

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

quale impatto avrà sull'azienda Poste la normativa dell'Unione europea in materia di abolizione dei monopoli regime nel quale la stessa società opera;

se sia vero, pertanto, che verrebbe a realizzarsi un aggravio di bilancio pari a mille miliardi e quali conseguenze ne deriverebbero;

se sia veritiera la notizia apparsa sulla stampa di una pensabile riduzione del personale di circa 30-40 mila unità;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo a sostegno della piena occupazione e del rilancio della società Poste italiane. (4-24874)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, com'è noto, fino a pochi anni fa il servizio postale è stato assicurato in Italia direttamente dallo Stato attraverso un'apposita azienda autonoma, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presente in ogni comune del territorio nazionale ed in ogni aggregato significativo di popolazione.*

Gli organismi sovranazionali di cui l'Italia fa parte hanno indirizzato la loro politica, per ciò che riguarda i servizi pubblici, verso una liberalizzazione progressiva e controllata del mercato e verso l'affermazione, entro limiti determinati, della concorrenza.

Sulla scia di tali orientamenti, il primo provvedimento significativo in Italia è stato costituito dalla legge 29 gennaio 1994,

n. 71, che ha soppresso l'Amministrazione pp.tt. ed ha creato l'ente Poste Italiane, successivamente trasformato in società per azioni dal 1° marzo 1998; la medesima legge ha delineato l'organizzazione e le competenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, poi denominato Ministero delle comunicazioni per effetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In tale modo si è data attuazione al principio di completa separazione fra organi preposti alla regolamentazione ed organi di gestione dei servizi.

La direttiva 97/67/CE, che è stata recepita con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nell'intento di perseguire lo sviluppo del mercato interno e il miglioramento della qualità dei servizi postali comunitari, ha avviato con le dovute cautele la libertà di prestazioni nel settore in argomento.

Tale gradualità delle decisioni comunitarie è da collegare alla diversificata situazione del settore postale nell'Unione europea ed ai possibili riflessi negativi che una liberalizzazione più affrettata avrebbe determinato sull'espletamento dei servizi nonché sui livelli occupazionali.

In Italia un complesso di circostanze, tra cui le modalità di individuazione dell'area di riserva e il regime di concessioni precedentemente in vigore, aveva creato una situazione difforme rispetto agli altri operatori europei che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale ha fatto superare, permettendo che l'operatore pubblico nazionale, per il passato molto meno tutelato rispetto agli altri operatori pubblici, fosse assoggettato ad un complesso di regole coerenti con il resto dell'Europa.

Per quanto concerne i timori rappresentati dall'interrogante circa un possibile aggravio di bilancio per Poste Italiane s.p.a., la stessa società, opportunamente interessata, ha ritenuto gli stessi eccessivi poiché la nuova normativa che regola il settore postale mira a ridefinire i criteri e le ragioni che attualmente giustificano il monopolio.

Quanto alle riduzioni di personale la medesima Società ha precisato che non sono al momento previste: l'azienda infatti sta procedendo solamente ad una riallocazione delle risorse umane che si sono liberate a seguito della soppressione di strutture e procedure ormai obsolete, in settori maggiormente produttivi.

Quanto alle iniziative intraprese per rilanciare i propri servizi, la società ha indicato: la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico; l'introduzione di un piano di informatizzazione degli uffici e automazione dei servizi di bancoposta; la revisione dei processi di lavorazione; l'impegno particolarmente intenso nell'addestramento e formazione del personale nonché la vendita di nuovi prodotti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALOI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere - premesso che:*

i ripetuti trasferimenti di personale dell'ufficio Cop della filiale di Reggio Calabria, provoca, tra gli altri disagi, ripetute assenze agli sportelli del servizio vaglia e risparmio, corrispondenza e pacchi, telegrafi;

questa situazione causa, inevitabilmente, il malcontento dell'utenza, costretta ad ulteriori file davanti agli sportelli, nonostante i pesanti ritmi di lavoro del personale impiegatizio -:

quali iniziative intenda assumere, per risolvere un problema, che investe i fornitori del servizio postale, oltre ad avere creato pesanti difficoltà ai lavoratori del settore.

(4-25924)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha comunicato che la filiale di Reggio Calabria presenta un esubero di personale appartenente all'area operativa e all'area di base, sia nelle strutture di staff che in quelle di produzione.

Il personale appartenente all'area operativa, che è risultato inidoneo al servizio eterno e che non è stato possibile collocare utilmente nell'ambito della filiale, sarà messo a disposizione della direzione regionale per la successiva ricollocazione in altre strutture, una volta avviate le previste procedure di mobilità.

In particolare, per quanto concerne la situazione dell'ufficio COP, la società ha fatto presente che il medesimo registra un esubero di n. 22 unità, anche perché gli sportelli aperti al pubblico risultano in numero superiore rispetto a quelli originariamente previsti in base ad un modulo ormai superato.

La razionalizzazione dell'attività e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, già avviate nel caso di specie, possono avere ingenerato la convinzione di essere in presenza di ripetute assenze agli sportelli del servizio vaglia, pacchi e telegrafi, che di fatto non si sono registrate.

Non risulta, inoltre, come riferito dalla medesima società, che si siano registrati episodi di malcontento tra la clientela che sarebbe costretta a lunghe code né tra i dipendenti che dovrebbero affrontare pesanti ritmi di lavoro.

La società, infine, per completezza di informazione, ha tenuto a precisare che a seguito del completamento di alcune iniziative già avviate, quali l'installazione di un nuovo server e della postazione ATEM, con la disattivazione del servizio 186, si registra un ulteriore esubero di personale, pari a 10

unità, che verrà ripartito tra le varie Agenzie operanti nel comune di Reggio Calabria, tenendo conto delle effettive necessità che si rilevano presso ogni struttura operativa.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le linee di riforma del sistema scolastico, recentemente seguite nei nuovi provvedimenti in materia, suscitano l'insoddisfazione e la reazione degli insegnanti;

molte iniziative e progetti, quali « Lingue 2000 », accompagnate all'inserimento nell'insegnamento docenti biennalisti di francese e tedesco, creano confusione e disorientamento —:

se voglia considerare il disagio e le difficoltà ad esso illustrate, sforzandosi di prestare maggiore attenzione alle istanze dei docenti, che sono parte viva di un momento fondamentale della formazione del cittadino, qual è quello scolastico.

(4-26369)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si fa presente che con C.M. n. 197 del 6 agosto 1999 sono state definite le procedure per la partecipazione delle scuole alle iniziative previste dal Progetto « Lingue 2000 » attivato, com'è noto, con i finanziamenti previsti dalla legge 440/97.

Nella stessa circolare è stato precisato che « per il reclutamento di docenti e/o esperti la scelta da parte delle istituzioni scolastiche avverrà nell'ordine tra:

docenti in servizio a tempo indeterminato titolari dell'insegnamento specifico;

docenti con abilitazione specifica;

esperti esterni al sistema in possesso di una laurea e/o di una specializzazione per l'insegnamento della lingua come lingua straniera conseguita all'estero in Università o Istituto autorizzati;

laureati in lingue straniere con corso di studi quadriennale nella lingua da insegnare.

Per la scuola materna si individuano i docenti e gli esperti in possesso dei titoli indicati nel secondo capoverso del punto B, scegliendoli nell'ordine tra:

docenti di scuola materna in servizio nella scuola;

docenti di scuola materna in servizio nel circolo;

docenti di scuola elementare in servizio nel circolo;

docenti di scuola media titolari dell'insegnamento della lingua straniera nello stesso istituto (solo per le scuole comprensive);

esperti esterni al sistema e prioritariamente esperti di madrelingua, in possesso dei titoli già menzionati e di documentate esperienze/competenze nel campo dell'apprendimento "precoce" di una lingua straniera ».

Com'è dato rilevare la circolare in parola non prevede alcun inserimento dei laureati con corsi di studio biennali di francese e tedesco.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

AMORUSO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124, consente al personale « non idoneo » della scuola elementare la partecipazione ai corsi al fine di conseguire l'idoneità utile all'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione nei ruoli;

per tale via è possibile, per chi lo richieda, anche l'idoneità specifica per l'insegnamento della lingua straniera;

non è consentito partecipare a detti corsi al personale precario, già in possesso

d'idoneità nella scuola elementare, che vorrebbe conseguire anche l'abilitazione specifica per la lingua straniera;

questa disparità di trattamento finisce con il danneggiare irreparabilmente questi ultimi non solo perché non avranno mai la possibilità di acquisire l'idoneità per l'insegnamento della lingua estera pur in possesso di titoli e competenze specifici, ma anche perché nelle graduatorie future si vedranno scavalcare da chi non ha mai vinto un concorso —:

se non ritenga opportuno estendere la possibilità di frequentare i corsi di cui alla premessa anche ai docenti precari già idonei all'insegnamento, ma non della lingua straniera al fine di sanare l'inspiegabile ingiustizia perpetrata ai loro danni.

(4-25972)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.

La partecipazione alla sessione riservata di esami, di cui all'articolo 2 della legge 124/1999, da parte dei docenti non di ruolo, è finalizzata unicamente alla acquisizione della idoneità richiesta per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; tale idoneità costituisce, infatti, titolo per l'insediamento nelle graduatorie permanenti ai fini delle nomine in ruolo.

Al suddetto fine si osserva che per la scuola elementare, diversamente dalla scuola secondaria, l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera non costituisce titolo preferenziale per la nomina in ruolo in quanto tale insegnamento non è a sé stante, bensì parte integrante dell'insegnamento curricolare.

Non esiste, infatti, per la scuola elementare, un ruolo specifico dei docenti di lingua straniera sul quale sia possibile effettuare immissioni in ruolo solo di insegnanti forniti della necessaria specializzazione; dette immissioni in ruolo, infatti, sono disposte annualmente su tutti i posti « comuni » vacanti e disponibili e solo successivamente i docenti immessi in ruolo sono utilizzati, nell'ambito dell'organico funzionale di cir-

colo, sui posti istituiti per l'insegnamento della lingua straniera.

Per tali utilizzazioni sono prese in considerazione le competenze acquisite a seguito del superamento della prova facoltativa di lingua straniera nel concorso ordinario per esami e titoli, ovvero acquisite a seguito della partecipazione alle numerose iniziative di formazione in servizio attivate dal Ministero per fornire il necessario servizio e il supporto tecnico ai docenti interessati i quali potranno avvalersi di percorsi formativi personalizzati.

A tale fine sono stati istituiti presso ciascun Provveditorato agli studi gruppi di lavoro provinciali che costituiscono uno strumento operativo per guidare e sostenere l'estensione e il miglioramento costante degli interventi per la lingua straniera nella scuola elementare, in attesa che diventi operativo l'ingresso di laureati in « Scienze della formazione primaria » nella scuola elementare.

Si fa presente, infine, che solo sui posti vacanti in organico di fatto (sui quali non sono possibili immissioni in ruolo) vengono disposte le previste supplenze di docenti iscritti nelle graduatorie provinciali, dando la precedenza, per i posti che prevedono l'insegnamento delle lingue straniere, ai docenti in possesso dei prescritti requisiti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ANGELICI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

sette precari delle Poste Italiane operanti a Taranto da ben 16 anni attendono il posto di lavoro che loro spetta;

essi infatti nel 1983 dopo avere svolto attività di portalettere trimestrali, parteciparono ad un concorso riservato al personale precario nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per la provincia di Taranto; risultarono idonei e pertanto, scorrendo la graduatoria, avrebbero dovuto essere assunti. Invece nel 1991 le poste e telecomunicazioni procedettero ad assunzioni senza tener conto della gradua-

toria degli idonei del suddetto concorso. Questi ricorsero al Tar del Lazio che nel 1998 riconobbe il loro diritto all'assunzione, ordinando all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza pubblica il 20 maggio 1998;

neanche la sentenza del Tar fu sufficiente, perché i ricorrenti furono costretti a presentare l'atto di diffida ed aspettare i sessanta giorni a disposizione delle poste. Anche i sessanta giorni passarono invano ed allora inoltrarono l'atto di ottemperanza, lo scorso 1° luglio accolto dal Tar, che ha ribadito l'esecuzione della sentenza, pena, allo scadere dei novanta giorni utili, la nomina di un Commissario *ad acta*;

in tutti questi anni in altre zone d'Italia casi analoghi a questo sono stati risolti da tempo — ad esempio a Bari ed a Firenze — già nel 1991 centinaia di persone erano state assunte in virtù di una sentenza del Tar uguale a quella citata;

ora le Poste, in via conciliativa hanno proposto ai ricorrenti l'assunzione nelle sedi del nord e la rinuncia da parte di essi a qualsiasi pretesa risarcitoria. Tale proposta è inaccettabile ed ingiustificata perché, per ammissione degli stessi dirigenti delle poste, a Taranto c'è una carenza d'organico di 220 unità che costringe all'assunzione di trimestrali ed a continui scioperi del personale che non riesce a fronteggiare una tal grave situazione —:

se non ritenga che tale proposta come appare all'interrogante. Sarebbe un'ulteriore ingiuria nei confronti di questi sette precari poiché dopo 16 anni di attesa dovrebbero lasciare la loro città senza un valido motivo per andare con le famiglie in un'altra realtà, quasi puniti per aver osato affermare i loro diritti, mentre per sedici anni altre persone hanno lavorato ed ancora lavorano al loro posto ingiustamente;

se non ritenga opportuno intervenire con immediatezza per far loro riconoscere il diritto a lavorare nella loro città così come è stato riconosciuto dalla magistratura.

(4-25438)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha tenuto a precisare che l'impugnativa in argomento era stata presentata da alcuni dipendenti risultati idonei al concorso indetto nel 1983 per la provincia di Taranto e riservato al personale « precario ». In essa i ricorrenti denunciavano la mancata applicazione, da parte dell'ex Amministrazione p.t., della disposizione contenuta nella L. 797/81, riguardante l'obbligo di ripartire i posti vacanti, nel periodo 82/83, tra i concorrenti dei concorsi pubblici e quelli dei concorsi riservati ai precari, nella misura del 50%.

La sentenza del TAR del 1998, ha proseguito la società, aveva stabilito che l'Amministrazione p.t. procedesse « alla ricognizione di tutti i posti disponibili nella provincia di Taranto a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 797/81 (19/1/82) », e che successivamente ripartisse i posti disponibili « al 50% tra idonei al concorso pubblico e idonei al concorso riservato al personale precario » e quindi annullasse « le nomine degli idonei al concorso pubblico effettuate in esubero rispetto ai posti attribuibili ».

La sentenza del TAR del Lazio del 1° luglio 1999, con cui si ordinava di dare esecuzione alla precedente sentenza del 1998, prevedeva anche la nomina di un « commissario ad acta », il quale dopo aver esaminato la posizione dei ricorrenti — che occupavano posti compresi tra il n. 25 ed il n. 51 della graduatoria — ed averla rapportata a quella dei primi cinque idonei « precari » che erano stati già assunti e la cui collocazione in graduatoria andava invece dal n. 7 al n. 14, concludeva per l'inesistenza del diritto dei ricorrenti alla nomina, dal momento che non occupavano nella graduatoria un posto utile a tal fine.

Poste Italiane s.p.a. ha precisato inoltre che le due sentenze del TAR, si riferiscono unicamente alla situazione dei ricorrenti appartenenti alla provincia di Taranto. Le sentenze di analogo contenuto, cui l'interrogante fa riferimento, non sono rapportabili a quelle di cui sopra, in quanto hanno regolato situazioni differenti.

Tenendo presente le conclusioni cui è pervenuto il commissario ad acta si intuisce, ha precisato la società, come non sia adottabile la soluzione di sopperire ad un'eventuale carenza di personale in ambito provinciale, tramite assunzioni che possono comprendere anche i ricorrenti.

La proposta di conciliazione avanzata dalla società offriva ai ricorrenti una soluzione che, prevedendo l'accoglimento delle istanze di assunzione, realizzava l'interesse dei ricorrenti, senza però trascurare le esigenze organizzative.

La pronuncia del commissario ad acta, risolvendo la questione in radice nel senso su riportato ha fatto cadere le premesse anche per tale soluzione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

un nubifragio di notevoli dimensioni ha investito a fine settembre 1999 una vasta zona dell'alto vicentino, provocando una gran quantità di fango e detriti riversatisi su strade e contrade;

inevitabile la chiusura in più punti della statale 350, l'interruzione della provinciale Piovan che porta a Rotzo tagliata in due da una voragine causata da una frana, e l'isolamento per tutta la notte del comune di Lastebasse rimasto privo di energia elettrica e collegamenti telefonici;

senza mezzi termini, l'evento occorso è catalogabile come disastro ambientale;

l'intera Valdastico ha addirittura assunto un aspetto completamente diverso;

il comune di Velo d'Astico, in particolare, ha subito la caduta di frane e smottamenti, in contrada Bronzi sono state evacuate venti abitazioni;

in località Costa Leprara è stato gravemente danneggiato l'acquedotto;

una prima stima effettuata dall'amministrazione di Velo d'Astico parla di circa due miliardi di danni registrati in tutto il territorio comunale —:

se ritengano opportuno attivarsi affinché siano predisposti urgenti aiuti economici alle amministrazioni locali interessate dal disastro ambientale di cui sopra.
(4-25806)

RISPOSTA. — *I comuni di Valdastico, Lastebasse e Pedemonte sono inseriti nel Programma di interventi urgenti di cui all'articolo 1 comma 2 del DL 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, proposto dalla Regione Veneto al finanziamento della annualità 1999/2000. Nei comuni citati sono programmati interventi a difesa da frane e da alluvioni per un importo complessivo di L. 4.486.750.000.*

Il programma di interventi urgenti della Regione Veneto è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'Ambiente ha già trasferito alle casse regionali, con proprio decreto, i fondi relativi al finanziamento del Programma degli interventi della Regione Veneto per l'annualità 1999 (26.794.740.000).

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il signor Antonello Rubino ha presentato regolare domanda per sostenere l'esame di Stato per la maturità tecnica di geometra all'istituto statale Gasparrini di Melfi;

la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 prevede che le possibili sedi di esame per i candidati esterni debbano essere istituti

statali localizzati nel comune o nella provincia di residenza del candidato, lo stesso signor Rubino aveva fatto presente nella domanda che la scelta del citato istituto era giustificata dalle esigenze di lavoro dello stesso:

il dirigente scolastico dell'istituto ha invitato il signor Rubino a versare le tasse dovute ed a presentare i documenti necessari all'ammissione agli esami, tra questi viene indicato un atto dell'ufficio anagrafe del comune di Melfi che attesti il domicilio del candidato nel comune lucano. Questo atto non può essere prodotto dal signor Rubino che risulta residente nel comune di Potenza, ma il dirigente non comunica che la mancata presentazione possa costituire causa impediante per l'ammissione agli esami, né tanto meno che nel caso di mancata residenza in quel di Melfi divenga completamente inutile corrispondere le tasse d'esame;

il dirigente dell'istituto rigetta quindi l'istanza già precedentemente accettata e rispedisce al signor Rubino tutta la documentazione presentata compresa l'istanza iniziale di ammissione agli esami con le indicazioni della mancanza del requisito della residenza *in loco*;

il provveditore agli studi di Potenza prima sostiene l'indicazione del dirigente scolastico e poi, venuto a conoscenza delle motivazioni di lavoro invocate in sede d'istanza di ammissione, sospende di fatto la pratica;

successivamente il signor Rubino rivolge istanza al dirigente della direzione generale istruzione tecnica del ministero della pubblica istruzione, quest'ultimo risponde rinviando l'istanza al provveditore di Potenza stigmatizzando la restituzione della documentazione operata arbitrariamente dal dirigente scolastico, il quale viene invitato dal provveditore ad accettare l'istanza di ammissione all'esame ed a convocare il signor Rubino per la necessaria conoscenza delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato;

il dirigente scolastico dell'istituto Gasparrini non ha considerato neppure la

possibilità della riammissione insistendo sulla mancata residenza nel comune di Melfi, pertanto il signor Rubino non ha potuto sostenere l'esame —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro per accertare i fatti riportati nella premessa e dare giusta interpretazione alla legge citata;

se nel caso in esame non possa rilevarsi una violazione di legge. (4-25518)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue in merito al mancato accoglimento, da parte del Dirigente Scolastico dell'ITCG « Gasparrini » di Melfi, della domanda, presentata dal Sig. Antonello Rubino d'ammissione, in qualità di candidato esterno, a sostenere gli esami di Stato con la motivazione della mancanza del requisito della residenza nel Comune suddetto.

In proposito si ritiene di dover precisare che la normativa sul nuovo esame di Stato (articolo 4 della C.M. n. 38 dell'11.2.99) stabilisce, quale sede di esame per i candidati esterni, gli istituti ubicati nel Comune o nella Provincia di residenza.

La circolare citata prevede inoltre che, per situazioni personali, qualora il candidato dimori stabilmente in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica ed intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 403/98 dalla quale risulti la situazione personale che giustifichi la presentazione della domanda all'istituto ubicato nel luogo di dimora abituale.

Il Sig. Rubino che alla data del 27.5.99 non aveva presentato al Dirigente dell'istituto di Melfi la suddetta dichiarazione personale, veniva anche invitato dal provveditore agli Studi di Potenza a prendere visione della C.M. già menzionata ed a presentare al Preside dell'istituto tecnico per geometri della stessa città la documentazione per sostenere gli esami di Stato: tale possibilità non è stata però presa in alcuna considerazione dall'interessato.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ravvisa in tutta la vicenda in parola, da parte del Dirigente scolastico, alcuna violazione della normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di marzo 1999 a seguito del pensionamento del coordinatore di educazione fisica il provveditore agli studi di Torino ha indetto in base alla circolare ministeriale 158 del marzo 1998 il concorso per la nomina del nuovo coordinatore con scadenza della consegna di documenti nei primi giorni del mese di maggio 1999;

a seguito della circolare ministeriale 106 del 19 aprile 1999 che modificava le procedure concorsuali il provveditore agli studi, annullando le domande già presentate in base alla precedente circolare indicava un nuovo concorso fissando la scadenza di presentazione delle domande nei primi giorni del mese di giugno 1999;

a seguito della valutazione dei titoli da parte della commissione del concorso è stata stilata una graduatoria nella quale il candidato, poi risultato vincitore di concorso, si è collocato al secondo posto;

tutto ciò ha comportato un grave pregiudizio per la persona iscritta in graduatoria al primo posto;

a Potenza nel concorso per coordinatore di educazione fisica indetto in base alla già ricordata circolare ministeriale 158 è stato nominato coordinatore un candidato risultato fra gli ultimi in graduatoria —:

quali criteri di valutazione siano stati adottati nei casi sopra citati e se non ritenga assolutamente urgente emanare delle disposizioni che rendano maggiormente limpido lo svolgimento delle procedure concorsuali nel settore della scuola.

(4-26204)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'articolo 307 del Decreto Legislativo 297/94 « l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei Provveditori agli Studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento ».*

Con circolare ministeriale n. 158 del 30.3.98 è stata data applicazione alla succitata norma con direttive che « nel rispetto della discrezionalità dei Provveditori » mirano « ad assicurare una efficace, uniforme e trasparente applicazione delle norme per l'individuazione del coordinatore di Educazione Fisica ».

L'ambito di applicazione del dettato legislativo n. 29/73 e la natura fiduciaria del rapporto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale con il coordinatore di Educazione Fisica impongono, comunque, che non si possa limitare detta discrezionalità dei dirigenti scolastici provinciali i quali, in relazione ai risultati derivanti dall'operato delle commissioni opportunamente costituite per la valutazione dei concorrenti all'incarico, hanno la facoltà di nominare, con provvedimento motivato, un candidato iscritto in graduatoria, non in possesso del punteggio più alto, ma con particolare attitudine all'incarico stesso.

Ciò è stato chiarito con la circolare n. 106 del 19.4.99 che ha integrato e modificato la precedente circolare n. 158/98.

Nella stessa circolare n. 106/99 i Provveditori agli Studi sono stati invitati a sospendere i procedimenti non ancora conclusi relativi all'affidamento dell'incarico « per rinnovare il successivo bando conformandolo alle nuove disposizioni ».

Ciò premesso, per quanto riguarda la nomina del coordinatore di Educazione Fisica, il Provveditore di Torino ha fatto presente che preso atto dell'accettazione della domanda di collocamento a riposo, in data 10.3.1999, del docente già coordinatore di educazione fisica ha avviato il procedimento relativo all'affidamento del nuovo incarico

secondo le modalità previste dalla C.M. n. 158/98 a quel tempo vigenti.

Poiché alla data del 24.4.1999, data di ricezione da parte del Provveditore della Circolare n. 106/99, il procedimento non era ancora concluso, è stato attivato il nuovo procedimento previsto dalla succitata circolare, con l'affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale del bando di concorso e la costituzione della Commissione per lo svolgimento della procedura di selezione.

In data 9.6.99 è stata formulata da parte della Commissione apposita graduatoria di merito sulla base delle domande presentate e l'esito di detto esame è stato comunicato a tutti i docenti utilmente collocati ai fini di eventuali reclami.

In data 16.7.99 la Commissione, dopo aver attentamente vagliato i progetti redatti dai singoli aspiranti per la selezione, ha proceduto alla valutazione dei titoli e ad espletare le prove orali per i candidati utilmente collocati in graduatoria redigendo apposito verbale.

Il Provveditore agli Studi ha ritenuto, quindi, di attribuire l'incarico di coordinatore di Educazione Fisica al Prof. Dispenza collocato al 2° posto in graduatoria, tenuto conto peraltro della lievissima differenza di punteggio rispetto al primo della graduatoria medesima, per il maggior grado di approfondimento e complessità del progetto di lavoro presentato in relazione agli aspetti connessi con l'autonomia della scuola, per l'esperienza maturata nell'ambito della sperimentazione, per la buona conoscenza dei processi di riforma in atto.

Il Provveditore agli Studi di Potenza ha riferito da parte sua di aver attivato la procedura per il conferimento dell'incarico di coordinatore per l'Educazione Fisica secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 158/98.

La Commissione nel rispetto della procedura prevista ha elaborato una tabella di punteggi ed ha proceduto successivamente alla valutazione delle domande.

Nessun candidato ha riportato il punteggio minimo previsto (35 punti).

Il Provveditore agli Studi quindi tenuto conto che tra gli aspiranti all'incarico una

sola candidata era in possesso di conoscenze specifiche di informatica e multimedialità indispensabili per le attuali esigenze operative ha ritenuto di prescegliere detta candidata.

Il Provveditore agli Studi di Potenza ha fatto presente, infine, che avverso detta nomina è stato prodotto ricorso dal 1° della graduatoria presso il Tribunale di Potenza - sezione Lavoro che ha rigettato il ricorso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ARACU. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:

in molte cittadine della regione Abruzzo ed in particolare a Lanciano, dove sono state costituite superclassi di quarantatré studenti, quando il numero consentito dalla normativa vigente è di ventotto alunni, e a Lettopalena, dove addirittura una scuola elementare è stata chiusa senza preavviso, l'anno scolastico è iniziato con numerosi inconvenienti e disfunzioni organizzative da ricondursi ad una gestione spesso approssimativa che non può essere ridotta solamente a questioni contingenti che riguardano il provveditorato;

è, quindi, estremamente grave che in una fase importante come l'avvio dell'anno scolastico, resa ancora più delicata nella regione Abruzzo dal problema dell'assegnazione degli incarichi di provveditore agli studi di Chieti e l'Aquila, il Ministro della pubblica istruzione non sia stato in grado di intervenire con adeguate soluzioni per evitare il ripetersi dei fenomeni sopra riportati;

gli alunni e le loro famiglie, ma anche le istituzioni locali guardano inermi ed allarmate al ripetersi annualmente di queste gravi carenze organizzative;

mentre il Ministro della pubblica istruzione vara riforme che dovrebbero, secondo il suo parere, elevare il livello di qualità, delle scuole del nostro Paese per adeguarlo finalmente a quello europeo, si assiste a quotidiani disservizi che rendono

molte volte impossibile agli studenti di usufruire di strutture scolastiche adeguate e moderne —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per eliminare al più presto nella regione Abruzzo e nelle altre località del nostro Paese le gravi disfunzioni che impediscono, di fatto, non solo l'inizio dell'anno scolastico ma compromettono seriamente il diritto allo studio da parte di migliaia di studenti. (4-25510)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica rappresentata dall'interrogante, si fa presente preliminarmente che l'inizio dell'anno scolastico nella provincia di Chieti — così come nella provincia di L'Aquila — ha avuto un regolare avvio, tranne che per due soli casi per i quali si riferisce quanto segue.*

Per quanto attiene al liceo classico di Lanciano, il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che la questione è stata superata nel senso auspicato dall'interrogante, in quanto, per venire incontro alle esigenze, connesse con il diritto allo studio, degli allievi richiedenti l'indirizzo sperimentale, è stata istituita una terza classe sperimentale, nonostante, in un primo tempo, e cioè in sede di determinazione dell'organico di diritto, ad una prima valutazione dei dati trasmessi dal Preside dell'Istituto, il numero degli allievi, 82, consentisse l'attivazione di 3 classi, delle quali, 2, sperimentali.

In ordine al plesso di Lettopalena, poi, è stato disposto, per l'anno scolastico 1999/2000, già in sede di definizione dell'organico di diritto, il non funzionamento dello stesso per il numero esiguo di alunni (n. 9) nelle varie classi del ciclo di scuola elementare; distanza non eccessiva dal più vicino comune di Palena, che, provvedendo già al trasporto degli alunni della scuola media di Lettopalena, ha esteso tale servizio anche agli allievi della scuola elementare; motivi di ordine didattico-educativo (la sopravvivenza del plesso in questione avrebbe comportato la necessità dell'istituzione di una pluriclasse con ripercussione negativa sull'apprendimento degli allievi medesimi).

Per quanto sopra, si precisa che, per effetto dei provvedimenti sopra indicati, allo

stato attuale, lo svolgimento delle attività delle istituzioni didattiche nella provincia di Chieti è completamente e definitivamente regolare.

Quanto, poi, agli eventuali disagi di cui al 2° capoverso dell'atto parlamentare di riferimento, si ritiene di poter escludere che si sia verificata una qualche condizione di crisi operativa, atteso che la dotazione organica relativa al personale direttivo appartenente alla IX qualifica funzionale presso il Provveditorato agli studi di Chieti, consta di 4 unità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ARMOSINO e APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'iter di attuazione della nuova normativa sugli esami di Stato appare viziato da irregolarità;

infatti, la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 « Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore », all'articolo 1, comma 3, prevedeva che il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse entrasse in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui al comma 3 dello stesso articolo;

il regolamento di cui sopra è il n. 323 del 23 luglio 1998, « Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 »;

il suddetto regolamento, per quanto riguarda l'entrata in vigore, può essere suscettibile di due interpretazioni diverse. Infatti l'articolo 1, comma 3, della legge 425 del 1997 intende indicare per l'anno in corso, l'anno solare, in questo caso il regolamento entrerebbe in vigore il 1° gennaio 1999; secondo un'altra interpreta-

zione, ricavabile sempre dal contesto legislativo, per « anno successivo a quello in corso » si intenderebbe più logicamente anno scolastico e il regolamento entrerebbe in vigore il 1° settembre 1999, ossia riferito all'anno scolastico 1999/2000. La legge 9 agosto 1986, articolo 1, recita, infatti, « Nella scuola secondaria superiore l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto »;

a fronte delle tesi sopra richiamate sembra inopportuno emanare normative di attuazione di leggi non ancora entrate in vigore e appare, inoltre, illegittimo avere un anno scolastico soggetto a due normative differenti: il vecchio esame di maturità fino al 31 dicembre e nuovo esame di Stato dal 1° gennaio 1999; nella seconda interpretazione appare palese che il « Nuovo esame di Stato » entrerà in vigore il prossimo anno scolastico, perché, per l'anno scolastico in corso, non vi è un regolamento che ne determini le modalità di svolgimento e la data di entrata in vigore della legge è scritta solo sul regolamento (articolo 15 legge 323 del 1998);

in tutto ciò appare una notevole confusione normativa e un intervento del Ministro volto ad avviare la riforma già nel presente anno scolastico, quando lo stesso aveva dichiarato, nel corso dell'esame della legge sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, che l'entrata in vigore delle leggi si riferisce all'anno successivo per non turbare l'attività già impostata in corso d'anno —:

quali iniziative intende adottare il Governo per fare piena chiarezza su quanto espresso nella premessa e dare un'interpretazione esatta alle norme contraddittorie contenute nei testi legislativi;

se non sia necessario per il futuro evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo, con norme « tampone » dettate da una politica personalistica del Ministro più che da uno spirito di riforma generale che dovrebbe essere attuata nella scuola;

se gli atti normativi sopra elencati non presentino vizi suscettibili di comportarne l'illegittimità. (4-24456)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata si fa presente che lo svolgimento del nuovo esame di Stato nel corrente anno è pienamente conforme alle norme contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 1997 n. 425 secondo la quale il regolamento entra in vigore « con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione ».*

Si chiarisce al riguardo che non avendo la legge parlato di anno scolastico ma semplicemente di anno, la medesima legge intendeva riferirsi all'anno solare.

Ed invero il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323) è stato pubblicato in data 9 settembre del 1998 ed è entrato in vigore agli inizi dell'anno 1999; gli esami di Stato dell'anno 1999 non potevano, pertanto, che svolgersi secondo il nuovo ordinamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BACCINI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

con P.D.G. del 20 maggio 1997 il Ministro della Giustizia ha bandito un concorso pubblico per esami per 22 posti di dirigente dell'amministrazione giudiziaria;

la graduatoria dei vincitori del concorso è stata approvata il 1° luglio 1998 e pubblicata sul Bumgg. n. 17 del 15 settembre 1998;

nei mesi successivi sono state espletate procedure ed adempimenti di vario genere per l'assunzione, ma a tutt'oggi, i ventidue dirigenti non sono stati assunti nonostante il fatto che, passati sedici mesi, è scaduto il termine fissato dal decreto ministeriale n. 488/1997, attuativo della legge n. 241/1990, di 240 giorni per il conferimento dell'incarico dirigenziale;

la previsione programmatica del ministero all'inizio dell'anno aveva sottolineato l'importanza di procedere al completamento di tutte le assunzioni entro il 2

giugno 1999 al fine di realizzare e rendere funzionale la riforma sul giudice unico -:

quali siano le ragioni del ritardo nell'assunzione del personale;

se il Ministro interrogato intenda verificare se gli uffici competenti abbiano operato rispettando i canoni ed i principi di buon andamento ed efficacia dell'attività amministrativa;

quali atti e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere per provvedere immediatamente all'assunzione dei 22 dirigenti anche in considerazione del rischio che l'approvazione della legge finanziaria per il 2000 possa introdurre un blocco delle assunzioni.

(4-27228)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche sollevate dall'interrogante con il presente atto ispettivo è stata interessata la competente articolazione ministeriale che ha al riguardo rappresentato quanto segue.

Con P.D.G. 1° luglio 1998 è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, indetto con P.D.G. 20 maggio 1997. Detta graduatoria è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 1998.

Con P.D.G. 14 gennaio 1999 è stata disposta l'assunzione dei 22 vincitori del concorso, a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998.

Prima di poter individuare le sedi da destinare ai vincitori è stato necessario procedere, in conformità con quanto previsto nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali del 9 novembre 1998, disciplinante i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali vacanti per l'avvicendamento dei dirigenti in servizio (interpello pubblicato con telefax del 21 novembre 1998).

Tale procedura, prodromica all'attribuzione degli incarichi ai vincitori del con-

corso in questione, è terminata nel mese di novembre del 1999 in quanto nel corso di essa sono intervenute alcune innovazioni sostanziali alla normativa relativa ai dirigenti (entrata in vigore del Ruolo Unico dei dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed alcune modifiche strutturali agli Uffici dell'Organizzazione giudiziaria (con l'entrata in vigore della disciplina del giudice unico di primo grado e conseguente soppressione delle Preture e Procure circondariali e delle corrispondenti posizioni dirigenziali) che hanno influito sui tempi di conclusione.

All'esito della procedura di conferimento degli incarichi, pubblicati con il telefax 21 novembre 1999, si è proceduto, in conformità con quanto previsto nelle norme transitorie dell'accordo 9 novembre 1998 citato, alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali di risulta (lasciate libere dai dirigenti ai quali è stato conferito nuovo incarico) con telefax del 1° dicembre 1999.

Solo a questo punto è stato possibile individuare le posizioni dirigenziali vacanti da riservare ai vincitori del concorso in questione, così come prevede l'accordo citato. Pertanto, con P.D.G. 3 dicembre 1999 sono state individuate le sedi e gli uffici da attribuire ai vincitori del concorso e sono stati determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle posizioni dirigenziali nonché la data di assunzione in servizio (indicata nel giorno 30 dicembre 1999).

Sulla base delle preferenze espresse si è proceduto al conferimento degli incarichi ed alla firma dei relativi contratti individuali di lavoro (il giorno 23 dicembre 1999 per l'Amministrazione, nella persona del Direttore Generale dell'Organizzazione giudiziaria, ed il giorno 27 dicembre 1999 da parte dei vincitori del concorso).

Infine con P.D.G. 28 dicembre 1999 si è proceduto al conferimento degli incarichi ai suddetti vincitori.

Gli stessi hanno preso possesso, come stabilito nel P.D.G. 3 dicembre 1999, il giorno 30 dicembre 1999 nelle rispettive sedi di servizio.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BECCHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli alloggi costruiti da cooperative edilizie e da imprese in base alle leggi che regolano l'edilizia economica e popolare non possono essere alienati ad un prezzo superiore a quello risultante dalle singole convenzioni con le quali i comuni assegnano in proprietà o diritto di superficie le aree sulle quali deve essere eseguito l'intervento edilizio, previa approvazione di piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962;

dette convenzioni traggono precisa fonte normativa dall'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 e la vendita o l'assegnazione per un prezzo o un costo superiore a quello determinato, caso per caso, dalle singole convenzioni (in proprietà o superficie, con mutuo agevolato o non agevolato) comporta la decadenza dalla concessione e talvolta persino la nullità dell'atto, salve le norme civilistiche e la *actio quanti minoris*;

risulta, tuttavia, che mentre gli atti di assegnazione da parte di cooperative edilizie non vengono giustamente assoggettati dagli uffici del registro (ora uffici delle entrate) a giudizio di congruità, viceversa le vendite fatte da imprese di costruzione a prezzo massimo convenzionato di alloggi di edilizia economica e popolare vengono assoggettate a valutazione di aumento sulla base dei valori catastali;

con tale meccanismo si vanifica in termini tributari una parte del beneficio che gli acquirenti conseguono acquistando alloggi eco-popolari a prezzo evidentemente inferiore a quello di mercato, proprio perché questo è lo scopo della legislazione in materia;

un altro, e ugualmente grave, affetto distorsivo si verifica in danno delle imprese di costruzione le quali in carenza di aree edificabili di libero mercato, scelgono di partecipare al progetto generale di implementazione dell'edilizia economica e popolare, ove i tassi di rendimento e di profitti dell'azienda tendono a ridursi pro-

prio perché le vendite avvengono — e debbono avvenire — a prezzi convenzionati *ope legis*;

gli accertamenti di maggior valore rispetto a quelli convenzionali comportano l'accertamento consequenziale di debiti di imposta Irpeg (o Irpef), Iva, Invim, ed Ici, i quali non hanno alcun riscontro nella realtà e sono privi di quel riferimento alla capacità contributiva che sola legittima l'imposizione, a meno che non si voglia affermare che le case popolari vengono vendute con prezzi in parte « in nero » —:

quali iniziative intenda prendere il Ministro per emanare una circolare che inibisca i lamentati illegittimi ed iniqui accertamenti. (4-27537)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiedono chiarimenti in ordine al differente trattamento tributario esistente tra gli alloggi costruiti ed assegnati da cooperative edilizie e gli alloggi di edilizia economica e popolare costruiti da imprese edili e ceduti ad un prezzo che, in ogni caso, non può essere superiore a quello risultante dalle singole convenzioni con le quali i Comuni assegnano in proprietà o diritto di superficie le aree sulle quali deve essere eseguito l'intervento edilizio.*

Ad avviso dell'interrogante gli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie non sono soggetti ad alcun accertamento di valore da parte degli Uffici finanziari, mentre quelli costruiti e ceduti dalle imprese di costruzioni — sia pure in regime di edilizia economica e popolare — verrebbero assoggettati a valutazioni in aumento sulla base dei valori catastali. Tale diversità di trattamento, in termini tributari, vanificherebbe il beneficio che gli acquirenti conseguirebbero acquistando alloggi economici e popolari ad un prezzo sicuramente inferiore a quello di mercato. Inoltre, gli accertamenti in capo alle imprese private, comporterebbero notevoli aggravii tributari, non solo in termini di imposta di registro, ma anche di altri tributi diretti ed indiretti.

Ciò premesso, la S.V. Onorevole ha ravvisato la necessità di un intervento in via

amministrativa, al fine di eliminare la segnalata disparità di trattamento.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che il differente regime tributario, effettivamente esistente, non è ingiustificato se si considera che le cooperative edilizie e le imprese di costruzioni, unicamente accomunate, nella fattispecie, dal fatto che costruiscono alloggi di natura economica e popolare, perseguono finalità del tutto diverse.

Infatti, mentre le cooperative assolvono istituzionalmente ad una funzione sociale in quanto perseguono un fine mutualistico, le imprese di costruzioni, ancorché costruttrici di alloggi aventi le stesse caratteristiche, perseguono un fine di lucro ed operano sempre correlando costi e ricavi per realizzare il massimo profitto.

Del resto, rientra nei normali calcoli dell'imprenditore la valutazione del rischio connesso ad ogni impresa; nella fattispecie il rischio è anche agevolmente quantificabile in quanto la rendita catastale, in base alla quale sarà effettuato in modo automatico l'accertamento da parte dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene determinata sulla base di parametri oggettivi tra i quali la natura di edilizia economico-popolare degli alloggi posti in vendita.

Pertanto, ad avviso del predetto Dipartimento, non ricorre alcuna necessità di emanare circolari volte ad inibire accertamenti che, oltre ad essere perfettamente in linea con le disposizioni normative vigenti, appaiono, per le ragioni sopra esposte, anche opportuni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BORGHEZIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il corpo di polizia penitenziaria, malgrado un notevole aumento della popolazione detenuta italiana e la concomitante assunzione del servizio delle traduzioni non ha avuto negli ultimi sei anni alcun incremento;

particolarmente grave, nella già precaria situazione degli istituti penitenziari del nord-Italia la situazione della casa circondariale di Trieste in cui, oltre ad una insostenibile carenza di organico, insostenibili scompensi gestionali organizzativi penalizzano il personale di polizia penitenziaria che da tempo lamenta:

a) malgrado l'esaurimento del monte-ore straordinari assegnato alla struttura sin dal mese di maggio 1999, per disposizione della locale direzione e del comandante di reparto l'effettuazione di turni di almeno otto e dieci ore giornaliere e, quindi, l'espletamento di straordinari che non possono essere assolutamente retribuiti;

b) l'assegnazione dal locale ufficio ragioneria di riposi obbligatori in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie attraverso pressioni intese a far accettare al Personale tale illegittima forma di compensazione;

c) innumerevoli posti di servizio scoperti con nocumento dei requisiti minimi di sicurezza, mentre l'assegnazione di riposi obbligatori da parte della locale direzione (la stessa avrebbe più volte affermato di voler richiedere apposita autorizzazione all'amministrazione centrale) determina l'ulteriore diminuzione del personale attualmente disponibile;

nella stessa sede di Trieste da anni vi sono lavori in corso che riguardano i camminamenti delle sentinelle, le sezioni detentive ed i relativi servizi mentre i locali frequentati e ad uso del personale non disporrebbero neanche di impianti di riscaldamento, in una zona che è tra le più fredde d'Italia;

l'O.s.a.p.p. — organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha più volte richiesto ad autorità amministrative e politiche di prendere in seria considerazione attraverso urgenti iniziative le condizioni della casa circondariale di Trieste che a tutt'oggi, dopo oltre tre anni dalle iniziali segnalazioni ai competenti organi,

permane tra le peggiori riscontrabili sul territorio nazionale -

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Trieste e per impedire in via definitiva difformità che non sono solo in danno del personale ma minano qualsiasi presupposto di sicurezza e di vivibilità lavorativa incidendo sull'animo e sul fisico degli addetti a tale struttura. (4-26654)

RISPOSTA. - Con riferimento alle problematiche poste con il presente atto ispettivo, è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha in proposito rappresentato quanto segue.

Per quanto concerne il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale di Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Trieste, il citato Dipartimento ha riferito che il locale reparto ragioneria, in considerazione delle scarse risorse finanziarie, predispose un prospetto evidenziando le ore che sarebbero state sicuramente pagate sulla scorta dei fondi disponibili, nonché quelle per le quali si poteva ipotizzare un recupero ore, qualora non fossero pervenute le risorse economiche necessarie: situazione poi risolta grazie ai fondi successivamente accreditati.

Riguardo, invece, l'asserita pressione esercitata nei confronti del personale per indurlo ad accettare, forzatamente, dei recuperi al posto della remunerazione economica, sembra sia stato frainteso l'avviso, predisposto sempre dalla ragioneria, che, senza voler assumere un carattere di perentorietà, intendeva prospettare una possibile ipotesi, concorrendo la volontà degli aventi diritto.

La circostanza, poi, che frequentemente risultino scoperti diversi posti di servizio, è da attribuire alla carenza di organico, aggravata, specialmente nel periodo invernale, da un elevato indice di morbidità, nonché dall'esigenza di assicurare le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti.

È stato poi riferito che il competente Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento valuterà la possibilità, consentendolo le risorse disponibili e compatibilmente con le esigenze rappresentate da altre realtà penitenziarie, di incrementare l'organico del personale in servizio presso la struttura penitenziaria in questione.

Per quanto concerne i lavori cui accenna l'interrogante, è stato poi fatto presente che presso l'istituto triestino, già nel 1992, è iniziata una ristrutturazione generale per il risanamento dell'intero complesso.

Un primo lotto di lavori di L. 7.500.000.000 è stato già completato ed ha interessato la sistemazione delle celle di detenzione e dei relativi servizi.

Un secondo lotto, riguardante tutte le altre zone dell'istituto, è attualmente in fase di ultimazione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BRUNETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

il fermo di Augusto Pinochet da parte della magistratura britannica, ha risvegliato anche in Italia una legittima e profonda indignazione per i gravi crimini commessi dal dittatore cileno contro l'umanità;

molti cittadini italiani sono stati sottoposti, sotto il suo regime, a violenze, arresti, torture, quando addirittura non sono stati inghiottiti dalla feroce politica delle sparizioni, mentre le famiglie dei colpiti attendono ancora, a distanza di decenni, giustizia per i loro cari;

gli organismi internazionali e segnatamente il Parlamento europeo, hanno chiesto che Pinochet, per i crimini commessi, non la faccia franca e sia, conseguentemente, sottoposto a giudizio -:

se il Governo italiano non ritenga di dover prendere un'iniziativa ancor più efficace e visibile di quanto non abbia fatto fino a questo momento per allineare l'Ita-

lia ai Paesi europei che chiedono, giustamente, che un dittatore sanguinario sia assicurato alla giustizia internazionale; se non pensi che questo sia un primo segnale di riconoscenza e di solidarietà per le famiglie che hanno sinora, inutilmente atteso giustizia. (4-20461)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'interrogante relativa al fermo del Generale Augusto Pinochet in Gran Bretagna, si ricordano innanzitutto le ferme dichiarazioni di condanna italiana contro la dittatura cilena rese pubblicamente dal Ministro degli Esteri Dini in tale occasione.*

Il Ministro Dini, oltre a ricordare la forte condanna italiana espressa a suo tempo contro la dittatura cilena, aveva invitato ad affrontare la questione Pinochet « con grande calma e senza eccessive emozioni » ed a tener conto che c'è un Governo democratico in Cile che ha « tutto l'appoggio » italiano ed internazionale. Il Ministro Dini aveva, inoltre, osservato che in Cile si era trovato un « modus vivendi » per risolvere « al suo interno » un problema del passato. Il Ministro degli Esteri aveva proseguito sostenendo che in Cile forte era la preoccupazione di vedere azioni esterne che potessero sconvolgere gli equilibri raggiunti a fatica. Quanto al fermo di Pinochet a Londra, il Ministro Dini aveva concluso affermando che si doveva in primo luogo attendere il responso che uno stato di diritto, come quello inglese, avrebbe dato.

La posizione italiana espressa dal Ministro Dini resta valida e, in particolare, la nostra volontà di attendere il completamento dell'iter giudiziario inglese: infatti dopo essersi concluso nel marzo 1998 il processo che aveva stabilito l'infondatezza della pretesa immunità diplomatica da parte di Pinochet, era stata dichiarata l'8 ottobre 1999 l'estradabilità del Generale in prima istanza.

Nonostante i « discreti » suggerimenti britannici in senso contrario, la difesa di Pinochet era ricorsa in appello contro il giudizio di primo grado sfavorevole al Generale. La decisione sembra fosse stata fermamente voluta dallo stesso Pinochet per non recedere dalla linea difensiva adottata

sino ad allora. I suoi avvocati avevano continuato comunque a puntare soprattutto su un gesto di clemenza del Ministro dell'Interno, Jack Straw. Il Governo cileno aveva già rivolto vari appelli in tal senso al Ministro britannico, il quale aveva fatto sottoporre il Generale ad accertamenti medici. Tale mossa poteva essere interpretata come un segnale di disponibilità a prendere in considerazione i motivi umanitari a processo aperto, per evitare l'eventualità politicamente sgradita di un decesso del Generale nel Regno Unito.

La possibilità che l'Home Secretary britannico Jack Straw concedesse un atto di clemenza al Generale si è effettivamente verificata l'11 gennaio scorso. La commissione medica, composta da 4 unità, ha decretato — con un referto che non è stato reso pubblico — che le condizioni di Pinochet non sono tali da consentirgli di assistere ad un processo a suo carico. Il comunicato del Ministero degli Interni non significa immediato rientro del Generale, ma è sicuramente un passo decisivo in tal senso.

Tale decisione ha provocato il ricorso all'Alta Corte — la quale in seconda istanza ha deciso l'8 febbraio l'ammissibilità dell'atto — da parte del Governo belga ed organizzazioni umanitarie, contro la secretazione degli esami clinici del Senatore. Fra le motivazioni è menzionato esplicitamente lo scrupolo di « risparmiare ad un altro sfortunato tribunale » di dover riesaminare il caso d'accapo. Tale decisione allunga i tempi, almeno rispetto alle attese del Governo cileno. Se il ricorso fosse accolto potrebbero infatti essere richiesti nuovi esami clinici, se invece fosse respinto resta la possibilità di appello alla Camera dei Lords. In tal caso, verrebbe tecnicamente inficiata la decisione del Ministro dell'Interno britannico Jack Straw.

Quest'ultimo mantiene una linea di stretto rispetto del processo giudiziale, dietro la quale è più che trasparente il desiderio di chiudere il caso. Il rappresentante del Ministro Straw davanti alla Corte ha dichiarato che « il Ministro dell'Interno è perfettamente consapevole della gravità delle accuse contro il Senatore Pinochet e dei sen-

timenti delle vittime e delle loro famiglie, ma non può decidere sull'extradizione semplicemente come fosse un simbolo dello sdegno che molti provano per gli eventi cileni degli anni '70, in quanto nella sua decisione entrano in conto quei diritti della persona che Pinochet è accusato di aver calpestato, ma al cui rispetto ha titolo quanto chiunque altro».

Infine, da un punto di vista strettamente politico, per la stessa ragione di piena fiducia nel sistema giudiziario britannico, non si ravvisa l'opportunità di richiedere, da parte italiana, che l'ex dittatore venga sottratto alla legge inglese per essere assicurato ad una non meglio identificata «giustizia internazionale».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

BURANI PROCACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere - premesso che:*

l'avvocato Annamaria Mazzarri ha inoltrato alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, per nome e conto dei genitori della piccola Erika Pannullo, cittadina italiana, deceduta in Francia il 24 giugno 1996, una istanza per violazione di alcuni articoli della convenzione;

il Governo francese ha dato una versione dei fatti che sono in contrasto con quanto dichiarato dal console generale a Parigi nella dichiarazione in possesso dell'avvocato Mazzarri e con quanto dichiarato telefonicamente a più organi che all'epoca si attivarono nella vicenda;

le osservazioni presso la commissione preposta alla Corte europea dovevano essere consegnate entro il 15 novembre 1998, e ad oggi la richiesta di informazioni presentata dall'avvocato Mazzarri al Ministro degli affari esteri - all'attenzione della dottoressa Giambanco - non ha avuto alcun segno di risposta, né tanto meno ha avuto possibilità di interlocuzione l'interrogante che, in questi giorni, ha più volte tentato di stabilire un contatto telefonico con la segreteria del Ministro degli affari

esteri, segnatamente con la dottoressa Giambanco o con la dottoressa Fincato (la quale conosce nei dettagli fin dal suo drammatico inizio la vicenda Pannullo);

nonostante il già considerevole ritardo accumulato dal Ministero degli affari esteri, il Ministero continua a tacere con atteggiamento colpevole ed arrogante nei confronti di uno studio legale che sta svolgendo il proprio legittimo lavoro, nonché di un parlamentare della Repubblica che non riesce ad avere un colloquio con i funzionari Fincato e Giambanco e neppure con i loro collaterali o sottoposti -;

se non intendano chiarire le cause di tale intollerabile situazione e se non intendano attivarsi urgentemente con ogni strumento a disposizione affinché, anche attraverso il procedimento presso la Corte europea, vengano dalla luce tutti i profili della tragica vicenda. (4-20745)

RISPOSTA. — *La triste vicenda della piccola Erika Pannullo, deceduta improvvisamente nel giugno 1996 mentre era in cura presso l'ospedale «Marie Lannelongue» di Parigi, è stata costantemente e ampiamente seguita dai competenti uffici del Ministero degli Esteri e a più riprese dalla stessa Segreteria Particolare del Ministro, nonché in Francia dalla nostra Ambasciata e dal Consolato Generale a Parigi, che ha fornito ai genitori ogni possibile assistenza.*

La salma della connazionale è stata rimpatriata con notevole ritardo (solo il 20 febbraio 1997) a causa dei complessi accertamenti necroscopici ordinati sul corpo della bambina dall'Autorità giudiziaria francese, investita dalla famiglia Pannullo in merito alla regolarità dell'operato dell'équipe medica cui era stata affidata la piccola.

Nonostante i reiterati interventi del Console Generale di Parigi e della nostra Ambasciata sul magistrato inquirente - interventi sempre svolti nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Autorità giudiziaria - i tempi richiesti dai diversi esami tecnici si sono purtroppo dilatati oltre misura, e ciò anche se l'atteggiamento della magistratura locale è stato improntato alla

massima collaborazione con le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari ed alla comprensione per i risvolti umani della vicenda.

Quanto al ricorso presentato dai familiari alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo contro il citato ritardo nella restituzione della salma, la Rappresentanza italiana a Strasburgo ha recentemente comunicato che il 23 novembre 1999 la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CANGEMI. - *Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

sul tetto dell'antico Mulino Acquaviva, nella prima municipalità di Catania, sono stati eseguiti lavori per l'installazione di un ponte radio per la telefonia mobile;

la zona in questione è densamente popolata ed in essa sono presenti plessi scolastici;

appare dunque gravissima, oltre che contraria a recenti indicazioni ministeriali, la scelta di collocare in questo punto della città una installazione che non può non suscitare una grande preoccupazione per i cittadini -

quali immediate iniziative si vogliono assumere per rimuovere l'installazione del ponte radio sul tetto del Mulino Acquaviva, tutelando così la salute dei cittadini. (4-25473)

RISPOSTA. - *Al riguardo non può che confermarsi quanto comunicato con nota prot. GM/121623/3655/4-25471/Int/BP del 31 gennaio 2000 - di cui ad ogni buon fine si allega copia (allegato in visione presso il servizio stenografia) - in risposta ad un*

analogo atto parlamentare presentato dal medesimo interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CASINELLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

Carlo Fiorini - cittadino italiano - e Anila Pergjegji - cittadina albanese - hanno contratto matrimonio civile nel comune di Kavaje (Tirana) in data 17 luglio 1997 e risiedono in Sora (Frosinone) via Cattaneo n. 19;

la sposa è stata successivamente battezzata e cresimata e quindi la coppia ha voluto contrarre matrimonio religioso in Italia; la cerimonia è stata fissata per il 10 gennaio 1998;

per far partecipare all'evento la famiglia della sposa, il padre Shaip Pergjegji (29 dicembre 1945) la madre ed i fratelli, sono state avviate per tempo le pratiche per ottenere il visto d'ingresso;

presso il commissariato della polizia di Stato di Sora sono state espletate tutte le procedure e tutti i parenti dello sposo hanno dovuto dimostrare adeguata disponibilità finanziaria, il possesso di alloggi sufficienti ad ospitare gli albanesi; hanno dovuto inoltre esibire i biglietti già acquistati per il ritorno in Albania e sottoscrivere tutta una serie di impegni a garanzia del rimpatrio della famiglia;

il nulla osta è stato rilasciato dalla questura di Frosinone ed inviato ai familiari di Anila residenti a Kavaje (Albania); questi si sono recati per diversi giorni all'ambasciata italiana a Tirana senza potervi entrare; per intere notti hanno dormito fuori dell'ambasciata nella speranza (risultata vana) di ottenere l'accesso per la mattina successiva;

a questo punto è partito dall'Italia Ubaldo Fiorini, padre dello sposo, che l'11 dicembre 1997, quale cittadino italiano è entrato in ambasciata, ha consegnato la documentazione, ed ha ottenuto l'assicurazione che in data 22 dicembre 1997

avrebbe potuto ritirare i passaporti correddati di visto di soggiorno;

il 22 dicembre 1997 Ubaldo Fiorini come convenuto, si è recato all'ambasciata, ma i passaporti non erano ancora pronti ed è stato invitato a tornare l'indomani;

il 23 dicembre 1997 Ubaldo Fiorini è tornato all'ambasciata ed è stato informato che accorrevva un nulla-osta dal ministero degli esteri italiano;

in data 28 dicembre 1997 l'interrogante è messo in contatto con l'ufficio visti del ministero degli esteri e ha ricevuto l'assicurazione che i visti sono stati rilasciati e trasmessi in data 23 dicembre 1997;

nei giorni successivi il suocero della sposa ha continuato a recarsi presso l'ambasciata a Tirana, ma gli è stato riferito che i visti non sono arrivati;

in data 30 dicembre 1997 l'ufficio visti della Farnesina ha comunicato all'interrogante che, per un guasto al sistema di ricezione, i messaggi inviati non si sono potuti leggere a Tirana; un funzionario dello stesso ufficio ha suggerito all'interrogante di rivolgersi direttamente all'ambasciata di Tirana che avrebbe potuto accordare comunque autonomamente un visto d'ingresso, considerata l'urgenza del caso;

lo stesso giorno un funzionario dell'ambasciata a Tirana, apprezzate le circostanze, ha assicurato l'interrogante che il 2 gennaio 1998 avrebbe provveduto al rilascio dei visti;

dal giorno 2 gennaio 1998 fino al giorno del matrimonio, il suocero della sposa ed il consuocero albanese si sono recati presso l'ambasciata, ma il visto non è stato concesso perché il computer dell'ambasciata aveva subito nel frattempo un ulteriore guasto, ed oltre a non leggere i messaggi trasmessi da Roma, non era in grado di stampare nemmeno la moduliistica necessaria;

il giorno 9 gennaio 1998 il signor Ubaldo Fiorini è rientrato in Italia per

partecipare al matrimonio, i consuoceri sono rimasti in attesa fuori l'ambasciata di Tirana;

in data 9 gennaio 1998 l'ufficio visti della Farnesina ha confermato che il sistema computerizzato era ancora bloccato e che lunedì 12 gennaio 1998 un tecnico sarebbe partito dall'Italia;

un deputato di questa Repubblica non è in grado di fornire adeguate spiegazioni a chi gli fa notare che sarebbe stato sicuramente meno faticoso e più sicuro un ingresso clandestino, e che la Farnesina, per trasmettere i propri messaggi, potrebbe ritornare forse più proficuamente ad utilizzare una flotta di piccioni viaggiatori -:

se sia credibile e comunque possibile che alle soglie del 2000 le trasmissioni tra il ministero ed un'ambasciata possano essere impedito, per più di venti giorni, dal malfunzionamento di un computer;

quale fiducia possa ancora riporre nella pubblica amministrazione un cittadino italiano, che dopo aver firmato tonnellate di carte, e aver sostato per 20 giorni fuori dall'ambasciata di Tirana, sia stato costretto a lasciare in lacrime la famiglia della sposa e a rientrare da solo in Italia;

se non ritenga che queste vicende possano in qualche modo incrementare gli ingressi clandestini nel nostro Paese.

(4-14754)

RISPOSTA. — Le difficoltà emerse nel rilascio del visto alla famiglia Pergjegji a Tirana furono connesse a diversi problemi che, nella fase di transizione fra la vecchia e la nuova procedura informatizzata di Schengen, influirono sulle condizioni operative dell'Ambasciata d'Italia in Albania.

Si trattò essenzialmente di difficoltà dipendenti dall'inadeguatezza delle strutture logistiche della sezione consolare a fronte dell'accresciuta richiesta di pratiche di visti e legalizzazioni da parte del pubblico albanese, dall'insufficienza numerica del personale addetto e da una situazione ambientale

albanese del tutto abnorme determinatasi a seguito della nota crisi politico-sociale interna.

In particolare, l'avvio della gestione informatizzata di tutta la materia per il tramite della « Rete Mondiale Visti » evidenzia, nei primi mesi di rodaggio, una serie diversificata di problemi che rese difficile ed aleatorio il rispetto dei ridotti tempi di rilascio previsti dalla nuova normativa.

Tali problemi si riconducevano in gran parte all'inaffidabilità di taluni canali di comunicazione locali e ad una « rete mondiale visti » che implicava numerosi passaggi telematici; in tali problemi era incorsa la domanda e l'autorizzazione al visto rilasciata alla famiglia Pergjegji in data 23 dicembre 1997. L'Ambasciata pertanto dovette reiterare la richiesta ed il visto fu successivamente concesso il 14 gennaio 1998.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere - premesso che:*

nel 1924 con uno sbarramento del fiume Scandarello (affluente del fiume Tronto) sulla via Salaria poco prima della città di Amatrice venne creato un lago artificiale che prese il nome del fiume;

dal lago di Scandarello si elevano i Monti della Laga;

tre sono i mali che in questi ultimi anni stanno attanagliando il lago e la natura circostante: inquinamento, il calo delle acque e la mancanza di controllo del territorio;

il lago artificiale è gestito dall'Enel che spesso utilizza le sue acque per irrigazioni e produzione di energia causando danni incalcolabili all'ambiente lacustre;

il calo delle acque in corrispondenza della stagione estiva mette in serio pericolo la fauna del lago rappresentata da covate di avannotti e svasi che nidificano nelle alghe e sulle chiome dei salici bagnate dall'acqua;

inoltre, durante la notte, gli abitanti del luogo denunciano la presenza di pescatori di frodo e bracconieri -:

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare l'ecosistema lacustre e per avviare una verifica della compatibilità ambientale dell'iniziativa dell'Enel nel lago di Scandarello. (4-19074)

RISPOSTA. — *Il problema del risanamento e salvaguardia delle acque in generale e di quelle lacuali in particolare, per le loro caratteristiche di maggiore vulnerabilità, è oggetto di particolare attenzione da parte dell'Assessorato all'Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Lazio.*

Per il Lago di Scandarello sono stati avviati i lavori per la costruzione di un depuratore ed il collettamento dei liquami provenienti dal Comune di Amatrice. In tale modo potrà essere risolto il problema dell'inquinamento del lago con il miglioramento della qualità delle acque e dello stato ambientale in generale del bacino.

Tuttavia, essendo il lago di Scandarello un lago di sbarramento per la produzione d'energia idroelettrica di cui l'Enel è concessionaria, i problemi della dinamica idrica sono gestiti dal predetto Ente.

Il Serbatoio di Scandarello, fu realizzato, infatti, per produrre energia idroelettrica, agli inizi degli anni 20 dalla soc. Anonima Industriale, autorizzata con RD 2425 del 15 marzo 1923 a « costruire ed esercitare un serbatoio sul Rio Scandarello della capacità utile di mc. 12.500.000 circa per la regolazione della acque del bacino e dei torrenti Tronto e Trontino in esso divertite ».

Allo scopo venne sbarrato il Rio Scandarello, in territorio del Comune di Amatrice, con una diga finita di costruire nel gennaio 1927.

L'acqua derivata dal serbatoio viene utilizzata per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica così come previsto nel disciplinare n. 190 del 15 marzo 1923.

Attualmente l'impianto è di proprietà Enel che lo gestisce con le modalità stabilite nel rinnovato disciplinare del 1° giugno 1971 e 12111 e del Decreto di Concessione dell'11 gennaio 1972 n. 2577.

Per i problemi ecologici legati alle oscillazioni delle acque del Lago dovute alla gestione idroelettrica del bacino, l'Assessorato della Regione Lazio fa continue pressioni presso l'Enel al fine di attuare tutte le azioni necessarie al miglioramento della qualità delle acque ed alla conservazione dell'habitat lacustre.

Per quanto riguarda l'attività di pesca di frodo e bracconaggio lamentata dall'interrogante si fa presente che l'attività venatoria svolta in tempi non consentiti e gli episodi a danno di animali protetti, vengono sanzionati penalmente con multe, sequestro di armi e selvaggina, con conseguente denuncia alla Autorità Giudiziaria per i contravventori. L'attività di pesca è invece regolamentata dalla LR 87/90 la quale elenca le specie ittiche prelevabili, i periodi, nonché i quantitativi, vietando espressamente l'attività alieutica di notte.

Nelle acque del lago è consentita la pesca sportiva ma non quella di tipo professionale effettuata con reti.

Dopo la nascita del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Lago ricade sotto la giurisdizione del Comando Stazione Forestale di Accumoli, il cui servizio di sorveglianza, svolto con assiduità, ha portato all'emissione di 35 verbali amministrativi e relativi sequestri.

Giova fare presente che sull'area insistono sia il vincolo paesaggistico-ambientale (di competenza della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e della Regione Lazio), sia il vincolo idrogeologico (di competenza del Corpo Forestale dello Stato e della Regione Lazio) e sussiste altresì la competenza della Soprintendenza Archeologica, trattandosi di area vincolata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CENTO. — *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Tramutola in provincia di Potenza è in corso un disboscamento apparentemente immotivato;

questa area boschiva è considerata un importante patrimonio ambientale dell'intera zona —:

quali iniziative intendano intraprendere per verificare se il disboscamento sia stato autorizzato, quali siano i motivi di questo intervento e come si intenda salvaguardare la tutela ambientale dell'area.
(4-24135)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in esame è stato segnalato che nel territorio del Comune di Tramutola sarebbe in corso il disboscamento di un'area boschiva considerata importante patrimonio ambientale di quella zona.*

Dalle notizie assunte presso le autorità locali non risulta che siano stati effettuati disboscamenti; risulta, invece, che nel predetto Comune esiste un vasto comprensorio boschivo artificiale, esteso per circa 300 ettari, denominato « Monticello », realizzato dall'Amministrazione Forestale, sottoposto a vincolo idrogeologico, forestale e ambientale.

Risulta che un cittadino residente in Marsicovetere, Massaro Filippo, ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 53 RDL 3267/1923, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Potenza, per ottenere la restituzione di una superficie di circa 100 ettari in località Monticello agro, del Comune di Tramutola, già sottoposta a rimboschimento artificiale nel 1950 dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 39 e segg. del RDL 3267/1923.

A valle della predetta superficie, il predetto ha avviato il rimboschimento di una superficie di 25,70 ettari, finanziato con fondi del Regolamento CEE n. 2080/92, i cui lavori sono stati autorizzati dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Potenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CIAPUSCI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

in Nuova Zelanda su una popolazione di 3.662.265 ci sono secondo l'anagrafe

consolare 1.648 cittadini italiani residenti o con doppia nazionalità; in concomitanza ci sono neozelandesi che vivono e lavorano in Italia; entrambi, alla fine della loro attività lavorativa, una volta ritornati nella loro patria, si trovano sprovvisti di assistenza sociale;

fino dagli anni Cinquanta esistono numerose convenzioni internazionali italo-britanniche atte a tutelare i rapporti tra i due Paesi; dal 1950 ad oggi risulta firmata e ratificata la sola convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito per prevenire le evasioni fiscali con protocollo firmato a Roma il 6 dicembre 1979;

il 22 giugno 1998 è stato sottoscritto dall'allora sottosegretario ed attuale Ministro del commercio con l'estero onorevole Piero Fassino ed il Ministro degli esteri neozelandese Roger Sowry l'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda e la relativa intesa amministrativa di applicazione dell'accordo; tale accordo mira a coordinare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale e di favorire l'accesso delle persone che si spostano da un Paese all'altro alle prestazioni di sicurezza sociale e pensionistiche previste dalle rispettive legislazioni; l'accordo non è stato ancora ratificato dal Parlamento, nonostante l'anno trascorso, e quindi non è attuativo al fine di tutelare i lavoratori italiani e neozelandesi;

risulta all'interrogante che il Senato con seduta del 7 ottobre 1999 ha ratificato in seconda lettura anche l'accordo con la Nuova Zelanda sulla coproduzione cinematografica (ex Atto Camera 5139) —:

quando tale accordo verrà posto all'attenzione del Parlamento per la necessaria ratifica;

perché non si sia ritenuto d'accoppiare all'accordo con la Nuova Zelanda sulla coproduzione cinematografica (Atto Camera 5139) anche l'accordo e l'intesa amministrativa per la sicurezza sociale stante la firma già del giugno 1998. (4-26841)

RISPOSTA. — Si conferma che l'accordo per la coproduzione cinematografica tra Italia e Nuova Zelanda ha concluso il suo iter parlamentare di ratifica.

Per l'accordo di sicurezza sociale nell'aprile 1999, prima dell'avvio del concerto interministeriale, il Ministero degli Esteri ha sottoposto il testo, insieme alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, all'esame preliminare del Ministero del Tesoro e ne ha sollecitato la risposta in novembre e dicembre 1999, tuttora non formulata da quel Dicastero.

In passato il Ministero del Tesoro aveva manifestato perplessità su accordi simili da tempo sottoscritti con altri Paesi (Brasile, Canada, Marocco) e per i quali non è stato ancora concluso l'iter del concerto interministeriale. Tali perplessità vertevano sull'insufficiente quantificazione degli oneri finanziari, peraltro non facilmente determinabili. Anche l'accordo con la Nuova Zelanda presenta questo aspetto, dato che gli oneri hanno potuto essere indicati solo in via ipotetica con riferimento a vari elementi (numero dei beneficiari, misura delle prestazioni etc.). Per favorire una soluzione sono già intercorsi ripetuti contatti tra le Amministrazioni competenti.

L'accorpamento dell'accordo di sicurezza sociale con quello sulla coproduzione cinematografica non è risultato possibile in ragione della loro completa diversità di contenuto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CONTE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

si è venuti a conoscenza della penosa condizione in cui versa un bambino di soli sei anni di Isernia, affetto da « leucemia linfoblastica acuta » e in trattamento chemioterapico in attesa di trapianto di midollo isto-compatibile;

dai sanitari dell'Università Cattolica di Roma, presso i quali il bambino è in

cura, è stato certificato l'assoluto divieto a frequentare la scuola per ovvi motivi legati alla depressione del sistema immunitario e per il grave rischio di contrarre infezioni pericolose per la vita;

le autorità scolastiche competenti (provveditorato agli Studi; ispettorato scolastico regionale), investite del problema, hanno risposto che allo stato non esiste alcuna norma che preveda per questi casi la possibilità del distacco a domicilio di un insegnante di sostegno, né soluzioni alternative —:

se la normativa in vigore contempla casi come quello in oggetto e, in caso di diniego, quali provvedimenti voglia adottare per assicurare il diritto allo studio, sancito dalla nostra Costituzione, ai tanti piccoli cittadini italiani già duramente provati dalla malattia e dalla sofferenza. (4-25675)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata.*

La situazione del piccolo allievo di Isernia, impossibilitato a frequentare la scuola per gravissimi motivi di salute è stata oggetto di particolare attenzione da parte del personale direttivo e docente del II Circolo di Isernia (scuola di competenza).

Per le esigenze dell'allievo in parola è stato già avviato un progetto educativo, finanziato dalla Regione Molise, che consente di utilizzare al domicilio del piccolo, in orario eccedente la normale attività didattica, le insegnanti della classe nella quale l'allievo verrà inserito al momento della guarigione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

COSTA e TABORELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

un'intera stanza al primo piano del Provveditorato agli studi di Como risulta occupata da tre macchine per videoscrit-

tura con relativi monitor, cinque fotocopiatrici, sette macchine per scrivere elettroniche, oltre ad un numero indeciftrato di tastiere, video e calcolatrici, in completo stato di abbandono;

negli uffici del Provveditorato risultano in dotazione una fotocopiatrice ogni 4 dipendenti, un fax ogni 6, un computer o una macchina da scrivere elettronica a testa —:

quali motivi inducano i responsabili del Provveditorato agli studi di Como a tenere inutilizzati costosissimi macchinari d'ufficio;

se la produttività di detti uffici giustifichi una dotazione eccessiva di macchinari d'ufficio, sicuramente sproporzionata rispetto ad altri uffici pubblici di Como. (4-18060)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata.*

Al riguardo il Provveditore agli Studi, nel chiarire che l'attuale configurazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale è la risultante della fusione di due diverse sedi preesistenti, ciascuna con una propria dotazione di strumenti ed apparecchiature, ha precisato che i macchinari, ai quali fa riferimento l'atto di sindacato ispettivo in parola, erano stati temporaneamente sistemati in un locale dignitosissimo, non utilizzabile quale ufficio perché privo di finestre, a seguito di operazioni di trasloco interno finalizzato ad una diversa e più funzionale distribuzione dei reparti.

Il medesimo responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha inoltre fatto presente che successivamente è stata effettuata una verifica di detti macchinari ed uno scarto delle attrezzature obsolete e fuori uso (in gran parte P.C. obsoleti e stampanti non più funzionanti) previo accertamento tecnico da parte dell'ufficio tecnico erariale ed autorizzazione del Ministero del Tesoro.

I macchinari ancora efficienti sono stati ridistribuiti al personale.

Quanto infine alla presunta sovrabbondanza di fotocopiatrici e di fax lo stesso dirigente ha comunicato che è stata privi-

legiata una distribuzione diffusa degli strumenti di lavoro, piuttosto che quella accentrata (con macchine di migliori qualità, elevate prestazioni e corrispondente costo) anche per eliminare dispersioni nel lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CUCCU. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in sede di costituzione del Parco nazionale di La Maddalena, il comitato di gestione provvisoria ha deliberato provvedimenti non in linea con la legge istitutiva del Parco e comunque tali da ingenerare uno stato di confusione e di incertezza nei confronti delle popolazioni residenti nel territorio del Parco ed in particolare di coloro che esercitano l'attività peschereccia, che rappresenta una delle fonti principali di reddito di molti abitanti della zona —:

se ritenga corretta la delibera n. 1/1998 del comitato di gestione provvisoria del Parco dell'arcipelago di La Maddalena ed in particolare in che modo intenda dare certezza ai cittadini residenti nei comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Arzachena, Palau, Golfo Aranci ed Olbia che esercitano la pesca professionale. (4-19321)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente alcuni provvedimenti deliberati dal Comitato di gestione provvisoria ritenuti non in linea con la legge istitutiva del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, si riferisce quanto segue.*

La legge 394/91, articolo 8 comma 5 prevede che le misure di salvaguardia siano parte integrante del provvedimento istitutivo dei parchi nazionali.

Il Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha il compito di adottare i provvedimenti necessari per evitare danni al turismo nautico, derivanti da una normativa articolata diversamente a seconda delle zone

marine (Ma ed Mb) a cui si riferisce, la violazione della quale è suscettibile di essere sanzionata penalmente.

Pertanto, secondo quanto sopra detto, il Comitato di gestione provvisoria, ha puntualmente deliberato che nella Zona Ma (limitato rapporto uomo/ambiente) è consentita la pesca professionale ai residenti del comune di La Maddalena, nonché alle armatorie di S. Teresa, Arzachena, Palau, Golfo Aranci ed Olbia; mentre nella Zona Mb (rapporto uomo/ambiente autorizzato secondo determinate modalità) l'attività di pesca professionale è consentita, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, previa autorizzazione della Capitaneria di porto. La pesca con reti a strascico è severamente vietata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CUSCUNÀ. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

lunedì 9 marzo 1998, durante la trasmissione televisiva « Geo e Geo » condotta su Rai Tre dalla signora Licia Colò, un telespettatore qualificatosi genericamente come Antonio che telefonava da Giugliano in Campania (NA) ha affermato che la zona umida denominata « Lago Patria » (situata sempre nel comune di Giugliano) individuata (ma non si conosce da chi) quale zona di interesse naturalistico per la presenza di numerosissima avifauna, per cui è riconosciuta zona di ripopolamento e sosta, subisce continue cementificazioni delle sponde con la relativa scomparsa dei canneti ed, inoltre, il continuo mancato controllo del territorio da parte delle autorità amministrative competenti in materia, consente l'immissione nel Lago Patria di liquami inquinanti provenienti da tutte le attività umane che sulle rive del lago vengono effettuate —:

nel caso risultino vere le denunce proposte dal telespettatore Antonio durante la trasmissione innanzi citata, risulterebbero gravi responsabilità della regione Campania, della provincia di Napoli e del

comune di Giugliano in ordine al mancato controllo del territorio in materia di salvaguardia ambientale, salute pubblica e rispetto del Prg -:

se intenda accertare anche mediante ispezioni la veridicità delle denunce riportate in premessa e quali provvedimenti intenda adottare a salvaguardia del Lago Patria. (4-16196)

RISPOSTA. - *Il Lago Patria ricade interamente nel territorio del Comune di Giugliano in Campania (NA), mentre solo una parte della foce ricade nel territorio del Comune di Castelvolturmo (CE).*

Da informazioni assunte presso il Comune di Giugliano in C. risulta che lo stesso Ente ha effettuato lavori di consolidamento delle sponde del lago mediante la messa in opera di gabbioni, attualmente ricoperti da vegetazione spontanea, in massima parte canneti, che sono ottimi habitat per la fauna presente.

Il Lago Patria è sito di importanza comunitaria IT8030018, è oasi di protezione e rifugio per la fauna stanziale e migratoria istituita con decreto dell'1.6.78 del Presidente della Giunta della Regione Campania, attualmente vigente; inoltre rientra nella Riserva Naturale « Foce Volturmo Costa di Licola ».

Per quanto riguarda il presunto inquinamento delle acque del lago, dalle analisi delle acque, effettuate dalla competente ASL-NA7 Distretto 58 di Giugliano in Campania, è risultato che i valori delle stesse rientrano in quelli previsti dalla L. 319/76.

Per quanto concerne il controllo del territorio, i compiti del settore regionale si esauriscono nell'esame delle concessioni edilizie e nel conseguente potere di annullamento. Riguardo alla questione specifica, l'area interessata, come già detto, ricade nella riserva regionale Foce Volturmo-Costa di Licola, perimetrata e normata con DP-GRC 5573 del 2 giugno 1995, pubblicato sul BURC n. 35 del 26 luglio 1995 ed istituita in via definitiva con deliberazione di Giunta Regionale n. 65 del 12 febbraio 1999, pubblicata sul BURC n. 15 del 16 marzo 1999. La competenza territoriale ricade sia nella Provincia di Napoli che in quella di Caserta.

La vigilanza sul territorio, giusto il punto « D » delle norme generali di salvaguardia allegate sia al citato decreto che alla deliberazione istitutiva, è affidata alle Forze di Polizia giudiziaria Statali e locali, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche ed ai guardiacaccia e guardiapescia provinciali.

Si aggiunge infine che il litorale casertano compreso tra il Lago Patria e la foce del fiume Volturmo, come tutto il corso fluviale, è oggetto di particolareggiate operazioni di servizio condotte dal Nucleo Operativo Ecologico Ambiente in collaborazione con i reparti territoriali dell'Arma.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:*

continua sempre più tragicamente la guerra scatenata dalla Russia contro la Cecenia;

l'occidente si limita ad esprimere preoccupazione per il dilatarsi delle operazioni belliche e per le condizioni dei profughi, decimati dalla fame e dal freddo;

è in corso una vera e propria « pulizia etnica » nei confronti del popolo ceceno;

né i Paesi della Nato, né la sensibile signora Madeleine Albright sembrano manifestare angoscia per la guerra in Cecenia, che, dunque, trova modesta eco anche sulla stampa internazionale;

sarebbe forse possibile, se non doveroso, applicare i principi, di recente invenzione, della « ingerenza umanitaria » anche in Cecenia, se la vigliaccheria occidentale non producesse posizioni di forza con i deboli e posizioni di debolezza con i forti -:

quali concrete iniziative il Governo italiano abbia assunto, sino ad oggi, per far cessare la strage di ceceni perpetrata dalla Russia con una guerra di aggressione che

genera indignazione in tutto il mondo salvo che in coloro che si sono indignati contro il Presidente serbo Slobodan Milosevic.

(4-26881)

RISPOSTA. — *La questione cecena è stata affrontata in numerose occasioni dall'Italia, sia in ambito bilaterale che multilaterale.*

Grazie ad un'iniziativa occidentale, la questione è stata discussa nell'ambito del Vertice OSCE di Istanbul del 18-19 novembre 1999. Nonostante il Presidente Eltsin avesse in quell'occasione ribadito il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato, sia da parte russa che da parte occidentale sono stati compiuti gli sforzi necessari per assicurare un linguaggio di compromesso sulla Cecenia. Mosca aveva accettato il ruolo dell'OSCE nella ricerca di una soluzione negoziale e l'invio di una missione dell'Organizzazione in territorio ceceno.

Al Consiglio Europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999, i Quindici Paesi dell'Unione Europea hanno adottato una Dichiarazione sulla Cecenia, nella quale si condannano i bombardamenti delle città cecene e l'ultimatum rivolto all'intera popolazione della città di Grozny. Il Consiglio ha invitato la Russia ad onorare gli impegni assunti al vertice di Istanbul, in particolare quello di avviare una soluzione politica della crisi e consentire l'apertura di un ufficio dell'OSCE a Nazran, in Inguscezia.

In conseguenza dei ritardi della Russia nell'adempiere a tali impegni, il Consiglio Europeo ha deciso di rivedere la Strategia Comune sulla Russia, di applicare rigorosamente le disposizioni commerciali dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione, nonché di destinare fondi del programma di assistenza tecnica TACIS all'assistenza umanitaria.

La Commissione Europea, in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio, ha predisposto una serie di misure restrittive delle relazioni con la Russia, che sono state discusse al Consiglio Affari Generali del 24 gennaio 2000. In quella sede si è deciso di mantenere tutte le misure adottate ed è stata approvata una nuova dichiarazione, nella quale l'Unione Europea riaf-

ferma la volontà di esercitare pressioni sulla Russia, con il fine di ottenere l'applicazione delle direttive di Istanbul e consentire l'assistenza umanitaria internazionale ai profughi della Cecenia.

L'Italia, insieme agli altri partners europei, continua ad esercitare, anche a livello bilaterale, una continua pressione su Mosca riguardo alla questione cecena. Il Ministro degli Affari Esteri Dini si è recato in visita a Mosca il 20 gennaio 2000 ed ha reiterato le nostre preoccupazioni per le conseguenze umanitarie della guerra in Cecenia, illustrando come l'atteggiamento assunto dalla Federazione dall'inizio della guerra possa avere delle ripercussioni negative sull'andamento dei rapporti tra la Russia e l'Occidente, in modo particolare tra la Russia e le organizzazioni internazionali con le quali Mosca stessa riconosce di fondamentale importanza il mantenimento e lo sviluppo di un dialogo costruttivo, ai fini del progresso verso la democrazia, la stabilità e la prosperità.

L'Italia ha inoltre messo a punto un programma di assistenza umanitaria ai profughi ceceni, dell'ammontare di trecento milioni di lire.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

DEODATO e APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in materia di riforma pensionistica la cosiddetta « legge Amato » (legge n. 335 del 1995) aveva stabilito che il dipendente pubblico che alla data del 31 dicembre 1999 avesse maturato un'anzianità contributiva compresa tra i 26 e i 29 anni doveva attendere la maturazione del 30° anno di anzianità) ed andare in pensione senza considerare la propria età anagrafica e subendo una penalizzazione pari al 13 per cento dell'intero importo pensionabile;

in base alla successiva « riforma Dini » il diritto ed i requisiti indicati nella « legge Amato » subirono una ulteriore va-

riazione per cui il dipendente pubblico doveva far valere ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, una maggiore età anagrafica rapportata all'anno in cui il dipendente stesso sarebbe andato in pensione, facendo comunque valere un'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni;

il ministero della pubblica istruzione prendendo in considerazione il personale della scuola che si trova in esubero rispetto alle esigenze della classe di concorso e che chiede di essere collocato a riposo stabili che questo ha diritto al trattamento di quiescenza se possiede i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 1 commi 26 e 27 della citata legge n. 335 del 1995;

in base alla ordinanza ministeriale n. 446 del 1997 veniva offerta anche la possibilità al personale da collocarsi a riposo per anzianità di servizio di chiedere il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale così come stabilito dal decreto ministeriale del ministero della funzione pubblica n. 331 del 1997;

la possibilità da ultimo descritta non può essere esercitata dai pensionati su classe di concorso in esubero mentre in tutti gli altri casi può esserlo -:

se non si intenda eliminare questa iniqua discriminazione compiuta a danno del personale scolastico. (4-26600)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si fa presente che il diritto per il personale docente, appartenente a classi di concorso che presentano esubero rispetto all'organico, di essere collocato a riposo se possiede i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge 335 dell'8.8.1995, anziché la maggiore età anagrafica e contributiva stabilita dalla legge 449 del 27.12.1997 trova fondamento nella stessa legge 449/97 (articolo 59 comma 9) e non già nell'ordinanza ministeriale 446 del 1997, la quale si è limitata a dettare disposizioni applicative al riguardo.*

Giova precisare anche che poiché tale disposizione è stata emanata per facilitare l'esodo del personale docente in esubero non

poteva essere estesa a detto personale - così come peraltro previsto dallo stesso decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (articolo 2) per tutto il personale dell'amministrazione pubblica che si trova in situazione di esubero - la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione di anzianità.

Infatti il personale ammesso a fruire contemporaneamente dello stipendio e della pensione è naturalmente portato a protrarre il più a lungo possibile la sua permanenza in servizio e ciò in evidente contrasto con la ratio delle disposizioni succitate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FILOCAMO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della solidarietà sociale.* — Per sapere - premesso che:

il cittadino italiano (classe 1938) di Caulonia in provincia di Reggio Calabria, Vincenzo Pietro Cavallo, è stato costretto, come anche altri calabresi, per lavorare e mantenere la propria famiglia ad emigrare a Hilden (Germania), dove attualmente abita, a Hofstrasse n. 159;

il signor Cavallo dopo tanti anni di onesto lavoro, costretto a condurre una vita grama e ad abitare in un tugurio, si è ammalato e secondo la legge tedesca per andare in pensione si deve autodimettere e quindi per tre mesi non viene retribuito, per i restanti 9 mesi dell'anno percepisce un'indennità di disoccupazione corrispondente al 60 per cento del salario attuale e poi una pensione ridotta e modesta;

il suddetto cittadino italiano si è rivolto a più uffici dello Stato italiano con molte istanze senza avere risposta -:

se nell'ambito del tanto propagandato patto sociale varato dal Governo vi siano soluzioni per vicende come questa;

se il Governo pensi di poter dare solidarietà a questo cittadino italiano il quale per poter vivere ha dovuto subire il

sacrificio dell'emigrazione ed ora si trova in gravi difficoltà fisiche, morali ed economiche tali da compromettere la propria vita e quella dei familiari. (4-25193)

RISPOSTA. — *In merito al caso sollevato dall'interrogante, il Ministero degli Esteri ha provveduto a richiedere al Consolato Generale in Colonia informazioni sul connazionale Vincenzo Pietro Cavallo, che così si riassume.*

Si precisa innanzitutto che il Sig. Cavallo non è un indigente e lavora quale operaio specializzato in una ditta di distribuzione di medicinali guadagnando dai 2.300 ai 2.600 marchi al mese, dai quali risparmia una quota che invia mensilmente in Italia. Dall'inizio di quest'anno non abita più nel « tugurio » citato dall'interrogante, ma in un'abitazione di 26 mq per la quale paga un affitto di 370 marchi mensili. Le condizioni di salute del sig. Cavallo non sono cattive per un uomo della sua età e gli consentono comunque di continuare a lavorare. La delegata ai rapporti con il personale dell'azienda ha assicurato il competente Consolato Generale che verrà adibito a mansioni meno gravose di quelle attuali. Il Sig. Cavallo ha un problema di alcolismo che però non influisce sulla sua prestazione lavorativa, che viene giudicata puntuale e soddisfacente.

Dal verbale di audizione, redatto dal Consolato stesso a seguito di una recente convocazione del connazionale, risulta che egli è soddisfatto del suo lavoro che gli permette di condurre una vita semplice, secondo le sue parole. Anche riguardo alla sua abitazione ha dichiarato che trattasi di un miniappartamento per lui del tutto sufficiente. Sta volentieri in Germania e non desidera, almeno per ora, rientrare definitivamente in Italia.

Dal 1993 ad oggi, da un esame del fascicolo del connazionale in questione, il Consolato ha potuto rinvenire una serie di istanze a firma del figlio — dott. Giuseppe Cavallo, impiegato pubblico — che richiedono un intervento del predetto Consolato attraverso la concessione di un sussidio straordinario a favore del padre affinché possa rientrare in Italia senza perdere i

benefici pensionistici. Sollecitazioni ad intervenire dello stesso tenore sono state effettuate dal CODACONS della Provincia di Reggio Calabria e dal Comune di Caulonia (R.C.).

È significativo il fatto che il Sig. Cavallo non si è mai rivolto personalmente al Consolato per richiedere un sussidio straordinario e ha qui formalmente smentito di aver mai firmato la domanda inoltrata all'Ufficio competente del Ministero degli Esteri (domanda dalla quale si evince una evidente difformità delle firme). Appare possibile che tali « malintesi » siano stati creati dal figlio del Sig. Cavallo, il quale sta tentando reiteratamente di ottenere il rientro del padre, anche al di là delle reali intenzioni dello stesso, il Consolato ha comunque provveduto a conferirgli un sussidio ordinario di 400 marchi lo scorso 19 maggio.

Per quanto riguarda la richiesta di sussidio appare verosimile che esso debba essere impiegato in Italia poiché la legislazione tedesca non consente il riscatto di periodi contributivi a fini pensionistici. Quindi vista l'inesistenza di uno stato d'indigenza, non sembra opportuno impiegare le risorse del cap. 3532 per venire incontro alle conseguenze di un rientro in Italia del connazionale in questione, anticipato rispetto alla maturazione della pensione tedesca, che verrebbe ridotta notevolmente in assenza di almeno altri due anni di versamenti. Un intervento più incisivo potrebbe forse essere esplicito dalla Regione Calabria, che dispone di provvidenze e agevolazioni a favore degli emigrati che rientrano definitivamente in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

FIORI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a Roma la consegna dei periodici in abbonamento postale da parte delle Poste e Telecomunicazioni sta subendo ritardi sempre più pesanti;

il deposito della Romanina (Roma) rigurgita di « stampe » non consegnate al

punto che tonnellate di periodici in partenza sarebbero state inviate al macero stante il gravissimo ritardo accumulato;

il Clv (Centro liturgico vincenziano) con sede in Roma presso il Collegio apostolico leoniano è l'editore di tre periodici: *Annali della Carità* (mensile), *Annali delle Missioni* (trimestrale) e *Ephemerites Liturgicae* (bimestrale);

detti periodici spediti in abbonamento postale vengono consegnati con ritardi anche di due o tre mesi;

sta diffondendosi tra gli editori l'abitudine di inviare le stampe in Svizzera da dove vengono consegnate ai destinatari italiani in tempi rapidi;

tale situazione determina gravi danni a molti editori che stanno rivolgendosi alla procura della Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità dello Stato, delle Ente poste e dei dirigenti -;

quali iniziative intenda assumere per eliminare tali gravi disservizi e per impedire che la Pubblica amministrazione e i dirigenti siano chiamati a rispondere dei danni arrecati ai privati. (4-22464)

RISPOSTA. - *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha comunicato che i ritardi lamentati sono ascrivibili al periodo che va dall'ottobre 1998 al gennaio 1999 a causa delle difficoltà operative verificatesi presso l'ufficio di Romanina 1, competente per l'accettazione delle stampe e nodo regionale per il Lazio, nonché centro di scambio nazionale fra le regioni del nord e del sud d'Italia.

Nel suddetto periodo, infatti, a fronte di arrivi medi giornalieri quantificabili nell'ordine di 1.300-1.400 q.li per il trimestre

ottobre/dicembre, il traffico medio è lievitato a 1.700-1.800 q.li giornalieri, con punte di 2.200-2.300 q.li che sono stati ben al di sopra dei maggiori volumi natalizi, prevedibili in base ai dati degli anni precedenti.

Ne è derivato che le unità impiegate, nel numero stabilito sulla base del traffico annuale, anche se affiancate da dipendenti assunti con contratto a termine in vista del periodo natalizio, sono risultate insufficienti e si è dovuto integrarle con assunzioni supplementari; tuttavia i tempi occorrenti per l'espletamento delle necessarie procedure, unitamente agli anzidetti elevati flussi di corrispondenza da lavorare, hanno determinato i disservizi rappresentati.

La medesima società ha, inoltre, precisato che l'invio al macero di tonnellate di stampe in giacenza non è mai avvenuto, né è mai stato preso in considerazione ed, invero, le stampe sono state sempre recapitate, sia pure con notevole ritardo, come nei casi indicati.

Ciò chiarito, la ripetuta società ha, infine, ricordato che il piano di impresa 1998-2002 partendo dall'analisi della situazione esistente ha individuato le azioni da intraprendere per arrivare, nell'arco di tempo suddetto, ad un miglioramento del livello produttivo al fine di porre le basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore e, per quanto riguarda la lavorazione e l'avviamento delle stampe, è stata attuata una riorganizzazione a livello nazionale che sta producendo risultati che possono ritenersi soddisfacenti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FRANZ. - *Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:*

in data 2 settembre 1999 è giunta alla presidenza dell'I.T.C. Linussio di Codroipo la notizia che non sarebbe stata autorizzata l'istituzione dell'unica classe prima da parte del provveditorato agli studi di Udine stante il fatto che il numero di allievi iscritti risultava essere di 17 unità;

fin dal mese di luglio gli organi preposti erano a conoscenza del numero degli iscritti al primo anno del corso di studi ma, nonostante ciò, non vi era notizia alcuna, neppure ventilata, di una possibile soppressione del corso, tanto è vero che tutti quanti gli iscritti avevano provveduto all'acquisto dei testi scolastici;

il Polo scolastico di Codroipo (secondo comune della Provincia di Udine per numero di abitanti) vede pregiudicata l'esistenza di un altro istituto (l'ITC Linussio) dopo il taglio già effettuato del biennio dell'I.T.C. A. Malignani;

tale decisione crea una oggettiva situazione di disagio alla comunità umana e sociale di Codroipo, costringendo i giovani della cittadina unitamente a quelli del comprensorio a frequentare esclusivamente istituti di Udine e/o di Pordenone;

per scongiurare una tale ipotesi consentendo la regolare formazione della prima classe dell'ITC Linussio otto genitori hanno provveduto ad iscriversi pagando le tasse scolastiche previste e garantendo una regolare frequenza alle lezioni;

dal provveditorato non è giunto alcun tipo di riconoscimento formale delle otto iscrizioni in quanto ritenute tardive;

a tutt'oggi non vi è notizia sulla costituzione o meno della classe prima dell'ITC Linussio —:

se il Ministro ritenga corretta l'interpretazione normativa data dal Provveditorato agli studi di Udine;

se il Ministro non ritenga opportuno congelare la situazione (garantendo il mantenimento della classe prima) in attesa della riforma complessiva del settore scolastico. (4-25505)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si comunica che il problema relativo all'I.T.C. « Linussio » di Codroipo è stato risolto nel senso auspicato dall'interrogante, essendo stato autorizzato il funzionamento della prima classe della scuola superiore di che trattasi.*

Quanto al ritardo lamentato nell'atto parlamentare in parola, da informazioni assunte presso il competente Provveditore agli Studi, si rileva che detta classe era stata in un primo momento autorizzata nell'organico di diritto in presenza di 22 iscrizioni segnalate dal Capo dell'Istituto.

In sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto gli iscritti sono risultati 17; pertanto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 24.7.98, n. 331, che consente il funzionamento delle prime classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in presenza almeno di 25 iscritti, non era stato possibile consentire il funzionamento della classe in parola. Tra l'altro, nella fattispecie, mancavano anche i presupposti per l'eventuale applicazione delle deroghe previste per le località montane, non essendo Codroipo un Comune montano.

Non si è mancato, comunque, di considerare il danno derivante alla parte dell'utenza interessata che veniva sottoposta ad un evidente disagio per raggiungere la nuova sede alla quale sarebbe stata assegnata, senza poi trascurare la possibile scomparsa della sezione tecnica commerciale nell'istituto in questione; pertanto, in presenza di ulteriori quattro regolari iscrizioni, sia pure tardive, si è provveduto a concedere l'autorizzazione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FRANZ. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il servizio televisivo pubblico riveste una indubbia funzione sociale da svolgersi pur nelle logiche di una gestione aziendale;

lo sport del calcio già da lungo tempo ha travalicato i confini sportivi andando ad assumere connotati di rilevanza sociale e sociologica oltre ad essere diventato vero e proprio coacervo di variegati e diversi interessi di ordine economico;

nella settimana del 7 dicembre 1999 si svolgeranno gli incontri di « ritorno » del

3° turno della competizione calcistica denominata « Coppa Uefa »;

l'Udinese calcio, che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto quest'importante risultato, giocherà in Germania contro la formazione tedesca del « Bayer Leverkusen »;

l'Udinese calcio è da sempre accompagnata dall'affetto e dall'incitamento di tutti gli abitanti della regione Friuli Venezia Giulia che tendono ad immedesimarsi nella loro squadra di calcio garantendo un seguito che oramai comunque travalica gli stessi confini regionali;

attualmente non risulta all'interrogante che il servizio televisivo pubblico sia interessato alla trasmissione dell'evento sportivo che tanta attesa sta creando in Friuli;

anche la gara di ritorno del 2° turno della già citata « Coppa Uefa » che l'Udinese giocò a Varsavia contro la locale formazione di calcio venne ignorata dalla Rai che garantì esclusivamente la radiocronaca della partita —

quali siano gli obblighi di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di trasmissione di eventi sportivi e se non ritenga che la mancata trasmissione della partita in oggetto, anche per gli eventuali danni economici arrecati alle aziende e società della regione, private così di spazi pubblicitari e sfavorite rispetto a realtà economiche di altre zone, possa essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità antitrust.

(4-27139)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della Rai per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione della predetta società, il quale opera tenuto conto delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Allo scopo di poter disporre elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria la quale ha comunicato che la mancata acquisizione del diritto di trasmissione della partita di calcio Bayer-Udinese è stata determinata sia dal costo ritenuto elevato sia dall'orario programmato (ore 20,15).

Infatti, in applicazione di criteri di sana ed economica gestione, la predetta concessionaria acquista il predetto diritto di trasmissione delle partite in trasferta secondo una valutazione discrezionale, che tiene conto in modo particolare del costo. Garantisce, invece, la trasmissione delle partite di Coppa UEFA che si giocano « in casa », che, pur comportando una spesa elevata per l'azienda, mira a favorire le squadre italiane, garantendo loro buone entrate ed elevata esposizione televisiva.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FRAU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del 31 agosto 1999, emesso dal Provveditore agli studi di Treviso, il professor Andrea Napolitano, preside dell'istituto Itas « Cerletti » di Conegliano è stato sospeso dal servizio ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

i presupposti del provvedimento cautelare sono i seguenti:

a) le risultanze della visita ispettiva compiuta dall'ispettore Vittorio Coppola e trasmesse al ministero e dal Provveditore agli studi;

b) il parere dell'ispettore Coppola circa un insanabile contrasto tra preside e personale docente e non docente;

c) la proclamazione in data 12 agosto 1999, da parte delle organizzazioni sindacali, dello stato di agitazione dei la-

voratori dell'istituto sopra citato e l'astensione dei docenti per il giorno 1° settembre 1999;

in relazione al punto precedente si evidenzia che, a quanto risulta all'interrogante, il dottor Coppola avrebbe avuto, precedentemente, difficili rapporti con il professor Napolitano tali da far sorgere dubbi sulla equità del giudizio espresso dallo stesso ispettore;

è, inoltre, da ricordare che presupposto fondamentale della sospensione cautelare è, oltre all'urgenza, la gravità dei fatti, trattandosi di misura di emergenza tesa a far fronte a circostanze straordinarie;

nel caso esposto non si ravvisano i due presupposti del provvedimento cautelare, infatti, non vi è l'urgenza perché se il pretore avesse convocato il professor Napolitano sarebbe venuto a conoscenza del normale funzionamento dell'istituto; non appare neanche il caso della gravità: non può ritenersi, infatti, fatto grave la proclamazione dello stato di agitazione sottoscritto da un'organizzazione sindacale;

è da rilevare, inoltre, che non può ritenersi idoneo a giustificare il provvedimento disciplinare il non breve tempo necessario per la verifica dei presupposti per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, tra l'altro, quest'ultimo è un provvedimento di carattere non disciplinare, anzi illegittimo quando sottintenda una sanzione;

il Consiglio di stato ha rilevato che non può ritenersi legittimo il trasferimento per incompatibilità, qualora il comportamento del preside, come è avvenuto nel caso in specie, sia stato sempre conforme alla legge ed ispirato ai propri doveri d'ufficio -;

quali iniziative intenda adottare per accertare il fatto accaduto ed esposto nella premessa;

se ritenga che non sussistano i presupposti sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento cautelare; e in tal

caso quali urgenti iniziative intenda adottare affinché venga revocato il provvedimento di sospensione del servizio.
(4-25608)

RISPOSTA. - *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

Il provvedimento di sospensione dal servizio del Preside Napolitano Andrea, disposto dal competente Provveditore agli Studi di Treviso, ai sensi dell'articolo 468 del decreto-legge 297/94, è stato convalidato con D.D. del 2.9.1999.

Si è considerata, infatti, la sussistenza delle condizioni di gravità e d'urgenza per l'emanazione del suddetto provvedimento provveditoriale, quali la persistenza di estrema precarietà in seno all'I.T.A. « Cerletti » di Conegliano, determinata dalla permanenza di uno stato di grave e diffusa tensione con le varie componenti scolastiche e con l'amministrazione Provinciale, che rischiava di compromettere il regolare inizio dell'anno scolastico 1999/2000.

Si è ritenuto, quindi, che convalidare il provvedimento di sospensione dal servizio del Preside in questione, nelle more degli ulteriori accertamenti ispettivi richiesti dal C.N.P.I. - Consiglio per il Contenzioso - con il parere espresso nell'Adunanza dell'8.6.1999, finalizzati all'accertamento dello stato di incompatibilità ambientale, rispondesse all'interesse superiore della collettività scolastica di ripristinare il sereno ed ordinato svolgimento dell'attività amministrativo-didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GARRA. - *Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:*

nel corso degli esami di maturità che hanno concluso l'anno scolastico 1998-1999 ovvero di esami per l'ammissione all'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore, vi sono stati dei casi nei quali - rispettivamente - da parte dei presidenti di commissione o di presidi di istituti per l'esame dei candidati privatisti

è stato posto sul tavolo degli esaminatori ed attivato davanti al candidato privatista apposito apparecchio di registrazione su nastro;

è evidente l'effetto oggettivamente intimidatorio che tale strumento — non utilizzato peraltro nei confronti della generalità dei candidati — provoca nell'animo dell'esaminando, ma anche nei confronti degli esaminatori che senza la registrazione sono soliti mettere a proprio agio gli esaminandi con l'aprire un colloquio, non riducendo l'esame ad una sorta di concorso a quiz il cui prototipo è il vecchio gioco « Lascia o raddoppia » —:

se i fatti suesposti siano venuti a conoscenza del signor Ministro;

se il signor Ministro, con le circolari che regoleranno le analoghe prove alla fine dell'anno scolastico 1999-2000, non ritenga di poter vietare l'impiego « ad personam » di siffatto strumento di registrazione.

(4-25443)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione parlamentare indicata si precisa che questo Ministero non ha avuto alcuna notizia di episodi del tipo di quelli denunciati, né da parte dei Provveditori agli Studi, né da parte dei candidati o delle relative famiglie, né da parte dei componenti le Commissioni, né, infine, da altre fonti di informazione.*

Gli stessi ispettori addetti alla vigilanza nulla hanno riferito nelle relazioni conclusive degli esami.

Ad ogni buon fine si assicura che questa amministrazione non mancherà di vigilare attentamente al fine di prevenire l'eventuale insorgere di situazioni quali quelle rappresentate dall'Interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GAZZILLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella Reggia di Caserta si sono verificati due incendi in relazione ai quali la

competente autorità giudiziaria ha avviato le opportune indagini preliminari;

il 4 marzo 1999 la *Gazzetta di Caserta* ha pubblicato un articolo nel quale il caposervizio Roberto Paolo, in relazione agli episodi suddetti, annunciava che era stata acquisita la confessione di un aviere in servizio presso la scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare allocata nella Reggia stessa;

nella stessa giornata agenti di polizia giudiziaria, in base ad un decreto emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, eseguivano una perquisizione dapprima nella sede del quotidiano e quindi nella abitazione napoletana del menzionato giornalista al quale, durante l'espletamento degli atti, sarebbe stato impedito persino di usare il telefono;

il decreto suindicato sarebbe motivato in riferimento alla possibilità, peraltro assai opinabile, di pervenire, per tale via, alla individuazione della fonte di informazione del cronista che sarebbe stato, altresì, sottoposto ad un lungo interrogatorio condotto da due magistrati, uno dei quali non solo avrebbe asserito che poteva obbligarlo a violare il segreto professionale, ma avrebbe anche apostrofato il recalcitrante professionista con appellativi come « arrogante » e « dilettaante del diritto »;

l'episodio ha avuto vastissima eco sulla stampa locale e viene tuttora sfavorevolmente commentato in pubblico se non altro per le modalità spettacolari con le quali l'intera operazione è stata condotta —:

se non ritenga di disporre in merito una accurata ispezione e di esercitare all'esito, se del caso, azione disciplinare a carico dei responsabili. (4-22783)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto e come già evidenziato rispondendo all'interrogazione n. 4-14513, presentata dall'On.le De Santis, si comunica che è stata interessata, per il tramite della competente articolazione ministeriale, la*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la quale ha in proposito riferito che aveva emesso il decreto di perquisizione menzionato dall'interrogante per la necessità di acquisire elementi di prova in ordine ai reati ex artt. 684 e 326 c.p.p., determinati dalla pubblicazione sul quotidiano « Nuova gazetta di Caserta », in data 4.3.1999, del contenuto di un interrogatorio che i Pubblici Ministeri delegati per le indagini concernenti l'incendio della Reggia di Caserta avevano provveduto a « secretare ». In particolare, il quotidiano sopra citato aveva pubblicato la notizia che un indagato aveva confessato, indicando i motivi che lo avevano determinato al gesto. Va al riguardo precisato che avverso il citato decreto di perquisizione e sequestro non è stata avanzata alcuna forma di impugnazione.

Quanto alle modalità in cui si svolse l'interrogatorio, richiesto dallo stesso giornalista autore dell'articolo, la predetta procura della Repubblica ha riferito che esso non fu affatto lungo e che nel corso dello stesso il giornalista, regolarmente assistito dal difensore di fiducia, che non mosse alcuna osservazione o rilievo, fu invitato dai magistrati ad avere un atteggiamento più consono all'importanza dell'atto, visto che l'indagato, con toni ironici, evidenziava come il suo articolo aveva evidentemente avuto ad oggetto fatti veri, attesa la perquisizione disposta dalla Procura.

La predetta Procura della Repubblica ha quindi soggiunto che mai all'indagato fu detto che era obbligato ad indicare la fonte, ma solo che, fermo il suo diritto di non rispondere attesa la sua qualità di indagato, i magistrati intendevano sapere se la sua fonte era un pubblico Ufficiale.

All'osservazione dell'indagato che solo il giudice poteva obbligarlo a rivelare la fonte, ai sensi dell'articolo 200 comma III c.p.p., i magistrati fecero presente che la norma di cui all'articolo 200 da lui invocata era applicabile anche al P.M.; senza alcun intento offensivo, evidenziarono quindi che l'interpretazione da lui sostenuta era giuridicamente infondata e che comunque gli

aspetti tecnico-giuridici non competevano direttamente all'indagato, ma al suo difensore.

Pertanto, alla luce delle informazioni acquisite e sulla base delle valutazioni fornite dalle competenti articolazioni ministeriali, non si ravvisano allo stato profili di rilievo disciplinare, né la necessità di iniziative in ordine ad accertamenti ispettivi a carico dei magistrati che hanno trattato la vicenda in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GAZZILLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da mesi i servizi postali della provincia di Caserta versano in condizioni precarie;

in proposito, si richiamano gli analoghi atti ispettivi, riguardanti in particolare le città di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, che nessun effetto hanno sinora sortito per quel che concerne l'andamento di servizi in questione;

si registra, al contrario, il progressivo aggravarsi delle denunciate disfunzioni le quali vanno ora ad interessare altri importanti centri urbani del comprensorio;

infatti, come risulta dal *Corriere di Caserta* del 4 aprile 1999, presso l'ufficio postale di Aversa si è andato accumulando un preoccupante arretrato;

più precisamente, sono in giacenza ben quaranta quintali di posta inesitata, mentre nella distribuzione si continuano a registrare disservizi e ritardi;

le organizzazioni sindacali hanno invano sollecitato l'adozione di idonei provvedimenti e si apprestano ormai allo sciopero;

più di recente (vedi *Corriere di Caserta* del 10 aprile 1999), i pensionati convenuti agli sportelli postali per ritirare gli emolumenti mensili sono stati costretti ad attendere il loro turno per ore —

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per eliminare o almeno ridurre le gravi disfunzioni che da tempo si riscontrano nei servizi postali di terra di lavoro. (4-23413)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con le note allegate (allegati in visione presso il servizio stenografia) in risposta agli atti parlamentari n. 4-22780 e n. 4-22920 presentati dal medesimo interrogante e concernenti la segnalazione di disservizi di vario tipo nell'ufficio di S.M. Capua Vetere e la scarsa efficienza nell'espletamento del servizio postale a Caserta, si fa presente che in relazione alla interrogazione in esame la società Poste Italiane — nuovamente interessata — ha comunicato che effettivamente il servizio di recapito nella città di Aversa ha fatto registrare ritardi e problemi che sono stati affrontati con tempestività e determinazione per cui attualmente sono risolti.*

In merito alle riferite code di pensionati agli sportelli per il ritiro degli emolumenti mensili la ripetuta società ha segnalato che con l'introduzione del servizio « Pensionati e Accreditati », che prevede l'accreditamento del rateo di pensione sul c/c postale o libretto di risparmio del pensionato sin dal primo giorno del mese, è stata offerta ai suddetti clienti la possibilità di evitare di muoversi con somme di denaro eliminando i conseguenti rischi, nonché di evitare le menzionate code.

Il servizio in questione che ha riscosso numerosi consensi ed adesioni, comporta la corresponsione degli interessi immediatamente dall'accredito e permette agli interessati di riscuotere quando lo desiderano e non nei giorni stabiliti.

La medesima società ha infine comunicato che presso tutte le agenzie postali, sarà quanto prima attivato il « sistema eliminacode » per mezzo del quale sarà possibile diminuire ulteriormente i tempi di attesa agli sportelli.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LABATE, CAMOIRANO, DI ROSA e REPETTO. — *Al Ministro della pubblica*

istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Goethe Institut ha a Genova lunghissima tradizione culturale e formatica e, soprattutto negli ultimi cinque anni, ha provveduto ad investimenti tecnologici e formativi per corrispondere alla domanda culturale proveniente dalla città:

in quale modo possa interloquire con il Ministro tedesco, responsabile degli istituti decentrati negli altri Stati membri della Comunità, per far sì che il Goethe Institut di Genova non sia chiuso. (4-25295)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

Premesso che il Goethe Institut non è un organismo governativo, ma un Ente registrato, sovvenzionato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania, si fa presente che non è previsto per la sede di Genova di detto istituto alcun provvedimento di chiusura.

Nell'ambito di una politica generale relativa alla diffusione della cultura tedesca all'estero, la sede centrale dell'Istituto in parola, a Monaco di Baviera, ha soltanto programmato un ridimensionamento delle attività e del personale nelle sedi all'estero.

Si prevede, pertanto, che a Genova, come già a Palermo e presumibilmente a Torino, rimanga con personale ridotto, un ufficio che svolgerà soltanto attività culturale e non più corsi di lingua, pur rimanendo comunque un importante punto di riferimento nella regione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LENTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

alcuni dipendenti laureati del ministero della pubblica istruzione hanno prestatato servizio all'estero presso gli istituti italiani di cultura a norma della legge n. 604 del 1982;

questi dipendenti, scaduti i sette anni di servizio a cui erano stati assegnati dopo aver superato un apposito concorso, pur avendo svolto il proprio compito in modo meritorio, si sono visti esclusi dalla nuova selezione per l'area di promozione culturale, a differenza del personale nella medesima situazione ma dipendente dallo stesso ministero degli affari esteri;

tale richiesta è riconosciuta fondatamente legittima da funzionari del ministero degli affari esteri, da ordinari di diritto amministrativo, dalle stesse organizzazioni sindacali; anche la nuova « legge Bassanini » aggiunge un ulteriore elemento di legittimità;

considerato, altresì, che l'Italia è chiamata a potenziare l'area di promozione culturale all'estero per i rapidi processi di globalizzazione e competizione in atto e che tale obiettivo verrebbe più facilmente raggiunto dalla utilizzazione di personale che già ha svolto questo lavoro culturale riscuotendo apprezzamento unanime;

inoltre, il personale del ministero degli affari esteri non verrebbe danneggiato e non ci sarebbero aggravii di bilancio —

se non si debbano soddisfare le aspettative di questi operatori culturali che — benché poco numerosi — sollecitano equità nel rispetto del diritto e meritano, perciò adeguati comportamenti da parte della pubblica amministrazione;

se non si ritenga opportuno che anch'essi ottengano la possibilità di svolgere per un secondo periodo il tipo di servizio in cui hanno acquisito una preziosa esperienza, a tal fine se non si ritenga di ammetterli ad un concorso riservato e con le stesse modalità previste dall'articolo 19 della legge n. 401 del 1990. (4-27179)

RISPOSTA. — *Pur convenendo su quanto dichiarato dall'interrogante sull'opportunità di potenziare l'area della promozione culturale all'estero e di non disperdere preziose esperienze, non appare chiaro a quale « personale nella medesima situazione », ma di-*

pendente dello stesso Ministero degli Esteri si faccia riferimento.

I dipendenti laureati del Ministero della Pubblica Istruzione che hanno sostenuto la selezione per esami e titoli ex articolo 1 della legge 604/82 e che hanno prestato, per un settennio, il loro servizio all'estero, presso gli Istituti di Cultura, non hanno potuto partecipare alla recente selezione per venti unità in VII q.f. APC, indetta in applicazione dell'articolo 18, c. 1 d.l.vo 80/98, poiché appartenenti al Comparto Scuola e non al Comparto Ministeri.

Tale comma recita, infatti: « Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza ».

Ai fini tuttavia di porre quantomeno parziale rimedio alle note carenze di organico nell'Area della Promozione Culturale, si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri ha in programma di indire in tempi brevi una seconda « Procedura di mobilità » mirata a selezionare circa 60 unità di personale di livello C1, tenendo conto anche della nuova normativa di cui all'articolo 20 della Legge Finanziaria 2000 che ha individuato una formulazione unica per la mobilità fra Amministrazioni, abolendo la precedente distinzione di cui al succitato articolo 18 c. 1 d.l.vo 80/98.

Il personale oggetto della presente interrogazione potrà, pertanto partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, a questa nuova selezione nell'ambito della quale le professionalità acquisite costituiranno, sicuramente, titoli preferenziali.

Infine, circa la richiesta dell'interrogante di indire un concorso riservato con le stesse modalità previste dall'articolo 19 della legge 401/90, non si può non osservare che tale procedura sarebbe attuabile solo se fosse emanata una norma apposita, considerata la natura transitoria della norma succitata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

attualmente il numero telefonico 12 fornisce solo un numero per un solo abbonato, quindi bisogna ripetere la telefonata (non sempre il numero è libero) per avere un altro numero di altro abbonato;

quindi, per chiedere il numero telefonico di 5 abbonati, si perde una intera mattina, poiché il servizio 12 non funziona bene;

infatti appare assurdo che bisogna ripetere tante volte il « 12 » per quanti numeri si richiedono;

appare quindi opportuno un intervento presso la Telecom affinché si modernizzi e non faccia perdere tempo prezioso agli utenti —:

se non ritenga di intervenire presso la Telecom affinché crei un servizio intelligente;

se non ritenga altresì che appare indispensabile il potenziamento di questo servizio, per eliminare le lunghe ed estenuanti attese. (4-25896)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno significare che il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della Telecom Italia s.p.a., per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, la Telecom s.p.a., interpellata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, ha comunicato che sono in fase di attuazione nuove modalità di fornitura del servizio tramite rete Internet e che sono in programma sistemi di riconoscimento vocale automatico.

Per quanto concerne la fornitura di una sola informazione tramite il servizio « 12 » e l'invio della risposta in maniera automatica, la società ha rappresentato che tale modalità di fornitura del servizio è stata adottata in quanto consente di evadere un maggior numero di richieste e di garantire minori tempi di attesa, anche se la concentrazione

di chiamate in alcune fasce orarie può causare tempi di attesa più lunghi.

La concessionaria ha altresì evidenziato che, nel caso in cui il medesimo utente abbia interesse a ricevere più informazioni, all'interessato è data la possibilità di lasciare il proprio recapito telefonico al servizio 12: il cliente verrà richiamato in un momento successivo da un operatore che evaderà le sue richieste.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

quali assicurazioni possa fornire sulla promessa della società Ente poste di recapitare la posta entro 24 ore, utilizzando il francobollo da 1.200 lire anziché quello da lire 800;

se possa escludere che trattasi di una manovra per sanzionare un aumento, aggirando gli ostacoli;

per quale motivo la società Ente poste dichiari che soltanto l'80 per cento della posta sarà recapitata entro le 24 ore e su quali basi poggia la differenza con il rimanente 20 per cento, che può arrivare (o non arrivare) a destinazione in tempi incerti;

chi saranno i malcapitati, che vedranno le loro lettere penalizzate, cioè non bacciate dalla « fortuna » di essere comprese nell'80 per cento;

se il Ministro ritenga tutto ciò serio e meritevole di fiducia e quali provvedimenti abbia previsto nel caso in cui la società non ottemperi a questa promessa;

se possa poi il Ministro accettare che vi siano cittadini di serie A e di serie B, quelli per i quali la posta verrebbe recapitata entro 24 ore e quelli che dovranno attendere (come già avviene) alcune settimane perché giunga a destinazione.

(4-24540)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso si fa presente che Poste Italiane S.p.a. ha precisato di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porre le basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Le strategie ed i metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati delineati nel piano d'impresa 1998-2002, nel quale particolare attenzione è rivolta alla riorganizzazione del settore recapito, con interventi mirati, in parte già attuati, sia nei centri della rete postale che in quelli di distribuzione, che dovrebbero comportare una drastica riduzione dei tempi di consegna della corrispondenza.

Il decreto 24 maggio 1999 (G.U. n. 128 del 3 giugno 1999), adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, ha istituito il servizio di « corriere prioritario » e rimodulato le tariffe del corriere ordinario; tale decreto, operando la segmentazione dei flussi di corriere tra invii di corrispondenza ordinaria e prioritari secondo parametri di qualità differenziati, mira ad ottenere il puntuale rispetto di elevati « standard » di efficienza migliorando il servizio ed adeguandolo ai livelli dei servizi postali comunitari.

Il 21 giugno 1999 il servizio in parola è stato avviato con l'obiettivo di recapitare, nel giorno successivo alla spedizione, su tutto il territorio nazionale, una percentuale sempre maggiore di invii a partire da un iniziale 70% del corriere relativo all'anno 1999.

Con il decreto menzionato, inoltre, sono stati rideterminati gli obiettivi di qualità, per il triennio 1999-2001, anche per il

corriere ordinario allo scopo di arrivare alla consegna del 95% degli invii entro quattro giorni da quello di impostazione nel 2000, fino al raggiungimento della percentuale del 97%, per lo stesso lasso di tempo, nel 2001.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se non ritenga che l'uso del computer e l'insegnamento della lingua inglese debbano avere largo spazio in tutte le classi della scuola italiana;

come si giustifichi che ancora oggi non si è compresa la necessità di estendere a tutte le scuole, di ogni tipo, l'insegnamento della lingua inglese e l'uso corretto del computer. (4-25452)

RISPOSTA. — *In merito alla questione alla quale fa riferimento l'interrogante si ritiene di dover precisare che è stato e continua ad essere uno degli impegni prioritari del Governo sia lo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riferimento alle seconde lingue delle scuole medie che l'introduzione e la diffusione delle nuove tecnologie didattiche.*

Nell'ambito della prevista autonomia didattica-organizzativa, con il Progetto lingue 2000 l'Amministrazione ha inteso sottolineare l'indispensabilità di garantire e potenziare lo studio di una lingua straniera in ogni ordine e grado di scolarità offrendo a tutti anche l'insegnamento facoltativo ed aggiuntivo di una seconda lingua. A tal fine, la direttiva n. 180 del 19 luglio 1999 ha destinato la cifra di 105 miliardi di lire per il potenziamento ed arricchimento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.

Già nell'ambito sperimentale, ma a fortiori nell'attuale contesto, la lingua inglese, veicolo necessario di comunicazione transnazionale e strumento indispensabile per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, onnipresenti in tutti i settori del lavoro e del vivere quotidiano, gioca un

ruolo di primo piano e si pone come una irreversibile scelta prioritaria, anche se non esclusiva.

Per quanto concerne l'uso ormai diffuso delle tecnologie d'informazione e della comunicazione applicate alla didattica e alla formazione, premesso che il Regolamento in Materia di autonomia scolastica (articolo 4 comma 5 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275) prevede che le istituzioni scolastiche... « favoriscano l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative », si segnala che numerose scuole secondarie superiori sono coinvolte da tempo, a livello sperimentale, nel Piano Nazionale di Informatica. Le tecnologie multimediali, consentendo l'utilizzo di una pluralità di linguaggi, trovano molteplici applicazioni in ambito scolastico. D'altro canto gli indirizzi di studio sono strettamente collegati alle conoscenze e all'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'esigenza di capillarizzarne la diffusione nella didattica di tutte le scuole ha indotto l'Amministrazione a decidere l'avvio del Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (PSTD). L'iniziativa, avviata nel 1997, è destinata a coinvolgere tutte le scuole italiane, dalle materne alle superiori. Per quanto riguarda le scuole dell'obbligo, oltre a prevedersi due sottoprogrammi IA e IB, destinati all'acquisto di attrezzature multimediali rispettivamente per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e per la multimedialità nella didattica, si prevedono due progetti speciali finalizzati all'apprendimento della lingua straniera (inglese per la scuola elementare) con l'uso delle tecnologie didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUMIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è recentemente venuto a conoscenza della situazione relativa a due bambine minori che, a seguito della separazione dei genitori (avvenuta nel 1994) furono affidate dal tribunale di Bari alla madre con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé « previo accordo » con la madre;

la sentenza di separazione è stata inizialmente rispettata, sia pure con difficoltà ed instabilità da parte della madre, che è passata da atteggiamenti di rifiuto categorico agli incontri ad un affidamento facile e prolungato al padre fino al maggio 1998;

da allora la madre, secondo informazioni in possesso dell'interrogante, facendosi scudo del « previo accordo », si rifiuterebbe di far incontrare le bimbe con il padre ed impedirebbe loro in ogni modo di parlare liberamente al telefono con lui o di ricevere corrispondenza epistolare;

sembrerebbe inoltre che la madre abbia più volte percosso e maltrattato le bambine oltre a tenere un atteggiamento di grave disimpegno, anche sul piano educativo, nei loro confronti;

nel giugno del 1998, il padre delle due bambine, ha quindi presentato istanza al tribunale per i minorenni di Bari per la revoca della potestà nei confronti della madre. Poco dopo la presentazione della citata istanza la madre, senza informare l'ex coniuge, si è trasferita in altra città;

dopo quattordici mesi dalla suddetta richiesta di revoca il tribunale per i minori non ha ancora notificato alcun provvedimento, pur avendo il giudice istruttore direttamente verbalizzato, oltre le dichiarazioni di diverse persone, anche quelle delle due bambine che hanno fatto presente i maltrattamenti cui sono sottoposte da parte della madre ed il loro desiderio di vivere con il padre;

in sostanza, non essendoci stato ancora alcun pronunciamento da parte del tribunale per i minori di Bari, sembra che venga permesso il prolungamento di maltrattamenti e di un forte disagio psicologico a danno delle due bambine minori, quando la Carta dei diritti del fanciullo, all'articolo 19 afferma che nessuno può trascurare, abbandonare o maltrattare i bambini e, all'articolo 3, afferma che « gli interessi del bambino devono essere considerati per primi in tutte le decisioni che lo riguardano —:

alla luce di questo caso particolare quali iniziative si intendano assumere per chiarire il riparto di competenze del tribunale per i minorenni e quelle del Tribunale ordinario nei confronti dei minori figli di separati (già sottoposti ad una condizione di grave sofferenza per la separazione dei genitori), al fine di tutelare maggiormente il rispetto dei bisogni e degli interessi dei minori e per eliminare qualsiasi forma di discriminazione fra gli stessi e quali provvedimenti si possano urgentemente adottare per consentire di velocizzare l'esame ed i pronunciamenti dei tribunali per i minorenni sulle delicate istanze presentate di questo tipo. (4-26325)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate con il presente atto ispettivo è stato interessato il competente Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che, con riferimento al caso giudiziario concreto, cui accenna l'interrogazione, ha preliminarmente osservato che non compete a questo Ministero esprimere giudizi e valutazioni sull'operato dell'autorità giudiziaria e che, in ogni caso, qualsiasi eventuale possibilità di acquisizione di informazioni dettagliate è preclusa nella fattispecie, avendo l'interrogante omissso di fornire — con grande ed apprezzabile sensibilità per il diritto di riservatezza — le indicazioni atte all'individuazione dei soggetti interessati.*

Pur tuttavia, in linea generale, relativamente al problema dell'affidamento dei figli minorenni in caso di separazione o del divorzio dei genitori, le pronunce devono sempre coniugare l'interesse superiore dei primi con quello dei secondi, anche quello non affidatario, al fine di permettere a quest'ultimo di poter esercitare i doveri di competenza rispetto alla potestà genitoriale. Ciò, in tutta evidenza, per garantire ai minorenni, già sofferenti per la situazione familiare in cui versano, una sana educazione ed uno sviluppo psico-fisico equilibrato.

Il quesito posto dall'interrogante nel presente atto ispettivo, relativo alla difficoltà di emettere provvedimenti a favore dei minori a causa del « riparto di competenze del tribunale per i minorenni e quelle del tribunale ordinario », trova, attualmente, una parziale risposta nella pratica della media-

zione familiare, peraltro molto utilizzata in alcuni Paesi occidentali, che tende a coniugare l'interesse dei figli e quello dei genitori in fase di separazione o divorzio, e a garantire, al contempo, una misura soddisfacente di rispetto spontaneo degli obblighi assunti tra le parti. Essa, in sostanza, si realizza con l'intervento di specialisti, sulla base della comune volontà dei coniugi di giungere ad una separazione non conflittuale e possibilmente non traumatica per i figli. Non sempre, però, è possibile agire concordemente per raggiungere tale obiettivo, per cui spetta al giudice minorile, che appare — per la specificità professionale — il più idoneo alla trattazione dei casi in questione, cercare, nel rispetto della normativa, le migliori condizioni di tutela dei minori.

In tal senso questo Ministero è impegnato a ricercare ed a favorire, per quanto è di sua competenza ed anche in sede legislativa, tutte le opportunità che consentano l'utilizzazione su vasta scala della mediazione familiare, con particolare attenzione e riguardo alla salvaguardia dei diritti dei figli minorenni nella delicata e difficile circostanza della separazione dei genitori.

Proprio in questa prospettiva, ed anche al fine di soddisfare l'esigenza, del pari prospettata dall'interrogante di « velocizzare l'esame ed i pronunciamenti del tribunale per i minorenni », ho costituito la Commissione di studio che, avvalendosi di esperti in materia minorile, dovrà elaborare una proposta da inserire in uno schema di disegno di legge, istitutivo di un unico organo giudiziario (Tribunale per la famiglia) che riunisca in sé le competenze attualmente attribuite al Tribunale per i minorenni, al Tribunale ordinario e al giudice tutelare, al fine di rendere più semplice e snella tutta la giurisdizione in materia di diritto di famiglia e dei minori.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'organizzazione Reporters sans frontières ha reso noto che a Cuba sei giorno-

listi indipendenti sono stati arrestati tra il 18 e il 27 gennaio 1999;

sono finiti in carcere per reati di opinione Pedro Arguellas Moreu, Maria de los Angeles Gonzalez, Santiago Martinez Trujillo, Jesus Joel Diaz Hernandez, Angel Pablo Polanco, Nancy Sotolongo;

il giornalista Diaz Hernandez, che ha intrapreso lo sciopero della fame e della sete, dopo un processo alquanto sommario, è stato condannato a quattro anni di prigione per evidente violazione delle norme della morale —:

se non ritenga di esperire tutte le azioni possibili al fine di indurre il governo cubano a recedere dalla persecuzione contro gli oppositori;

se non ritenga di intervenire presso il Ministro degli affari esteri dell'Avana per saperne di più sulle condizioni dei prigionieri, facendo valere le aperture di credito fatte dal Governo italiano in favore del regime di Castro. (4-22237)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'interrogante si fa presente che il Governo italiano è ripetutamente intervenuto — e continuerà ad intervenire — a diversi livelli, sia sul piano bilaterale che attraverso l'Unione Europea, per indurre il Governo cubano a recedere dalla persecuzione degli oppositori politici e per chiedere il rilascio dei « prigionieri politici ». Anzi, la pressante richiesta di aperture nel campo dei diritti civili e politici è una costante delle relazioni dell'Unione Europea e dei suoi membri con Cuba, tanto che esiste addirittura una « posizione comune », (allegato in visione presso il Servizio stenografia) dell'U.E. — che ad ogni buon fine si allega — adottata il 2 dicembre 1996, la quale in sostanza condiziona l'approfondimento del dialogo con l'Avana a progressi nel settore delle libertà civili e politiche. Questa posizione comune è soggetta ad una valutazione semestrale per verificare la misura in cui le Autorità cubane vengono incontro alle elementari richieste europee. L'Unione Europea, quindi — attraverso le Ambasciate dei Paesi membri a l'Avana — segue costante-*

mente l'evolversi della situazione interna con un ovvio particolare riguardo ai diritti umani, compresa la libertà di espressione e la condizione dei prigionieri politici.

Nell'estate del 1997 le Ambasciate comunitarie a Cuba hanno addirittura costituito un Gruppo di lavoro sui diritti umani, incaricato specificatamente di monitorare da vicino tutte le questioni connesse e di intrattenere i rapporti con la dissidenza e la società civile cubana nel suo complesso.

In merito al quesito posto nell'ultimo paragrafo dell'interrogazione, secondo quanto confermato anche dalla nostra Rappresentanza a l'Avana, si registra attualmente un particolare inasprimento della posizione delle Autorità di Cuba verso ogni tipo di pressione proveniente dall'esterno, a seguito anche di recenti dichiarazioni del portavoce del Ministero degli esteri cubano secondo cui l'Avana non accetterà più alcuna richiesta di scarcerazione formulata da autorità straniere.

In tale contesto, sembrerebbe opportuno improntare qualsiasi intervento italiano a favore dell'unico giornalista dei sei fermati a metà del gennaio scorso e ancora trattenuto in stato di arresto, a discrezione e soprattutto organizzarlo a livello adeguato. In tal senso il Governo si impegna, attraverso la propria Ambasciata e in collegamento con le altre Rappresentanze dell'U.E., a promuovere ulteriori passi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'insegnante Ugo De Pasquale, formato in lingua inglese, in data 18 marzo 1998 presentava domanda di utilizzazione per l'insegnamento della lingua nelle scuole elementari, presso il 1° Circolo Didattico di Battipaglia;

nonostante la domanda fosse stata presentata prima della definizione dell'or-

ganico di diritto per l'anno scolastico 1998/99, il direttore didattico non riteneva di assegnare al De Pasquale l'insegnamento anche della lingua inglese;

l'insegnante presentava reclamo al provveditorato agli studi di Salerno;

successivamente su richiesta di chiarimenti da parte dei funzionari del provveditorato, il dirigente del 1° circolo di Battipaglia in una nota scritta sosteneva di non aver utilizzato il De Pasquale per esplicita volontà dello stesso, dichiarazione che contrasta con la domanda scritta prodotta nei termini dall'insegnante;

ritenendo tale comportamento lesivo dei propri diritti il De Pasquale in data 26 ottobre 1998 produceva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto la circolare Direlem divisione VI protocollo 2323 dell'8 luglio 1998 ad oggetto: Organico funzionale di circolo. Posti istituiti per la realizzazione progetti per l'insegnamento delle lingue straniere» al comma 2 recita... «atteso che i posti sopracitati, di regola, sono stati istituiti nei circoli didattici che ne hanno fatto espressa richiesta e nei quali sussistevano fondate previsioni di realizzabilità dei progetti, tra cui, in primo luogo, la presenza di docenti formati e disponibili all'insegnamento delle lingue straniere in qualità di specialisti —:

quali provvedimenti intenda adottare per accelerare l'iter del procedimento in corso affinché il De Pasquale possa essere reintegrato nell'organico nel corso dell'attuale anno scolastico;

se non ritenga indispensabile predisporre un'indagine amministrativa per verificare la legittimità dell'operato del direttore didattico del 1° circolo di Battipaglia e del provveditorato agli studi di Salerno.
(4-23877)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.

L'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 14.1.1988, all'articolo 26, dispone che i posti

di specialista di lingua straniera istituiti presso le Direzioni Didattiche vanno coperti con insegnanti in possesso di idoneo titolo di formazione e richiedenti, nei termini prescritti dalla stessa Ordinanza, il trasferimento per tale tipologia di posti: i docenti titolari di posto comune hanno diritto alla precedenza assoluta per il trasferimento sui posti di lingua straniera disponibili nel Circolo di titolarità.

Tanto premesso, si precisa che l'insegnante De Pasquale Ugo, regolarmente formato per l'insegnamento della lingua inglese, non ha prodotto domanda di trasferimento al Provveditore agli studi di Salerno per i tre posti di lingua istituiti nel I circolo di Battipaglia, dove è titolare di posto comune e per i quali avrebbe beneficiato di precedenza assoluta.

Al termine del movimento magistrale per l'anno scolastico 1998/99, i citati tre posti di lingua inglese sono risultati assegnati ad altrettanti docenti specialisti e, perciò, all'insegnante De Pasquale Ugo è stato possibile affidare l'insegnamento della lingua inglese nelle sole classi del modulo di appartenenza.

Avverso la mancata utilizzazione in qualità di specialista, il docente in parola ha proposto reclamo al Capo dell'Ufficio scolastico provinciale che lo ha respinto, per le motivazioni indicate in premessa, con decisione del 7.10.1998 n. 14183, a sua volta impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente.

Per completezza di informazione si precisa che l'insegnante De Pasquale Ugo risulta collocato a riposo con decorrenza 1.9.1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MALGIERI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la mancanza di informazioni precise sugli stanziamenti provenienti dal capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri n. 3583 stanziati per l'indennità ai profughi ha motivato la formale richiesta avanzata da Bruno Zoratto, consigliere del

Consiglio generale italiani all'estero con lettera datata 18 marzo 1999 e inviata alla senatrice Patrizia Toia, Presidente del Cgie, che non ha ottenuto risposta;

i numerosi solleciti, effettuati dallo stesso segretario Cgie ministro plenipotenziario Torquato Cardilli agli uffici interessati, non hanno provocato nessuna reazione —:

per quali progetti e per quali iniziative siano stati devoluti i finanziamenti e a quali profughi siano stati concessi nell'ultimo triennio contributi provenienti dal capitolo di bilancio Mae sopracitato.

(4-26950)

RISPOSTA. — In relazione alla questione sollevata dall'interrogante si precisa quanto segue. I profughi italiani che facciano rientro sul territorio nazionale e che versano in stato di bisogno — espressamente dichiarato dalle Autorità diplomatico-consolari italiane per ciò che concerne le condizioni economiche degli interessati nel Paese di provenienza ed accertato dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda le condizioni economiche nel territorio italiano — hanno diritto alle provvidenze previste dalla legge n. 763 del 1981, come emendata dalla legge n. 344 del 1991

In base a tali norme, ai profughi che stabiliscano in Italia la loro residenza entro tre mesi dalla partenza dal Paese di provenienza spetta, in particolare, un'indennità di sistemazione una tantum di L. 4.000.000, oltre ad un contributo straordinario pro capite di L. 40.000 al giorno per un periodo massimo di tre mesi. Tali contributi sono erogati dalla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo ove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.

Ai profughi è inoltre riservata una quota non inferiore al 20% degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare, e la precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato per la ripresa dell'esercizio delle attività lavorative a carattere commerciale, artigianale ed industriale svolte nel Paese di pro-

venienza. Viene inoltre prevista una deroga ai limiti d'età per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro da parte di enti pubblici economici, di imprese e di loro consorzi, nonché di datori di lavoro iscritti negli albi professionali.

I fondi stanziati consentono inoltre la corresponsione ai profughi di un'indennità una tantum di L. 4.000.000 per il reinserimento nel Paese estero di provenienza nonché al finanziamento delle spese per il loro rientro, qualora esso abbia luogo non oltre due mesi dopo la cessazione dello stato di necessità al rimpatrio dal Paese interessato.

Nel quadro delle provvidenze previste dalle succitate norme in favore dei profughi italiani che versano in stato di bisogno, il Ministero degli Esteri gestisce un capitolo di bilancio, il capitolo 3583, per un ammontare di L. 600.000.000 annui.

Per ciò che concerne i finanziamenti devoluti nell'ultimo triennio, nel 1997 non sono state avanzate domande di contributi per il reinsediamento; nel 1998 l'indennità di cui trattasi è stata corrisposta ad un connazionale mentre al trentuno dicembre del 1999 non è pervenuta alcuna richiesta al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MANTOVANI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

risulta che l'Ambasciata italiana a Cuba, richieda ai cittadini cubani invitati da italiani a trascorrere un periodo di vacanze in Italia, il deposito bancario nominativo di 1.500.000 di lire come condizione indispensabile per rilasciare il visto d'ingresso nel nostro paese;

se si tiene conto del costo e delle difficoltà per le pratiche richieste dalle autorità cubane, della documentazione necessaria per la concessione del visto d'ingresso in Italia, del pagamento del viaggio aereo andata e ritorno, nonché il costo della pratica assicurativa della persona invitata eccetera questa imposizione obbli-

gatoria rende più difficile e fastidioso il trattamento che viene riservato ai cittadini cubani invitati dalle famiglie italiane;

tale deposito obbligatorio risulta inoltre vessatorio per i cittadini italiani regolarmente sposati con donne ed uomini cubani che vivono in Italia (già oltre 3000), qualora invitassero i loro parenti a trascorrere nel nostro paese un periodo di ferie —:

in forza di quali disposizioni di legge si richieda questo deposito che appare all'interrogante come una ingiustificata vessazione;

se tale deposito sia richiesto anche nei confronti degli altri cittadini stranieri non comunitari invitati da famiglie e cittadini italiani nel nostro paese o se invece si applichi esclusivamente ai cittadini di Cuba;

se non ritenga opportuno impartire istruzioni alla nostra ambasciata all'Avana tali da rimuovere questa richiesta di deposito bancario per la concessione del visto. (4-27141)

RISPOSTA. — a) *Secondo la normativa vigente in materia (articolo 4 comma 3 del Testo Unico n. 286/98) un cittadino extracomunitario che chiede un visto d'ingresso deve dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno; la somma di cinquantamila lire giornaliere è stata fissata in attesa che il Ministero dell'Interno emani la direttiva prevista dal suddetto articolo; tale somma costituisce un deposito cautelativo che può essere ritirato dal beneficiario straniero una volta giunto in Italia ovvero dall'invitante qualora il suo invitato, per motivi di varia natura, non giunga più in Italia. Il deposito in questione non viene richiesto nei casi in cui il visto sia a beneficio di coniugi di cittadini italiani;*

b) *l'invito da parte di un cittadino italiano, a norma degli accordi di Schengen, viene considerato solo ai fini della dimostrazione dell'effettiva finalità del viaggio ma non può sostituire il possesso dei mezzi di*

cui al punto a) che devono essere autonomi ovvero messi a disposizione della stessa persona che invita;

c) *la misura di cui sopra è applicata nei confronti di tutti i cittadini extracomunitari a prescindere dalla loro nazionalità;*

d) *il deposito bancario o garanzia in parola è pertanto uno strumento che, non solo non discrimina il cittadino cubano, ma gli permette l'ingresso in Italia e nello spazio Schengen.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio di Rignano Garganico, provincia di Foggia, è situato il giacimento paleolitico di Grotta Paglicci, di fama internazionale per la ricchezza dei reperti rinvenuti risalenti al periodo del paleolitico superiore ed inferiore, comprendenti scheletri umani, graffiti su ossa, su pietra e su lastre calcaree, pitture parietali, focolari, industrie litiche ed altro ancora;

l'attività di scavo coordinata dal professor Arturo Palma di Cesnola, del Dipartimento di archeologia dell'Università di Siena, subisce continue interruzioni per via dei tagli dei fondi operati dal ministero per i beni culturali e ambientali;

l'ultimo taglio di finanziamento impedisce di realizzare lo scavo più importante riferito al deposito più arcaico del giacimento, il cosiddetto « Riparo esterno », dove si prospetta di portare alla luce reperti risalenti a circa cinquecentomila anni fa e, forse, addirittura oltre. D'altro canto è stata prevista da parte del comune di Rignano Garganico una spesa di 450 milioni per la realizzazione di una strada di accesso che allo stato attuale, senza la previsione di un piano organico di valorizzazione e di tutela del sito, comporterebbe solamente un indiscriminato incre-

mento di visitatori che danneggerebbe le pitture parietali a causa dell'alterazione inevitabile del microclima nella grotta provocato dalle visite;

l'abbandono delle attività di ricerca significa lasciare il sito alla mercé degli scavatori clandestini alla luce della valenza nazionale ed internazionale acquisita ormai dal sito a causa della ricchezza dei ritrovamenti;

la questione di assicurare da parte ministeriale i necessari finanziamenti appare fondamentale alla luce delle seguenti circostanze: a) la Grotta è fuori dai confini del Parco nazionale del Gargano e quindi non può da questo trarre i fondi necessari; b) la Comunità montana del Gargano, che pure in passato aveva contribuito agli scavi, attualmente nulla ha disposto finanziariamente in merito; c) lo stesso Comune di Rignano Garganico è impossibilitato per deficienze di bilancio a disporre i necessari fondi. In conclusione se non perverranno nuovi fondi il futuro della Grotta Paglicci sarà contrassegnato dall'oblio dei più, con esclusione degli scavatori clandestini, ed il nostro patrimonio culturale subirà una grave privazione —:

quali provvedimenti ritengano di prendere per salvaguardare il sito preistorico;

quali iniziative intendano assumere al fine della ripresa della campagna di scavi e degli studi relativi;

se non ritengano opportuno inserire il sito della Grotta di Paglicci all'interno del Parco nazionale del Gargano;

se non ritengano indispensabile per proteggere il sito preistorico, accogliere la proposta avanzata dal Comitato Pro Grotta Paglicci, di allestire un vero e proprio museo nel comune di Rignano Garganico, fruibile da turisti e studiosi, contenente reperti ritrovati nella grotta e, riprendendo quanto realizzato in Francia, a Lascaux, di creare una fedele ricostruzione della stessa grotta, che l'esperienza francese mostra positiva, come testimonia il mezzo milione di visitatori l'anno;

se, in conclusione, non ritengano quanto mai urgente ed utile promuovere un incontro con tutti i soggetti locali, istituzionali, culturali e dell'associazionismo, interessati e coinvolti, per definire un ponderato piano organico d'intervento che, con il contributo di tutti, abbia come finalità la salvaguardia del sito e, per renderne compatibile la fruizione turistica, la realizzazione di strutture museali del tipo indicato in premessa. (4-16758)

RISPOSTA. — L'interrogazione riguarda l'inserimento del Giacimento paleolitico di Grotta Paglicci nel Parco Nazionale del Gargano.

Nel mese di novembre 1998, presso il Servizio Conservazione della Natura, si è tenuta una riunione con i sindaci dei comuni del Parco, nella quale si è concordato di avviare tavoli tecnici per la revisione del perimetro del Parco stesso, così come richiesto dai singoli comuni con apposite deliberazioni consiliari pervenute in data 3 febbraio 1998, mediante comunicazione dell'Ente parco interessato, al Ministero dell'Ambiente.

In seguito, sulla base della discussione circa i termini di accettabilità delle varie proposte e di quanto complessivamente emerso in sede di tavoli tecnici, alcuni sindaci hanno inviato nuove proposte di modifica del perimetro del Parco.

Il Comune di Rignano Garganico, in particolare, ha richiesto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, l'inserimento all'interno del Parco Nazionale del Gargano, tra l'altro, del sito archeologico in oggetto.

La richiesta, più organica rispetto ad altra precedente, prevedeva l'inclusione di una significativa porzione del territorio comunale, limitrofa agli attuali confini dell'area protetta.

Tale porzione risulta particolarmente importante sia da un punto geomorfologico, per la presenza di grotte, doline e cavità che attestano segni di frequentazione umana preistorica, sia per la presenza di eccezionali valori naturalistici testimoniati dalla individuazione nell'area di due siti di importanza comunitaria « Bosco Janculia-Monte Castello » (IT 9110027) e « Valloni e Steppe

Pedegarganiche » (IT 9110008) in cui ricade per l'appunto la « Grotta di Paglicci ».

Sulla base dell'istruttoria tecnica che è seguita, in particolare la proposta del comune di Rignano Garganico è stata valutata positivamente.

In un successivo incontro, tenutosi in data 14 settembre 1999 presso il Servizio Conservazione della Natura, alcuni comuni, e fra questi anche quello di Rignano Garganico, hanno ulteriormente definito l'area del parco prevista nei rispettivi territori comunali. Nel caso specifico del comune di Rignano Garganico il sito archeologico in oggetto risulta comunque ricompreso all'interno del nuovo perimetro proposto per il Parco.

Attualmente l'intero procedimento amministrativo finalizzato alla definizione di una nuova perimetrazione per il Parco Nazionale del Gargano risulta in corso, attenendosi scrupolosamente nel suo iter a quanto previsto dalla specifica normativa vigente (Leggi 391/94, 426/98, Dlg. 112/98).

Si aggiunge inoltre che il Ministero dell'Ambiente con delibera CIPE del 1994, determinava l'attuazione del Piano Triennale per la tutela Ambientale 94/96 nel quale veniva approvato un progetto per l'Istituzione di un centro di Ricerca e Studi per la valorizzazione di Grotta Paglicci e del paleolitico esistente nel Parco del Gargano (scheda progetto E19), per un importo complessivo di lire 1.000.000.000, comprendente il 40% dello stesso destinato all'occupazione nonché alla ripresa degli scavi archeologici di Grotta Paglicci.

Per quanto riguarda il progetto relativo alla costruzione di una strada cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente, secondo quanto riferito dal Comune di Rignano, che tale progetto, approvato con delibere n. 28 e 29 dell'11 maggio 1998 del Commissario Straordinario, non prevedeva affatto la costruzione della strada bensì la ripresa degli scavi archeologici con circa 800 giornate lavorative, la catalogazione dei reperti, la formazione professionale, la creazione di una banca dati informatica, l'allestimento dell'ex palazzo Municipale a Museo Comunale Civico, nonché lavori di impianti elettrici di adeguamento alle norme antin-

condio, antifurto e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MARRAS. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere - premesso che:

da notizie apparse di recente sulla stampa sembrerebbe che è imminente la cessione dall'ente Poste spa alle imprese private del settore del recapito pacchi;

in base a questo piano il servizio di recapito pacchi non sarà gestito più dall'azienda in via diretta, ma soltanto attraverso le controllate SDA e la società Bartolini di cui la stessa SDA ha di recente acquistato il 20 per cento del capitale;

si teme che tale passaggio di competenze potrà comportare nel prossimo futuro una riduzione del personale nell'ambito dell'ente Poste spa -:

se tali informazioni corrispondano al vero;

quali provvedimenti intenda porre in essere affinché il passaggio di competenze sopra descritto avvenga in modo tale da preservare i posti di lavoro nell'ente Poste spa. (4-26415)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane S.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, come previsto dal piano di impresa, presentato nel luglio 1998, si è proceduto all'acquisizione del gruppo SDA per raggiungere una quota di mercato sufficiente per competere con i principali ope-

ratori internazionali che controllano la maggior parte del mercato italiano.

In riferimento al settore pacchi la medesima società ha precisato che, poiché negli ultimi due anni erano state registrate perdite molto consistenti, l'azienda ha cercato di realizzare un rilancio dell'attività in tale settore che è articolato in varie fasi la prima delle quali è stata appunto l'acquisizione del cento per cento delle azioni della SDA e, attraverso quest'ultima, di una quota del 20 per cento del gruppo Bartolini.

L'obiettivo di creare un'unica divisione pacchi e corriere espresso — che sarà raggiunto attraverso ulteriori ristrutturazioni, integrazioni e specializzazioni da realizzare in tempi rapidi — costituirà pertanto uno dei punti di forza del gruppo Poste Italiane che punta ad un'affermazione anche in campo europeo in competizione con operatori di livello internazionale che, da tempo, si muovono alla conquista di quote di mercato in tale settore attraverso un'aggressiva politica di acquisizioni.

Sotto il profilo organizzativo l'operazione suddetta ha comportato un ampliamento dei servizi offerti, la realizzazione di rilevanti sinergie lavorative e conseguenti economie operative che si inquadrano coerentemente nel piano di rilancio dei servizi e di raggiungimento di risultati economicamente competitivi; in termini di occupazione complessiva il settore del corriere espresso di Poste Italiane (SDA e posta celere) — ha concluso la ripetuta società — ha creato e creerà in futuro nuovi posti di lavoro ed il personale prima impegnato in attività che attualmente vengono svolte dalla SDA è stato già adibito ad altre funzioni all'interno della medesima società Poste.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MATRANGA. — Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a Palermo sono deceduti tre bambini in tre giorni per le conseguenze di un attacco influenzale;

ormai è dilagata la psicosi, tra i genitori, a ricoverare i figli non appena la febbre si alza di qualche grado;

i reparti di pediatria sono ormai saturi in ogni ordine di posto;

negli ambienti chiusi, il contatto stretto con altre persone e le basse temperature sono fattori che favoriscono il diffondersi dell'influenza —:

quali eventuali iniziative abbiano intenzione di assumere per tenere alta la sorveglianza sul fenomeno di emergenza creatasi e per far sì che la situazione non dilaghi in panico;

se non sia il caso di valutare l'ipotesi di chiudere per qualche giorno le scuole intervenendo d'urgenza per provvedere ad installare gli impianti di riscaldamento in quei plessi che non ne sono stati dotati e si trovano allocati in strutture precarie.

(4-22414)

RISPOSTA. — In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Provveditore agli Studi di Palermo ha precisato che avendo seguito costantemente e con la massima attenzione l'evolversi della situazione determinata dall'influenza — il cui fenomeno si è tuttavia ben presto ridimensionato — ha ritenuto non necessario disporre la chiusura generalizzata della scuola.

Il medesimo Provveditore ha fatto presente al riguardo che la competente azienda sanitaria locale non ha fatto alcuna richiesta di interventi preventivi e che dai dati in possesso del comune è emerso, anche, che pochissimi dei circa 300 plessi scolastici della città erano privi di adeguato impianto centralizzato e che le aule delle scuole che non erano dotate di tali impianti disponevano di stufe che assicuravano adeguata temperatura.

Ulteriori informazioni pervenute dall'Ufficio Scolastico Provinciale hanno inoltre fatto sapere che l'Amministrazione comunale di Palermo ha dato incarico per la predisposizione di progetti di adeguamento

di circa 50 plessi scolastici da realizzarsi non appena saranno reperite le necessarie risorse finanziarie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MESSA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i sindacati dei postelegrafonici hanno proclamato lo stato di agitazione del personale;

l'azienda, per risanare i conti e diventare più competitiva, pare essere intenzionata a ridurre il costo del lavoro e ad incrementare la produttività;

non si è ancora proceduto al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto alla fine del 1997;

il bilancio dell'azienda, in rosso di 2.649 miliardi, dovrebbe essere riportato in attivo nel 2002;

sono stati ipotizzati, rispetto al nuovo piano d'impresa, 15.000 dipendenti in esubero;

il traffico postale si è ridotto dagli 8,6 miliardi di pezzi recapitati nel 1990 ai 5,9 del 1997 —;

se non ritenga giustificate le critiche delle organizzazioni sindacali al piano d'impresa;

se siano previsti processi di mobilità interna del personale ed il blocco del *turn over*;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare che i dipendenti siano penalizzati dal processo di ristrutturazione. (4-24153)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane S.p.A. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha precisato che il piano di impresa 1998-2002, che contiene utili iniziative mirate al risanamento finanziario e al miglioramento del livello produttivo al fine di porre le basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore, indica, tra i principali strumenti per il risanamento dell'azienda l'abbattimento del rapporto costo personale — ricavi. Ciò impone l'adozione di determinate soluzioni operative che permettano di riequilibrare ragionevolmente tale rapporto.

In tale contesto è da porsi l'impegno della società a procedere alla riorganizzazione dei propri servizi al fine di pervenire al recupero della produttività e dell'efficienza per meglio posizionarsi nel mercato.

In particolare, la società sta attuando un progressivo riposizionamento del personale resosi disponibile per effetto dei meccanismi di mobilità posti in essere, al fine di conseguire, in tutti i punti della rete, un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che rispondono alle effettive esigenze della clientela.

Ciò in linea con l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 17 febbraio 1999 e successivamente integrato il 1° aprile 1999, con cui sono state stabilite le modalità per il ricollocamento sul territorio del personale interessato alle procedure di mobilità collettiva.

La razionalizzazione dell'impiego del personale e la riorganizzazione aziendale, consentiranno di raggiungere il duplice obiettivo di migliorare i servizi di quei settori che risultano carenti di addetti e di conseguire l'assorbimento del « *turn-over* ».

Inoltre, la società ha precisato che non sono previsti, al momento, tagli al personale, ma soltanto l'assorbimento di quello precario e il riposizionamento del personale presso altre strutture.

Per quanto concerne il rinnovo del contratto di lavoro, la società ha comunicato che la trattativa è ancora in corso.

Quanto al deficit del bilancio, cui è fatto cenno nell'atto parlamentare, la società ha precisato che si tratta di risultati del bilan-

cio dell'anno 1998 le cui perdite ammontavano a 2650 miliardi, con uno scostamento di 650 miliardi in più rispetto alla previsione di 2000 miliardi contenuta nel piano d'impresa.

La suddetta cifra era inoltre comprensiva di 540 miliardi per oneri di ristrutturazione e di 190 miliardi richiesti per la copertura di oneri derivanti da vertenze in corso.

In fine, circa la riduzione del traffico postale registrata dal 1990 al 1997, la società ha precisato che i valori cui fa riferimento l'interrogante, non possono essere confrontati direttamente, poiché i parametri di riferimento sono diversi nei due periodi.

I dati del 1990 scaturiscono da stime e da analisi basate su diverse fonti interne, in quanto l'azienda non disponeva di un metodo di rilevazione sistematica dei volumi di traffico e adottava la lavorazione promiscua dei prodotti.

Il volume di traffico postale registrato nell'anno 1997, scaturisce, invece, da dati pubblicati nel piano d'impresa 1998-2002, che si avvale di rilevazioni precise.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MIGLIORI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere — premesso che:

l'ospedale psichiatrico giudiziario Opg di Montelupo Fiorentino (Firenze), rispetto ad un organico di agenti di polizia penitenziaria di circa 136 unità si trova oggi a disporre di meno di 89 unità a fronte di una popolazione carceraria di quasi 200 unità;

tale situazione risulta estremamente grave sotto il profilo della sicurezza nell'ambito del turno notturno dove 7 agenti debbono assicurare la tutela dell'incolumità personale con enormi difficoltà a rischio di eventi di aggressione tra i reclusi e nei confronti degli agenti;

la Fortezza medicea di Montelupo Fiorentino è in situazione edilizia non ot-

timale ai fini istituzionali dell'Opg con particolare riferimento alla stessa caserma degli agenti;

la penuria di personale rende difficoltoso e pericoloso lo stesso lavoro dei 30 infermieri professionali ivi operanti;

a differenza degli altri Istituti, anche toscani, né il Ministro competente né il Sottosegretario con delega hanno ritenuto opportuno visitare in questa legislatura l'Opg —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere onde assicurare all'Opg di Montelupo un numero adeguato di agenti di polizia penitenziaria comunque non inferiore alle 136 unità dell'organico previsto. (4-25636)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che ha al riguardo preliminarmente rappresentato che effettivamente le condizioni strutturali della caserma agenti dell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino sono mediocri.

Tuttavia, i vincoli (artistici-storici-paesaggistici) cui è sottoposta la struttura, non consentono di eseguire quegli interventi sostanziali di miglioramento di cui necessita.

Il citato Dipartimento ha comunque assicurato che sarà interessato il locale Provveditorato Regionale affinché per quanto possibile, anche riguardo alle disponibilità finanziarie disponibili, siano programmati interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche della caserma.

Per quel che riguarda gli arredi di quest'ultima, la Direzione ha fatto presente che sono quelli previsti dalla normativa vigente e che le loro condizioni d'uso sono buone.

Per quanto concerne il personale, il predetto Dipartimento ha rappresentato che il rapporto tra le necessità custodiali e di assistenza dei ristretti e l'attività del personale di Polizia penitenziaria ivi in servizio, appare sufficientemente equilibrato anche alla luce delle osservazioni formulate dal Provveditore Regionale di Firenze che, nel delineare le esigenze organiche degli istituti

dipendenti, ha considerato sufficiente, per il suddetto O.P.G. un incremento di sole 4 unità.

Al riguardo è stato infine rappresentato che sarà comunque cura del competente Ufficio dell'Amministrazione penitenziaria, valutare, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità di procedere a nuove assegnazioni nei termini richiesti.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MITOLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

le province autonome di Bolzano e di Trento insieme al *Land Tirol* (Austria) hanno dato vita nei mesi scorsi al Gruppo europeo di interesse economico (Geie) che avrà come compito, nelle intenzioni dei promotori e finanziatori istituzionali, quello di organizzare la partecipazione dei tre enti (due italiani ed uno austriaco) all'Esposizione universale di Hannover (*Expo 2000*) in Germania. Si tratta di una rassegna a cui partecipano in veste ufficiale le rappresentanze nazionali. Da notizie di stampa sempre più insistenti risulta che la partecipazione all'*Expo* di Hannover delle province di Bolzano e Trento unitamente al *Land Tirol* avverrà anche in assenza del preventivo assenso da parte del Commissario generale per le esposizioni universali e più in generale delle « autorità italiane ». Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'assessore al turismo della provincia di Bolzano Werner Frick e dall'assessore alla cultura del *Land Tirol* Fritz Astl fanno riferimento insistentemente al concetto di « regione europea del Tirolo-Euroregion Tirol », con il quale viene definita la forma di partecipazione di Bolzano, Trento ed Innsbruck ad Hannover;

indipendentemente dalla costituzione del Geie, l'impegno attuale di somme e l'avvio delle procedure amministrative per la pratica realizzazione degli obiettivi dello stesso Geie raffigura secondo l'interrogante un'inaccettabile, onerosa e rischiosa esposizione finanziaria per le province di Bol-

zano e Trento considerato il fatto che lo sforzo profuso all'estero dalle due province italiane appare vincolato ad un preliminare assenso da parte delle autorità italiane, assenso che ancora manca;

l'iniziativa unilaterale delle province di Bolzano e Trento sembrerebbe prefigurare una volontà politica in netta contraddizione con la posizione dello Stato italiano e di quello austriaco riguardo la costituzione di una regione europea definita « del Tirolo » (dichiarazioni dell'assessore alla cultura del *Land Tirol* Fritz Astl che riferendosi allo stand unico di Bolzano, Trento ed Innsbruck ad Hannover ha sostenuto: « Noi abbiamo un chiodo fisso, *L'Expo* di Hannover del 2000; là ci ritroveremo con l'Alto Adige in un unico pavillon presentandoci come Regione europea del Tirolo », da *Die Presse* - 17 dicembre 1998) —;

come si giustifichi proceduralmente e se sia possibile la costituzione del « Geie per la partecipazione all'*Expo* 2000 di Hannover » prima dell'intesa preliminare con le autorità di parte nazionale italiana (Ufficio del commissario generale per le esposizioni universali presso il ministero degli affari esteri);

se — come è stato affermato — il « silenzio » da parte delle autorità italiane debba essere considerato « un silenzio assenso » alla partecipazione delle due province di Bolzano e Trento insieme al *Land Tirol* ad Hannover;

se sia vero che della questione è stato interessato il Ministro dell'interno e in caso di risposta affermativa in quali forme e che cosa abbia risposto. (4-23509)

RISPOSTA. — Nel corso del 1998 le province autonome di Trento e Bolzano hanno provveduto, rispettivamente con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, ad approvare le normative necessarie ad aderire alla costituzione di un gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) per la parte-

cipazione alla manifestazione EXPO 2000, che si terrà dal 1° giugno al 31 ottobre ad Hannover.

Ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, tali norme sono state comunicate ai Commissari del Governo in Trento e in Bolzano per essere sottoposte all'esame del Governo. Successivamente, le norme in questione sono state promulgate e visitate secondo legge e quindi pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In attuazione delle suddette leggi provinciali l'11 gennaio 1999 è stato costituito il G.E.I.E. del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che reca le norme per l'applicazione del regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, in attuazione dell'articolo 17 della legge 29.12.1990, n. 428.

Secondo quanto riferito al Ministero dell'Interno dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, sia il Presidente della Giunta provinciale che l'Assessore provinciale al Turismo hanno più volte ribadito che la partecipazione congiunta di Trentino, Alto Adige e Tirolo all'Expo 2000 si configura come un'iniziativa promozionale sia dell'economia che del turismo locali e non ha connotazioni politiche.

Da ultimo, il Commissario Generale per le Esposizioni Mondiali ha espresso parere negativo riguardo alla partecipazione delle due Province Autonome al di fuori del Padiglione italiano.

Infine, nel corso della seduta svoltasi alla Camera dei Deputati in data 12 gennaio 2000, l'Onorevole Luciano Caveri, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, ha sottolineato in sede di discussione dell'ordine del giorno n. 9/6070/4, che si verificano quotidianamente casi di partecipazione regionale o provinciale a fiere europee o mondiali e che tale materia, regolata per legge rientra nel novero delle iniziative aventi riflessi al di fuori del territorio nazionale consentite alle regioni.

Il Sottosegretario Caveri ha aggiunto potersi ritenere che, nel caso specifico della Fiera di Hannover, l'accettazione da parte del Governo sia avvenuta nel momento in cui è stato apposto il visto ufficiale alle due leggi provinciali che hanno previsto chia-

ramente, in modo non occulto, la partecipazione delle due province alla Fiera in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

NAPOLI, MALGIERI e BENEDETTI VALENTINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

lo sport ha un ruolo importante nella corretta educazione dei giovani;

la scuola, seconda istituzione educativa dopo la famiglia, ha il compito di cogliere il valore formativo e pedagogico dello sport nei giovani;

spesso le iniziative scolastiche assunte dai docenti di educazione fisica non vengono incoraggiate ed incentivate da normative adeguate;

tra i vari compiti che quotidianamente sono richiesti alle istituzioni scolastiche si è sempre dimenticato di prevedere una necessaria e nuova pianificazione scolastica in campo sportivo;

spesso si è voluta annullare la distinzione tra i ruoli dell'educazione allo sport e la pratica agonistica;

l'aver demandato al Coni gli impegni che lo Stato avrebbe dovuto far propri in termini educativi ha prodotto grandi disattenzioni nella creazione delle strutture edilizie scolastiche, che in gran parte e soprattutto nel Mezzogiorno del nostro Paese, mancano di adeguate palestre utili all'attuazione della pratica sportiva;

appare importante impartire allo studente, attraverso insegnanti specializzati, una corretta istruzione, fin dagli anni dell'infanzia, in modo da prevenire o correggere difetti comportamentali;

l'educazione fisica deve essere rivolta a tutti in modo polivalente e non selettivo, per avviare all'attività sportiva chi è più

idoneo, anche senza sollecitare necessariamente gli studenti verso alti livelli agonistici;

l'educazione fisica prevede lo svolgimento di programmi che hanno come finalità la valorizzazione dell'alunno sotto diversi profili, come quelli morfologico-costituzionali, intellettuale-cognitivi, affettivo-morali che, intersecandosi l'un l'altro, evidenziano la personalità dell'alunno;

a fronte di quanto sopra nell'ambito di tutte le innovazioni poste in essere in campo scolastico, viene costantemente sottovalutato l'insegnamento dell'educazione fisica;

voci insistenti parlano di un probabile inserimento dell'educazione fisica tra le materie facoltative negli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori;

la professionalità del docente di educazione fisica viene spesso mortificata —:

se non ritenga indispensabile la presenza dell'insegnante di educazione fisica fin dalla scuola materna, non solamente relegata alla mera consulenza, ma in stretto collegamento progettuale con le attività svolte dagli insegnanti curricolari, affinché venga assicurata una adeguata matricità di base;

se non ritenga necessario ridefinire i ruoli e la professionalità dei docenti di educazione fisica attraverso una ristrutturazione delle cattedre in questione, adeguandole alle norme scolastiche europee;

se non ritenga di dover prevedere l'inserimento delle ore di gruppo sportivo nell'orario di cattedra;

se non ritenga di destinare adeguate risorse per strutture, infrastrutture e per il funzionamento dei singoli progetti sportivi. (4-21641)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si premette che alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 59/97, in raggiungimento del successo scolastico, che è obiettivo prioritario del nuovo sistema formativo scolastico, potrà realiz-*

zarsi sia attraverso l'introduzione da parte delle istituzioni scolastiche, dotate di autonomie, di precisi percorsi programmatici che tengano in particolare considerazione le esigenze formative degli studenti (non esclusivamente riferite ai contenuti ma anche agli aspetti relazionali, emozionali e psicologici), sia attraverso la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola, sia attraverso il processo di valorizzazione della scuola come centro di vita culturale e sociale aperta al territorio (l'assunzione delle attività integrative complementari come parte integrante dei curricoli favoriscono tale processo).

In questa logica si inserisce il protocollo siglato con CONI e reso attuativo con la C.M. 466/97 volto ad un confronto propositivo dal quale potranno scaturire contributi culturali che si inseriscano nel progetto educativo scolastico e che consentano all'educazione fisica di svolgere il suo ruolo curricolare più adeguato e svincolato da una dimensione oggi eccessivamente sportiva.

Al fine di sostenere la promozione di una nuova cultura educativa dello sport scolastico, il Ministero ha attivato un programma denominato « Perseus » che costituisce un primo progetto finalizzato ad una valorizzazione stabile e consolidata dell'educazione motoria fisica e sportiva.

Il programma parte dalla constatazione dell'affermazione nella cultura contemporanea di nuovi significati di corporeità, di movimento e di sport nonché dalla crescente richiesta di attività motoria e sportiva.

Il progetto « Perseus » è stato disegnato con una impostazione unitaria pur essendo articolato modularmente. Il sottoprogramma « Hermes » è riservato alla scuola materna ed elementare e mette in risalto il linguaggio del corpo come espressione della personalità del bambino e come possibilità di manifestare la qualità dei suoi rapporti con l'ambiente.

Il sottoprogramma prevede l'inserimento nei Circoli didattici di un consulente di Educazione motoria, fisica e sportiva con compiti di collaborazione programmatica e progettuale al fine di sostenere il coordina-

mento didattico e fornire l'assistenza organizzativa alla programmazione delle attività ludiche e sportive, oltre che curricolari e a costituire un sostegno alla formazione degli insegnanti.

La recente circolare n. 4218/a1 del 5 luglio 1999 prevede inoltre per il prossimo anno scolastico l'utilizzazione dei docenti delle classi di concorso in esubero — ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999 n. 256 — su progetti che tutte le scuole potranno presentare ai Provveditori agli Studi di appartenenza, nell'ambito del dettato del decreto del Presidente della Repubblica 156/99 e che riguarderanno diversi ambiti di interessi, tra i quali quello rivolto alla scuola materna ed elementare.

Con riguardo alla ristrutturazione delle cattedre di educazione fisica il rinnovamento a cui si è accennato prevede un forte riconoscimento dell'Educazione Fisica ed il riordino dei cicli consentirà di individuare forme significative con le quali ampliare l'offerta formativa, integrata negli snodi interdisciplinari dell'educazione.

Quanto all'inserimento dell'ora sportiva di gruppo nell'orario di cattedra occorre rilevare che la prevalenza dell'educazione fisica a scuola non può portare all'azzeramento del fenomeno sportivo bensì alla costruzione di attività motorie e sportive che siano attività che si inseriscano nel progetto complessivo di crescita dello studente.

Per quanto attiene all'attribuzione delle ore del gruppo sportivo si fa presente che si possono seguire due opportunità:

nei casi esista un sovrannumero è previsto il completamento della cattedra con n. 6 ore settimanali relative al gruppo sportivo, l'altra possibilità riguarda invece il completamento, sino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre le 18 ore curricolari di cattedra da svolgersi come prevede la normativa in orario extrascolastico.

In merito, infine, alla destinazione di risorse per strutture, infrastrutture e per il funzionamento dei singoli progetti sportivi si fa presente che la fase di preattuazione del progetto « Perseus » prevede al sottoprogramma « Mycenae » l'assegnazione di ri-

orse per la dotazione alla scuola, ove possibile in cofinanziamento con gli enti locali, di impianti per l'educazione fisica e sportiva.

I progetti riguarderanno alcune diverse tipologie di attrezzature ritenute utili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, con particolare riferimento alle palestre e alle esigenze di uso del tempo libero maggiormente sentite.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

gli alunni frequentanti l'ultima classe delle scuole secondarie superiori sono stati chiamati, quest'anno, a sostenere le prove del nuovo esame di Stato;

l'attenzione è stata particolarmente rivolta alle tre prove scritte;

la prima prova scritta di italiano ha evidenziato, nelle scelte ministeriali, una precisa volontà di trascinare gli alunni su posizioni di parte, con i conseguenti rischi nella valutazione dei commissari d'esame;

i testi sono apparsi decisamente di parte, costringendo i giovani a scelte non sempre pertinenti al loro pensare;

gli studenti, nella prima prova scritta, sono stati chiamati a cimentarsi sul fascismo, sulla resistenza intellettuale al nazismo, ma non sul comunismo;

il tradizionale tema storico ha posto gli alunni in gravi perplessità dovute alle imprecisioni storiche contenute nel testo;

un errore è stato altresì evidenziato nella prima traccia del saggio breve (ambito artistico-letterario);

quasi impossibile, persino per noti giornalisti, la redazione di un articolo di giornale, vista la scelta del materiale fornito, apparso più accademico che giornalistico;

la seconda prova scritta ha presentato un grave errore, non prontamente rime-

diato da tutti i commissari, nel primo quesito di matematica per i licei scientifici;

anche gli studenti dei licei classici sono stati costretti a cimentarsi con una versione di greco che, presentando gravi errori di punteggiatura, si è presentata di difficile traduzione;

la terza prova, poi, scelta da ogni singola commissione d'esame, si è rivelata un vero fallimento sia per i tempi destinati alla loro predisposizione da parte dei commissari, sia per la disparità tra scuole, molte delle quali hanno improntato i test a genericità e diletterantismo —:

se non ritenga per il futuro e nel rispetto della serietà con la quale dovrebbe essere espletato il nuovo esame di Stato di dover valutare attentamente le prove scritte predisposte dal ministero e stabilire criteri chiari e definiti sui quali le singole commissioni d'esame dovranno improntare la terza prova scritta. (4-24727)

RISPOSTA. — *In relazione alle osservazioni avanzate dall'interrogante sui testi dei temi riservati alle prove scritte dell'appena decorsa sessione di esami di Stato 1999, appare opportuno far preliminarmente presente quanto segue.*

I temi di prima prova hanno offerto ai candidati larghe possibilità di scelta tra ben sette proposte ministeriali, rispettivamente collegate ad altrettanti settori tematici, alcuni dei quali (Tipologia B) suscettibili di svolgimento secondo un duplice modello alternativo di scrittura: breve saggio o articolo di giornale.

Tutte le proposte sono risultate immuni dalla presenza di accenti assiomatici e di inflessioni anche vagamente tendenziose che potessero ipotecare in sia pur minima misura le risposte dei candidati. La estrema problematicità dei contenuti si è di fatto tradotta nella offerta al candidato di un'ampia zona franca che ha finito per operare come un efficace stimolo alla sua inventività.

In nessuna delle prove, inoltre, è adombrato un sia pur velato intento discriminatorio di ordine politico-culturale.

Con riguardo poi al saggio breve (ambito artistico-letterario) occorre ribadire che l'ormai noto rilievo critico concernente il testo del Manifesto del futurismo, allegato ai documenti indicati e citati in relazione al tema dei Poeti e letterati di fronte alla grande guerra è del tutto infondato, anche perché il testo adottato dal Ministero è l'unico ad aver avuto l'imprimatur dello stesso Marinetti.

Quanto alla prova di matematica assegnata ai licei si fa presente che il lieve inconveniente segnalato è dovuto soltanto alla sovrapposizione grafica di una parentesi su un apice interno ad una curva di equazione e resta nei limiti di un semplice refuso di agevole e immediata riconoscibilità.

Esso non ha avuto alcuna significativa ripercussione sul lavoro dei candidati, dato che l'80 per cento delle Commissioni ha provveduto a ripristinare tempestivamente la forma corretta e nel contempo anche il Ministero procedeva a fornire a tutte le istituzioni scolastiche interessate esaurienti informazioni al riguardo.

Per quanto concerne la versione di greco si chiarisce che le parentesi quadre racchiudenti tre puntini sospensivi, che ricorrono nel testo greco in questione, valgono ad indicare, secondo un codice universalmente accettato, la omissione di passaggi che, pur facendo parte della fonte utilizzata, vengono tuttavia espunti dalla citazione, perché giudicati non necessari o addirittura ridondanti.

Nella predisposizione del testo destinato alla seconda prova scritta dei licei classici è stato in concreto necessario liberare la fonte originaria da piuttosto lunghe elencazioni descrittive di luoghi geografici, la cui mancata espunzione avrebbe appesantito un poco il passo proposto, con il rischio di distrarre i candidati dal tema centrale. Non è pertanto un caso che il brano assegnato sia stato apprezzato a caldo dai candidati interpellati, i quali nel giorno stesso della prova non hanno mancato di dichiarare pubblicamente il loro pieno gradimento per la fluidità lessicale e la compattezza strutturale del testo.

Per quanto riguarda la terza prova scritta, intesa ad accertare le conoscenze acquisite dallo studente nelle discipline presenti nel rispettivo curriculum degli studi, va precisato che essa prevede ben sette modalità di svolgimento, tra cui quella dei quesiti a risposta multipla, cioè dei cosiddetti test.

Nei primi due anni di applicazione della legge è stata data facoltà alla Commissione di scegliere una delle suddette modalità oltre alle discipline da coinvolgerci. Condizione irrinunciabile è, in ogni caso, la stretta coerenza della tipologia scelta con il lavoro didattico svolto dalla classe nel corso dell'anno.

Nell'ambito di tale quadro di riferimento normativo chiaro ed inequivocabile, è accaduto, peraltro correttamente, che le Commissioni abbiano predisposto tipi di prove che erano stati già oggetto di esercitazioni nel corso dell'ultimo anno, fissandone la necessaria durata di svolgimento.

È quindi risultato che la prova strutturata in forma di test si è collocata al primo e al secondo posto rispettivamente negli istituti professionali e tecnici, dove tale prassi didattica è ampiamente consolidata, al terzo posto in tutti gli altri istituti nei quali solo in epoca recente gli studenti hanno iniziato a cimentarsi con una prova strutturata.

Le puntuali iniziative di formazione dei docenti, avviate dall'Osservatorio Nazionale sugli esami di Stato istituito per Regolamento presso il C.E.D.E. e i numerosi modelli di proposte forniti dal Ministero hanno avviato un processo di cambiamento che buoni frutti ha già dato in questo primo anno e altri più cospicui è destinato a darne nelle prossime sessioni d'esame.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in tutta la provincia di Reggio Calabria, ed in particolare nelle zone a rischio, esistono scuole che operano in pluriclassi con pochi alunni;

a Paparone, frazione del comune di Seminara (Reggio Calabria), è stato chiuso il plesso scolastico con 17 alunni divisi in due pluriclassi;

peraltro, il numero degli alunni sarebbe notevolmente aumentato se la direzione didattica non avesse impedito l'iscrizione di altri bambini quando ne è stata fatta richiesta;

Paparone è considerata zona di disagio e la presenza della scuola è servita e serve quale presidio di legalità e per i processi formativi dei bambini del luogo;

i genitori dei bambini si sono adoperati per predisporre locali rispondenti alla normativa della legge n. 626, ma solo in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico si sono trovati di fronte alla soppressione della scuola —:

se non ritenga necessario ed urgente un adeguato intervento per garantire la riapertura del plesso scolastico al fine di porre i bambini di Paparone nella piena condizione di corretta crescita formativa e civile. (4-25405)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che il Provveditore agli studi di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 1999/2000 ha disposto la soppressione del plesso di Paparone, dipendente dal Circolo Didattico di Seminara, con il trasferimento dei 21 alunni al vicino plesso « Barrittieri » su proposta della Direttrice Didattica del predetto Circolo. Tale proposta, datata 29 marzo 1999, era suffragata anche dal parere favorevole del Comune di Seminara, che ha evidenziato le precarie condizioni igieniche dell'abitazione che ospitava la scuola e garantito un servizio di scuolabus per il trasporto degli alunni da Paparone a Barittieri (2 km.).

Il 3 maggio 1999 i genitori degli alunni di Paparone hanno inviato al Capo dell'Ufficio scolastico provinciale un esposto rivendicando il loro diritto alla scelta della scuola per i propri figli, affermando l'importanza della presenza sul territorio del

plesso quale strumento indispensabile per la crescita socio-culturale e morale della popolazione.

L'8 maggio 1999, in una riunione tenuta nella Sala Consiliare del Comune di Seminara, alla presenza del Sindaco, dell'assessore ai Beni Culturali della Provincia di Reggio Calabria e del Comitato dei genitori di Paparone la Direttrice Didattica ha fatto presente che gli alunni delle piccole scuole restano isolati dal processo di innovazione, trasformazione e riforma che sta attualmente vivendo il sistema scolastico e formativo, mentre in una scuola più grande è possibile attuare la sperimentazione dell'autonomia e dei progetti didattici innovativi realizzando « l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico coniugando aspetti culturali, didattici ed organizzativi ».

Non c'è stata, evidentemente, alcuna costrizione nei confronti delle famiglie circa la scelta della nuova scuola.

Riguardo ai genitori che si sono assunti l'onere della sistemazione di una abitazione da proporre come scuola, si precisa che questi hanno agito di propria iniziativa, informandone la Direzione didattica soltanto successivamente, non trovando da parte della stessa né del Comune alcun consenso di soppressione di plesso in parola sia stato necessario e legittimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

OLIVO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni scorsi la magistratura spagnola ha chiesto il fermo di Augusto Pinochet in Gran Bretagna;

il dittatore cileno si è macchiato di gravi crimini contro l'umanità;

Pinochet stesso non ha mancato di sottoporre a tortura numerosi esuli cileni, attualmente cittadini italiani;

le famiglie dei suddetti cittadini italiani attendono ancora giustizia dopo vent'anni dai fatti criminosi;

il Parlamento europeo si è espresso a larghissima maggioranza per la sottoposizione di Pinochet a giudizio —:

se anche il Governo italiano abbia sollecitato — nelle opportune forme — quello britannico per impedire il rimpatrio dell'ex dittatore e assicurarne l'estradizione in Spagna;

se il Governo italiano intenda intraprendere un'azione opportuna affinché l'ex dittatore sia assicurato alla giustizia internazionale;

se intendano proporre — ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 11, comma 2, del codice penale — la richiesta di procedimento nei confronti dell'ex dittatore Pinochet. (4-24843)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'interrogante relativa al fermo del Generale Augusto Pinochet in Gran Bretagna, si ricordano innanzitutto le ferme dichiarazioni di condanna italiana contro la dittatura cilena rese pubblicamente dal Ministro degli Esteri Dini in tale occasione.*

Il Ministro Dini, oltre a ricordare la forte condanna italiana espressa a suo tempo contro la dittatura cilena, aveva invitato ad affrontare la questione Pinochet « con grande calma e senza eccessive emozioni » ed a tener conto che c'è un Governo democratico in Cile che ha « tutto l'appoggio » italiano ed internazionale. Il Ministro Dini aveva, inoltre, osservato che in Cile si era trovato un « modus vivendi » per risolvere « al suo interno » un problema del passato. Il Ministro degli Esteri aveva proseguito sostenendo che in Cile forte era la preoccupazione di vedere azioni esterne che potessero sconvolgere gli equilibri raggiunti a fatica. Quanto al fermo di Pinochet a Londra, il Ministro Dini aveva concluso affermando che si doveva in primo luogo attendere il responso che uno stato di diritto, come quello inglese, avrebbe dato.

La posizione italiana espressa dal Ministro Dini resta valida e, in particolare, la

nostra volontà di attendere il completamento dell'iter giudiziario inglese: infatti dopo essersi concluso nel marzo 1998 il processo che aveva stabilito l'infondatezza della pretesa immunità diplomatica da parte di Pinochet, era stata dichiarata l'8 ottobre 1999 l'estradabilità del Generale in prima istanza.

Nonostante i « discreti » suggerimenti britannici in senso contrario, la difesa di Pinochet era ricorsa in appello contro il giudizio di primo grado sfavorevole al Generale. La decisione sembra fosse stata fermamente voluta dallo stesso Pinochet per non recedere dalla linea difensiva adottata sino ad allora. I suoi avvocati avevano continuato comunque a puntare soprattutto su un gesto di clemenza del Ministro dell'Interno, Jack Straw. Il Governo cileno aveva già rivolto vari appelli in tal senso al Ministro britannico, il quale aveva fatto sottoporre il Generale ad accertamenti medici. Tale mossa poteva essere interpretata come un segnale di disponibilità a prendere in considerazione i motivi umanitari a processo aperto, per evitare l'eventualità politicamente sgradita di un decesso del Generale nel Regno Unito.

La possibilità che l'Home Secretary britannico Jack Straw concedesse un atto di clemenza al Generale si è effettivamente verificata l'11 gennaio scorso. La commissione medica, composta da 4 unità, ha decretato - con un referto che non è stato reso pubblico - che le condizioni di Pinochet non sono tali da consentirgli di assistere ad un processo a suo carico. Il comunicato del Ministero degli Interni non significa immediato rientro del Generale, ma è sicuramente un passo decisivo in tal senso.

Tale decisione ha provocato il ricorso all'Alta Corte - la quale in seconda istanza ha deciso l'8 febbraio l'ammissibilità dell'atto - da parte del Governo belga ed organizzazioni umanitarie, contro la secretazione degli esami clinici del Senatore. Fra le motivazioni è menzionato esplicitamente lo scrupolo di « risparmiare ad un altro sfortunato tribunale » di dover riesaminare il caso d'accapo. Tale decisione allunga i tempi, almeno rispetto alle attese del Go-

verno cileno. Se il ricorso fosse accolto potrebbero infatti essere richiesti nuovi esami clinici, se invece fosse respinto resta la possibilità di appello alla Camera dei Lords. In tal caso, verrebbe tecnicamente inficiata la decisione del Ministro dell'Interno britannico Jack Straw.

Quest'ultimo mantiene una linea di stretto rispetto del processo giudiziale, dietro la quale è più che trasparente il desiderio di chiudere il caso. Il rappresentante del Ministro Straw davanti alla Corte ha dichiarato che « il Ministro dell'Interno è perfettamente consapevole della gravità delle accuse contro il Senatore Pinochet e dei sentimenti delle vittime e delle loro famiglie, ma non può decidere sull'extradizione semplicemente come fosse un simbolo dello sdegno che molti provano per gli eventi cileni degli anni '70, in quanto nella sua decisione entrano in conto quei diritti della persona che Pinochet è accusato di aver calpestato, ma al cui rispetto ha titolo quanto chiunque altro ».

Infine, da un punto di vista strettamente politico, per la stessa ragione di piena fiducia nel sistema giudiziario britannico, non si ravvisa l'opportunità di richiedere, da parte italiana, che l'ex dittatore venga sottratto alla legge inglese per essere assicurato ad una non meglio identificata « giustizia internazionale ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

PAMPO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:

a tutt'oggi, trattandosi di scuola dell'obbligo, le famiglie italiane sono esonerate dal pagamento delle tasse scolastiche per i propri figli frequentanti la scuola elementare e la scuola media;

a chi scrive negli istituti secondari di secondo grado sono dovuti i versamenti per l'istituto prescelto e per la tassa scolastica governativa;

non sono tenuti al pagamento della tassa governativa coloro che non hanno

reddito, oppure non superano certe fasce contributive per nuclei familiari;

la nuova riforma ha portato l'obbligatorietà scolastica fino a 16 anni, aggiungendo, quindi, ulteriori due anni al ciclo della terza media, uniformando lo stesso al concetto di obbligatorietà —:

quali iniziative intenda adottare per chiarire che non è dovuta, per i nuovi due anni di obbligatorietà scolastica, la tassa governativa;

se non ritenga urgente quanto doveroso informare i provveditorati al fine di evitare confusioni ed iniquità. (4-24896)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata premesso che la legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, in sede di prima applicazione, eleva l'obbligo di istruzione di un anno, in merito alla problematica alla quale fa riferimento l'interrogante si fa presente che le scuole provvederanno al rimborso delle tasse e dei contributi indebitamente versati dagli alunni tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi della legge 20 gennaio 1999 n. 9.

Nel caso in cui tale procedura abbia a provocare difficoltà di bilancio, questa amministrazione provvederà caso per caso attraverso opportuni interventi di integrazione delle spese di funzionamento all'atto del finanziamento degli istituti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PASETTO, BOCCIA e CASILLI. — Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la modalità di pagamento più utilizzata dall'Ipost per erogare agli ex dipendenti Poste italiane e loro aventi causa la pensione maturata è l'emissione centralizzata a Roma di un assegno postale Vidaut, spedito ai pensionati residenti nella quasi totalità dei comuni d'Italia;

Ipost ha preso contatti con Poste italiane spa, per la stipula di una apposita convenzione per l'apertura ai pensionati Ipost (ex dipendenti Poste italiane) di un conto corrente postale a condizioni agevolate sul quale accreditare mensilmente la pensione;

il suddetto accordo eliminerebbe le fasi connesse alla emissione, all'imbustamento, al recapito ed alla riscossione dell'assegno, contribuendo al contempo alla soluzione dei rischi connessi a tali operazioni ed alla riduzione delle lunghe attese agli sportelli postali, dovute alla necessità di riscuotere le pensioni in date prefissate;

l'apertura del conto corrente postale da parte dei pensionati ed il conseguente ricorso generalizzato da parte dei pensionati della categoria alla suddetta forma di pagamento della pensione sono ostacolati dall'obbligo del versamento di una imposta di bollo del valore di lire 49.500 annue —:

se non ritengano opportuno procedere alla abrogazione di tale tassa governativa, onde consentire alla totalità dei pensionati, iscritti a Istituti di previdenza obbligatoria, di ricevere il trattamento pensionistico mediante accredito sul conto corrente postale e/o bancario. (4-25830)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti hanno ravvisato l'opportunità della abrogazione dell'imposta di bollo dovuta sull'estratto conto relativo ai conti correnti postali, onde consentire alla totalità dei pensionati iscritti agli istituti di previdenza obbligatoria di ricevere il trattamento pensionistico mediante accredito sul conto corrente postale e/o bancario.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che l'imposta di bollo è dovuta sugli estratti conto postali e bancari (lire 49.500 annue), in applicazione dell'articolo 13, comma 2 bis, della vigente tariffa del bollo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale imposta sostituisce quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste, relativi ad operazioni e rapporti re-

golati mediante conto corrente indicati nella Tariffa: articolo 2, nota 2 bis (contratti), e articoli 9 (assegni bancari), 13 (note, conti, ed altri documenti nonché estratti conto ed altri simili documenti) e articolo 14 (ricevute bancarie).

Ciò posto, si osserva che l'auspicata abrogazione dell'imposta sugli estratti conto di che trattasi, sebbene pienamente condivisibile in considerazione delle valide ragioni di carattere sociale sulle quali si fonda, al momento, non risulta praticabile, attese le note esigenze del bilancio dello Stato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Campania ha annunciato la possibile bocciatura del piano urbanistico del comune di Napoli per il recupero dell'area di Bagnoli;

l'autonomia dei comuni è tutelata anche dalla Costituzione;

la bonifica dell'area industriale dismessa di Bagnoli è stata avviata con decisione del Parlamento —:

quali interventi il Governo intenda adottare per assicurare le condizioni che rendano possibile una piena e rapida realizzazione degli interventi di recupero dell'area di Bagnoli previsti dalla legge n. 582 del 1996. (4-10884)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne l'approvazione del piano urbanistico del Comune di Napoli per il recupero dell'Area di Bagnoli, interessata da una bonifica di interesse nazionale.*

La legge speciale che norma la bonifica dei siti industriali di Bagnoli legge n. 582 del 1996, prevede che la bonifica avvenga in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli (articolo 1 comma 14), pertanto, allo stato, non sembra potersi

ritenere tra le competenze di questo Ministero la questione sollevata dall'interrogante, visto che gli interventi di bonifica in questione non possono in alcun modo determinare i tempi e i modi dell'approvazione del piano urbanistico del Comune essendo allo stesso assoggettati.

Appare, comunque, opportuno precisare che attualmente con Atto Senato, n. 3833 l'assetto legislativo della bonifica del sito è in corso di ridefinizione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Euro Antincendi Martini srl (ex Eusebi Antincendi srl) ha stipulato in data 19 novembre 1996 un accordo di programma con i Ministeri dell'ambiente — servizio inquinamento atmosferico ed acustico e le industrie a rischio — e dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dgpi;

tale accordo si è perfezionato in data 17 luglio 1997-1° agosto 1997 dopo gli adempimenti preliminari;

tale accordo in buona sostanza prevede la raccolta dell'estinguente Halon da operatori italiani al fine della distribuzione e/o riutilizzazione ad utenti critici;

tutto ciò consente anche di utilizzare tale Halon, la cui produzione è da diversi anni cessata, verso quegli impieghi critici che a tutt'oggi necessitano di tale sostanza (come previsto dal protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 ratificato con legge n. 393 del 23 agosto 1988);

tutta la materia è ora regolata dal Regolamento CEE n. 3093/94 e dalla legge n. 179 del 16 giugno 1997;

nel rispetto di queste norme la Euro Antincendi Martini srl ha spedito l'Halon 1301 rimesso a titolo alle Forze armate

degli Stati Uniti d'America, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente USA;

il Ministero dell'ambiente e dell'industria ha revocato unilateralmente tale accordo sostenendo la violazione del decreto ministeriale 26 marzo 1996, articolo 6, comma 7;

tale decreto ministeriale 26 marzo 1996 era stato emanato esclusivamente come attuazione del decreto-legge n. 56 del 10 febbraio 1996 mai convertito in legge;

inoltre la Euro Antincendi Martini srl ha avuto tale comunicazione solo da una ditta concorrente e poi, a seguito di formale richiesta di spiegazioni da parte del proprio legale, ha ottenuto ufficialmente la predetta comunicazione;

nonostante le richieste scritte del proprio legale, la Euro Antincendi Martini srl non ha mai ottenuto un colloquio con gli uffici competenti;

non risulta dal Regolamento europeo CEE 3093/94, né dalla legge n. 179 del 1997, né dallo stesso Protocollo di Montreal alcuna norma che vieti l'esportazione di tale prodotto verso gli Stati Uniti d'America -:

spiegazioni dettagliate in merito alla revoca dell'accordo di programma con la Euro Antincendi Martini srl atteso che tale accordo riveste una pubblica ed essenziale utilità per la tutela dell'ozonosfera.

(4-16412)

RISPOSTA. — *In merito all'esportazione illegale di Halons negli USA la legge 16 giugno 1997, n. 179, articolo 7, primo comma, ha confermato la validità dei decreti legge 2 agosto 1996, n. 411 e 4 ottobre 1996 n. 520, che recepiscono il Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria del 26 marzo 1996, che regolamenta gli usi delle sostanze lesive della fascia di ozono, in applicazione dei regolamenti europei.*

In particolare il decreto ministeriale 26 marzo 1996, definisce i limiti di impiego per gli halons, in considerazione dell'elevato po-

tere di distruzione della fascia di ozono di questi prodotti, superiore di oltre 10 volte al potere di distruzione dei peggiori CFC.

Il decreto ministeriale prevede l'eliminazione degli usi degli halons entro il 1° gennaio 1999, fatta eccezione per alcuni usi critici individuati all'articolo 3, e stabilisce l'obbligo di raccolta degli halons, attualmente contenuti nei sistemi antincendio, mediante procedure individuate tramite un accordo di programma tra i Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria e le imprese che operano la raccolta.

Lo stesso decreto, articolo 6, punto 7, stabilisce inoltre che l'halons raccolto può essere esportato esclusivamente verso i paesi in via di sviluppo individuati all'articolo 5 del Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, e previa comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria.

Sulla base di informazioni ricevute dall'Agenzia del Governo USA per la protezione dell'Ambiente e dalla Società Euro antincendi, risulta che le tre società Euroantincendi Martini di Ancona, Progesam Italia di Mantova e Vesta di Milano firmatarie di accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 del DM 26 marzo 1996, hanno esportato, o hanno avviato le procedure per esportare halons 1301 verso gli USA.

Il Ministero dell'Ambiente ha denunciato l'accordo di programma con le società predette per la violazione degli impegni sottoscritti e della legge in vigore.

I produttori e gli importatori di sostanze sostitutive di quelle di cui alla tabella A-Gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, che hanno sottoscritto gli accordi di programma di cui all'articolo 6, punto 1 del DM 26 marzo 1996, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 dello stesso articolo 6 potranno esportare le sostanze sopracitate nei paesi di cui all'ex articolo 5 del Protocollo di Montreal (Paesi in via di Sviluppo), per impieghi critici consentiti, previa comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria.

L'esportazione di halons in USA è vietata dagli accordi di programma i quali come già detto sono incardinati nella normativa vigente, considerato che l'articolo 7 della legge

16 giugno 1997, n. 179, ha confermato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge 2 agosto 1996 n. 411 e 4 ottobre 1996 n. 520, che richiamano esplicitamente le norme previste dal DM 26 marzo 1996.

Sulla base delle considerazioni espresse, si sottolinea che la Euro Antincendi Martini ha ricevuto la comunicazione scritta della decisione dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria di recedere dall'accordo di programma con nota del Ministro dell'Ambiente 4167/97/SIAR del 10 dicembre 1997, spedita in data 12 dicembre 1997, con foglio di rimessa dell'Ufficio Postale nella stessa data, come peraltro risulta da successivo accertamento telefonico effettuato dal Ministero dell'Ambiente.

L'Agenzia del Governo Usa per la Protezione dell'Ambiente (EPA), non appena informata sui termini della legislazione italiana, ha bloccato ogni importazione di halons dall'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

secondo le testimonianze della signora Susanna Grego, riportate da molti organi di stampa e riprese da trasmissioni televisive, la madre signora Erika Lehrer la notte del 20 marzo 1998 è stata trovata morta, uccisa dal suo domestico Sudath Nishania Perera Rambu

amage, cittadino cingalese;

nella stessa notte il presunto omicida è partito per lo Sri Lanka;

contro di lui il magistrato ha spiccato un mandato di cattura internazionale;

un funzionario dell'Interpol e uno della Squadra Mobile sono stati a Colombo per interrogarlo;

secondo il rapporto degli investigatori l'indagato ha confessato il delitto —:

se sia vero che l'Italia non ha un trattato di estradizione con lo Sri Lanka;

se sia vero che l'unico patto fu stipulato nel 1873 tra il Regno d'Italia e il Commonwealth britannico;

se sia vero che lo Sri Lanka, divenuto indipendente, non ha mai ratificato questo trattato;

quali provvedimenti e/o iniziative intenda adottare, essendo a conoscenza che in Italia vivono circa trentamila cingalesi.
(4-19315)

RISPOSTA. — Il caso ricordato da Pecoraro Scanio ha impegnato sin dall'inizio il Ministero degli Esteri che, d'intesa con i Dicasteri della Giustizia e dell'Interno, ha tenacemente tentato di ottenere, attraverso le vie diplomatiche, la consegna alla giustizia italiana del cittadino srilankese Ram-bukkanage Perera, reo confessato dell'omicidio di Erika Lehrer Grego.

I numerosi passi svolti al più alto livello nei confronti delle Autorità srilankesi sono stati rivolti in particolare alla ricerca di una cornice giuridica che consentisse di superare le lacune dell'ordinamento giuridico srilankese e del diritto internazionale.

La Convenzione del 1873, di fatto mai denunciata dallo Sri Lanka dopo l'indipendenza e quindi ancora applicabile, prevedeva infatti soltanto l'estradabilità dei cittadini dello stato richiedente (in questo caso l'Italia), non di quelli aventi la nazionalità dello Stato richiesto, pertanto non era applicabile al caso di specie. Nello stesso tempo, mancava una legge interna dello Sri Lanka che consentisse la punibilità del cittadino per reati commessi all'estero. Il combinato disposto di tali norme interne e internazionali rendeva quindi « impunito » il Perera.

È stato pertanto necessario negoziare e finalizzare in tempi brevi un accordo ad hoc con il quale è stata emendata la citata Convenzione rendendo possibile l'estradizione dei cittadini. Tale accordo, avente la forma di un Memorandum d'Intesa, è stato firmato dai rappresentanti di entrambi i Governi l'8 agosto 1999 ed ha concreta-

mente reso possibile l'avvio della procedura estradizionale nei confronti dell'assassino della dottoressa Grego.

Il Perera, quindi, ormai certo che la propria impunità stesse per finire, ha deciso il 7 settembre scorso di consegnarsi spontaneamente alle autorità italiane, probabilmente con la speranza di ottenere da queste ultime un atteggiamento di maggior clemenza in occasione del ricorso in appello contro la sentenza della Corte d'Assise di Milano che l'aveva condannato nel marzo scorso a 16 anni di detenzione.

Il progressivo innalzamento del livello dell'azione diplomatica, l'evidente fermezza nel richiedere la consegna del Perera e, da ultimo, la positiva conclusione del complesso negoziato per pervenire al Memorandum d'Intesa hanno quindi sortito l'effetto sperato, contribuendo nello stesso tempo a prevenire il ripetersi di casi simili.

Da rilevare infine che la politica immigratoria del Governo mira a concludere con i Paesi di provenienza degli immigrati accordi in campo sociomigratorio soddisfacenti per entrambe le parti. Solo con l'attivo coinvolgimento di quei Governi, infatti, è possibile giungere a soluzioni equilibrate e realmente applicabili. In questo senso il Governo intende altresì verificare le possibilità di concludere anche con lo Sri Lanka un accordo di riammissione che costituisca il necessario « pendant » di ogni eventuale misura di espulsione o di non concessione della regolarizzazione a cittadini cingalesi.

Su un piano più generale, può essere inoltre utile segnalare che, proprio al fine di evitare l'eventuale ripetersi di casi analoghi a quello citato, il Ministero degli Esteri, attraverso la rete delle Rappresentanze diplomatico-consolari, ha provveduto a verificare quali dei Paesi non vincolati all'Italia da accordi di estradizione (attualmente 121) non prevedano nella legislazione interna norme che consentano la punibilità dei propri cittadini per reati commessi all'estero.

Va peraltro rilevato che non si ha notizia di casi analoghi a quello del Perera, il che indurrebbe a concludere che le numerosissime estradizioni finora concesse sulla base della cortesia inter-

nazionale e della reciprocità, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, siano state rese possibili grazie alla previsione, negli ordinamenti giuridici dei Paesi di origine degli estradandi, della punibilità per i reati commessi all'estero.

L'indagine di cui sopra ha consentito di accertare che non sono punibili per reati commessi all'estero i cittadini dei seguenti Paesi: Canada, Filippine, Bosnia, Bangla Desh, Gabon, Angola. Tale risultato è stato portato a conoscenza del Ministero interessato e si è al contempo avviata — di concerto con il Ministero di Giustizia — un'accurata valutazione delle possibilità di concludere accordi di estradizione e cooperazione giudiziaria con i Paesi, ivi compresi quelli sopra segnalati, oggi non vincolati da alcuna norma bilaterale o pattizia in materia.

A tal proposito giova ricordare che non sempre la conclusione di accordi di estradizione, ovviamente basati sulla reciprocità, risulta essere una strada percorribile o auspicabile, stante il doveroso obbligo di tutela di quei connazionali che potrebbero trovarsi in serie difficoltà a causa proprio degli impegni sottoscritti dal Governo. Si pensi all'obbligo di estradare cittadini italiani in Paesi che non offrono sufficienti garanzie di affidabilità, di rispetto del diritto e di omogeneità con il nostro ordinamento giuridico, nonché in Paesi ove si riscontrano condizioni di detenzione particolarmente pesanti.

Non va infine trascurato che moltissimi (96, secondo i dati disponibili) tra i Paesi con i quali non esistono accordi di estradizione applicano la pena di morte, condizione questa che — a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale nel caso Venezia — contribuisce a rendere più difficile la sottoscrizione di un trattato in materia.

Da quanto sopra, deriva quindi la cautela sinora adottata dal Governo a sottoscrivere impegni internazionali in materia di estradizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con una nota del 5 settembre 1998, il « Comitato di coordinamento Deltapo », costituito dalle associazioni Federnatura, Legambiente, Lipu, Wwf, ha pubblicizzato una circostanziata relazione sulla zona umida *ex salina* di Comacchio, con la richiesta di un intervento al fine di meglio e più puntualmente attuarne la protezione e tutelarne la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile;

alla luce di quanto viene esposto nel documento, risulterebbe necessario ed indifferibile un provvedimento idoneo ad attuare le misure ivi proposte —:

se non intenda emanare, ai sensi della normativa vigente in materia, gli opportuni provvedimenti ministeriali per permettere la realizzazione degli interventi richiesti dal Comitato di coordinamento Deltapo, in favore della zona umida *ex salina* di Comacchio, e cioè la concretizzazione da una parte delle misure di protezione in attuazione delle Convenzioni di Ramsar, di Berna e di Bonn, delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, della direttiva « Habitat » 92/43/CEE e della Convenzione di Rio sulla biodiversità; dall'altra, del legame dell'area in questione con il rispettivo patrimonio ambientale e storico-culturale, e il territorio circostante — di rilevanza nazionale e internazionale — del Delta del Po, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 21, fatti propri dal Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile approvato con delibera Cipe del 28 dicembre 1993. (4-19801)

RISPOSTA. — *Il biotopo denominato le Saline di Comacchio si estende con una superficie di circa 550 ha nella parte nord-orientale del più vasto comprensorio vallivo (13.500 ha) denominato genericamente « Valli di Comacchio ».*

Si tratta di una zona umida utilizzata sicuramente fin dal secolo scorso per attività estrattive del sale, anche se sono noti documenti più antichi che narrano di atti-

vià di estrazioni saline nei dintorni di Comacchio fin dal periodo rinascimentale.

Le Saline di Comacchio, sono incluse nel Parco regionale del Delta del Po, istituito con LR 27 nel 1988; soggette alle norme di salvaguardia del Piano territoriale della Stazione del Parco adottate nel 1991. Dal 1981 il sito è stato dichiarato zona di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, successivamente inserito dalla Regione nei progetti Bioitaly quale SIC n. IT4060002.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 maggio 1992, l'area delle Saline è stata individuata quale area da proteggere, e come tale è soggetta alle misure di salvaguardia previste nel Decreto stesso.

Nel 1984 il Ministero delle Finanze decise la cessazione dell'attività produttiva e la chiusura delle Saline, nonostante il motivato parere contrario degli Enti locali, dei Sindacati e delle Associazioni ambientaliste.

Nella comune convinzione di tutti gli Enti interessati, furono predisposti vari progetti finalizzati al ripristino ed alla riapertura del complesso delle Saline, ma non fu possibile realizzarlo perché l'Ente proprietario, il Ministero delle Finanze, non rilasciò le autorizzazioni.

A seguito di una segnalazione dell'ARPA, la quale denunciava la situazione di estrema gravità in cui versava la popolazione di Artemia Salina, la Regione, essendone responsabile con il Parco regionale del Delta del Po, ha proposto di attivare azioni volte alla riqualificazione del Sito, in riferimento all'articolo 4 del Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. In particolare azioni di pressione volte ad accelerare le procedure di concessione dell'area delle Saline alle Comunità locali; nonché di definire, anche sulla base degli studi, dei progetti e dei dati già disponibili, le linee e le finalità di un piano di ripristino delle Saline, finalizzato ad un miglioramento ambientale complessivo orientato non solo al ripristino della situazione preesistente, ma anche all'aumento della varietà di habitat e della biodiversità (prevedendo azioni specifiche a favore di specie animali e vegetali, di particolare interesse e/o rarità), alla definizione di forme di uso compatibile ed op-

portuno e di misure di conservazione e ripristino idonee alla attuazione di una gestione sostenibile da parte del Parco regionale.

La Regione intende attivare idonee sedi di confronto e collaborazione tecnica e organizzativa, con i numerosi soggetti coinvolti ed interessati e sostenere direttamente la redazione del Piano di gestione. Gli interventi previsti dal Piano potranno essere attuati con il concorso di risorse locali, regionali e comunitarie.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel 1989 la scolaresca, gli insegnanti e il personale della scuola media G. Borsi di Ponticelli in provincia di Napoli, venivano trasferiti in una struttura limitrofa distante dieci metri che diveniva il nuovo plesso scolastico. Tutto ciò dopo che la Asl 45 di Napoli aveva rilevato, dopo i decessi per tumore di due membri del personale sempre della scuola, la presenza di minerale contenente amianto nei pannelli delle strutture prefabbricate della vecchia sede;

l'abbandono della scuola in perfette condizioni strutturali, nel 1989 portava ignoti ad entrarvi di notte più di una volta e a vandalizzarla;

venivano rubati ogni genere di suppellettili e addirittura i muri distrutti e spesso perforati. Oggi la vecchia struttura è poco più di un rudere, ritrovo di notte anche di tossicodipendenti;

nell'arco dell'anno scolastico 1998/1999 un alunno della scuola si ammalava di tumore ai polmoni generando il panico tra le famiglie, il corpo docente e quello amministrativo;

la Asl 45 di Napoli realizzava un nuovo controllo quest'anno predisponendo la chiusura di un cancello che divide le due strutture;

l'amianto abbandonato alle intemperie è molto pericoloso visto che si trasforma in polvere e può essere così inalato dagli esseri umani —:

se sia a conoscenza della grave situazione della scuola e cosa intenda fare, anche per il trasferimento della scuola perché non siano state avviate le procedure per la bonifica del plesso abbandonato da dieci anni. (4-25168)

RISPOSTA. — Si risponde, anche per il Ministero della Sanità e per il Ministero dell'ambiente, all'interrogazione parlamentare indicata.

Al riguardo si fa presente che la problematica concernente la presenza di amianto nelle strutture scolastiche è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione che, nei limiti delle proprie attribuzioni, si è fattivamente attivata presso i competenti Enti locali, cui, a norma della legge 23/96, è demandata la concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria) delle opere di edilizia scolastica, invitando i medesimi ad effettuare accurati accertamenti presso le strutture scolastiche ed a provvedere immediatamente alla eventuale bonifica là dove è risultata, dai controlli di competenza delle Aziende sanitarie locali, la presenza di amianto.

Per quanto riguarda, in particolare, le strutture scolastiche della Scuola Media « G. Borsi » di Ponticelli (Napoli) il Provveditore agli Studi di Napoli precisa che nell'anno scolastico 1990/91 l'edificio in oggetto perse l'agibilità a causa di materiale « crisotilo » a base di amianto presente nella struttura; infatti la suddetta scuola venne trasferita nell'edificio antistante in muratura dell'ex scuola media « Bordiga ».

Negli anni lo stato di abbandono e di incuria del prefabbricato ha creato preoccupazioni, sia di ordine sanitario (presunta volatilità di sostanze nocive) sia di ordine ambientale (per essere divenuto lo stesso fabbricato ricettacolo di tossico dipendenti) all'utenza scolastica. Messo a conoscenza del problema il Provveditore agli Studi in questione investì tempestivamente tutte le

istituzioni competenti per la risoluzione del problema.

A seguito di tali sollecitazioni, dopo una serie di sopralluoghi alla struttura da parte degli uffici competenti, dalle quali emergeva il grave stato di abbandono in cui versava l'edificio, l'Amministrazione comunale, al fine di assicurare la sicurezza sanitaria e ambientale dell'area di cui trattasi, ha approvato con delibera di giunta in data 12 febbraio 1999, i lavori di urgenza per l'eliminazione dell'amianto alla struttura stanziando circa L. 374.000.000.

Allo stato, risulta che la gara di appalto con Ditte specializzate è fissata per il 20 ottobre 1999.

Il competente Provveditore ha fornito assicurazioni che continuerà a seguire la situazione con la massima attenzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — Al Ministero dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

i borghi di Fabbrica Durini e di Carbusate, frazioni del comune di Alzate Brianza in provincia di Como, i terreni boschivi, coltivati e umidi che circondano il Castello di Fabbrica Durini sono nella maggior parte di proprietà della fondazione Durini;

tutte le aree sopra descritte sono incluse per lo più nel Parco della Brughiera comasca e sono una estesa area di rilevante valore ambientale;

una precisa disposizione testamentaria ha costituito la Fondazione Durini con lo scopo nobile di dare sostegno ed ospitalità ad artisti ed anziani indigenti con l'espressa previsione della conservazione dell'aspetto naturale di tutto il paesaggio compreso nella proprietà della fondazione (duecento ettari di terreni a Fabbrica Durini frazione di Alzate Brianza, una villa castello con annesso parco secolare e borghi rurali);

il testamento esplicitamente detta che « non abbia mai ad essere neppure in piccolissima parte alienato » e che « si dovrà anche mantenervi l'attuale sistema di amministrazione, cioè colonia di mezzaria e fitto »;

la politica della attuale Fondazione Durini è da anni orientata a favorire iniziative di « speculazione edilizia » che hanno e stanno rovinando l'intero ecosistema di questa area di rilevanza ambientale inestimabile;

sono stati alienati dal 1978 (anno di dimissioni dell'allora presidente Durini) numerosi terreni poi edificati, ciò, evidentemente, ad avviso dell'interrogante, in oltraggio alla volontà testamentaria e alle leggi;

sorprendentemente la regione Lombardia, cui spetta il controllo e la vigilanza, pur in presenza di una relazione che metteva in risalto la situazione anomala, non ha assunto alcun provvedimento;

l'intera area è ricca di zona umide;

se non ritenga di dover attivarsi per la valutazione dell'impatto paesistico progressivo e futuro delle volumetrie degli immobili e dell'occupazione del suolo;

se intenda attivarsi nel caso per la demolizione di tutte le costruzioni realizzate nelle aree illegittimamente alienate che costituiscono un evidente contrasto con l'unità paesaggistica delle colline circostanti e il complesso storico abitativo di Fabbrica Durini. (4-25275)

RISPOSTA. — I borghi di Fabbrica Durini e di Carbusate, frazioni del Comune di Alzate Brianza, sono vincolati dal vigente Piano Regolatore Urbanistico Generale, zona « A », ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 DM 2 aprile 1968, con obbligo di formazione di Piano di Recupero, ex Legge n. 457 del 1978, per eventuali interventi edilizi sul patrimonio esistente.

Con decreto 10 maggio 1999, del Ministero dei Beni Culturali in Roma, è stato apposto vincolo ex legge n. 1089 del 1939 sul castello di Fabbrica Durini, con esten-

sione della zona di vincolo monumentale a parte dell'abitato della Frazione.

Il Comune di Alzate Brianza ha fatto presente che la tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale sul territorio comunale è alla base dello studio originario dello strumento urbanistico generale approvato.

Poiché il territorio delle frazioni del Comune di Alzate Brianza non rientra nella fascia d'impatto del sito di importanza comunitaria del Lago di Alserio, né tantomeno e un'area protetta, il controllo e la vigilanza spettano per riferimento geografico alla Regione Lombardia.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PERETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, dei beni culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

l'attuale utilizzazione delle strutture del Foro Italo di Roma avviene da parte del Coni e delle Federazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi agonistici, così come previsto dalla legge istitutiva del Coni n. 426 del 1942;

detto utilizzo è disciplinato da un rapporto concessorio (attualmente in regime di prorogatio) tra il Coni ed il Ministero delle finanze che ha creato un contenzioso tra i due enti sulla applicazione del canone;

in proposito giova sottolineare che la legge n. 507 del 1995, consentendo l'applicazione al Coni del canone ricognitorio ai sensi della legge n. 390 del 1986, comporta che la disciplina da questa prevista si applichi anche nei confronti del Coni;

il Coni nel corso degli anni ha sempre maggiormente sviluppato l'organizzazione dello sport contribuendo in maniera sensibile, direttamente ed attraverso le Federazioni sportive e gli enti di promozione

sportiva, alla crescita della cultura sportiva che deve considerarsi il mezzo idoneo a migliorare le condizioni fisiche, di vita ed anche d'animo dei giovani;

in particolare, nell'area predetta si svolgono attività di base e non già solo di vertice, gestite dalle Federazioni, dagli enti di promozione sportiva e da società sportive che notoriamente non perseguono fini di lucro e programmano, invece, una quotidiana attività dilettantistica ed amatoriale che raccoglie migliaia di giovani fruitori;

altresì tra i compiti precipui del Comitato olimpico vi sono l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di tutte le attività sportive così come dettato dalla legge;

le ingenti spese per gli interventi di manutenzione ordinaria (27 miliardi) e straordinaria (287 miliardi dal 1990) vanno a confutare la tesi secondo cui si sviluppa un beneficio economico per il Coni in presenza di manifestazioni di carattere ricreativo e culturale;

negli ultimi giorni sono apparsi sulla stampa alcuni articoli dedicati alle decisioni che la Commissione per i fondi immobiliari presieduta da Giacomo Vaciago, avrebbe in animo di prendere circa la quotazione alla borsa immobiliare di taluni beni immobili attualmente facenti parte del patrimonio dello Stato;

da ultimo è avvenuta la presentazione dell'elenco dei beni che l'amministrazione statale si appresterebbe ad alienare; elenco in cui è presente, tra gli altri, il Foro Italo di Roma con tutte le sue strutture sportive;

desta pertanto stupore la notizia secondo cui la Commissione per i fondi immobiliari abbia individuato in un'area di così elevato interesse pubblico, storico ed ambientale, delle strutture da poter quotare in borsa e prevederne quindi la vendita, vanificando ovvero deprezzando l'impegno profuso nel corso di decenni per il sempre maggiore sviluppo della pratica dello sport —:

se intendano evitare al Paese, e allo sport italiano questa infausta decisione e se vogliono chiarire, con la massima celebrità, che tali intendimenti espressi sono fantasiosi e senza alcuna validità e se vogliono, altresì, assumere una presa di posizione di salvaguardia dell'immagine dello sport italiano, preservando al Coni una sede sportiva degna come il Foro Italico.

(4-17017)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel mostrare perplessità circa l'inserimento del Foro Italico nell'elenco dei beni da conferire ai fondi immobiliari, ritiene che la vendita di tale bene, di elevato interesse pubblico, possa vanificare l'impegno profuso dal CONI per il sempre maggiore sviluppo della pratica dello sport.

Come è noto, l'articolo 3, comma 86 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto l'attivazione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, attraverso la costituzione di appositi fondi immobiliari.

Con tali disposizioni, che nel complesso hanno dato luogo ad una nuova disciplina organica della gestione di tutti i beni dello Stato, demaniali e patrimoniali, sia disponibili che indisponibili, il legislatore ha inteso preliminarmente avviare la ricognizione dei beni del patrimonio attraverso una catalogazione territoriale e funzionale, al fine di consentire il recupero e la migliore gestione di quei beni che non risultano proficuamente utilizzati ovvero versano in stato di abbandono, così da permettere la circolazione di una ricchezza immobiliare che fino ad ora è stata poco sfruttata.

Il termine « patrimonio », di cui alla citata legge n. 662 (articolo 3, comma 88), è stato utilizzato dal legislatore in senso generico, comprendendo, quindi, anche i beni demaniali, tra cui figurano quelli di interesse storico, artistico ed archeologico nonché quelli del patrimonio indisponibile.

Pertanto, la « ratio » delle disposizioni richiamate è stata quella di favorire la dismissione di immobili non più utili per esigenze di pubblico interesse e di attribuire una maggiore valorizzazione a quei beni che

sono attualmente in uso secondo la loro destinazione naturale.

Ciò posto, circa il compendio del « Foro Italico », per la maggior parte dichiarato di interesse storico-artistico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con decreto ministeriale del 31 gennaio 1989, si rileva che tale struttura è stata inserita nell'elenco dei Beni da conferire ai fondi immobiliari ai fini della sua valorizzazione (articolo 3, comma 112, legge n. 662 del 1996).

In vista di tale conferimento, questo Ministero ha ritenuto opportuno procedere alla proroga per un anno delle concessioni in atto nel compendio, a favore del Comitato olimpico Nazionale Italiano.

Pertanto, in data 9 agosto 1999, si è proceduto alla stipula di un atto di proroga a favore del CONI, avente scadenza nei primi giorni del mese di agosto 2000.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAOLO RUBINO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente « sperimentazione negli istituti scolastici », all'articolo 3 stabilisce « al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti di analogo indirizzo e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni... »;

gli ordini professionali e le camere di commercio, a seguito di ricorso prodotto da alcune categorie di professionisti e per un'errata interpretazione della normativa legislativa vigente non avrebbero accettato l'iscrizione ai rispettivi albi da parte di cittadini in possesso di maturità professionale pretendendo il titolo di studio specifico (per esempio, diploma di ragioniere e non titolo di segretario d'amministrazione);

la parificazione dei titoli di studio posta con norma di legge comporta che l'amministrazione non può escludere, dall'ammissione al concorso, né esplicitamente né implicitamente, il possessore del titolo dichiarato equipollente; pertanto, la clausola del bando di concorso che esclude i titoli di studio non elencati va integrata nel senso che non è diretta a disconoscere la validità del titolo equipollente per legge (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 1972, n. 342);

ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, il diploma di maturità professionale di segretari di amministrazione è equipollente al diploma di ragioniere ed è valido sia per l'ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni, sia per l'ammissione ai corsi di laurea universitaria (Consiglio di Stato, sezione IV, 19 settembre 1995, n. 697);

la maturità professionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, ha valore equipollente alla maturità tecnica di corrispondente indirizzo; pertanto, tale maturità è valida non solo per le iscrizioni all'università e per l'accesso alle carriere di concetto per le quali sia richiesta la maturità tecnica, ma anche al fine dell'iscrizione negli Albi professionali per la quale sia richiesto un diploma di maturità tecnica di corrispondente indirizzo (Consiglio di Stato, sezione II, 9 luglio 1980, n. 555);

in ultimo, il comma 8 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ha ribadito i dispositivi delle sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato, disponendo che il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo;

ciò nonostante, gli organismi territoriali competenti si ostinerebbero a richiedere il titolo di studio specifico non riconoscendo il diploma equipollente —:

se non intendano assumere provvedimenti per evitare il perpetrarsi di azioni

discriminanti nei confronti dei cittadini, fra l'altro contrastanti con gli strumenti finalizzati ad alleviare il fenomeno disoccupazionale attuati dal Governo, e se non si ritenga di divulgare agli organismi territoriali competenti apposita circolare esplicativa in ordine all'applicazione della normativa legislativa vigente da parte degli ordini professionali competenti, camere di commercio e collegi vari. (4-23204)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.

Si chiarisce, preliminarmente, che attualmente i diplomi di maturità professionale sono equipollenti ai diplomi che si conseguono negli istituti tecnici di analogo indirizzo anche ai fini dell'iscrizione agli albi professionali.

L'articolo 197 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 dispone infatti che « il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo » sancendo in termini chiari ed inequivocabili l'equipollenza piena ed incondizionata tra diplomi rilasciati da istituti tecnici e diplomi rilasciati da istituti professionali.

Ciò è confermato anche dall'articolo 15 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998.

A sostegno e confronto di quanto stabilito dalla succitata normativa soccorrono anche i contenuti didattici e formativi dei corsi di studio dell'ordine professionale, dai quali si evince che tra le competenze e capacità che caratterizzano i diplomi degli istituti professionali e quelle riferite ai diplomi dell'istruzione tecnica vi sono differenze di modesta entità, tali da non giustificare un trattamento differenziato ai fini dell'iscrizione agli albi.

Si fa anche presente che questo Ministero è già intervenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, competente in materia di ordini professionali, affinché una puntuale applicazione delle vigenti disposizioni da parte dei consigli degli ordini e collegi professionali possa evitare che si verificano delle discriminazioni nei confronti dei diplomati dell'istruzione professionale che,

non potendo accedere agli albi, si vedono precluse delle concrete opportunità lavorative riservate, invece, ai soli diplomati dell'istruzione tecnica.

Da parte sua, in merito alla questione segnalata, il Ministero di Grazia e Giustizia, nel far presente che la suddetta normativa va poi letta e coordinata, caso per caso, con le disposizioni contenute nei singoli ordinamenti professionali, ha anche comunicato di non aver ricevuto alcuna doglianza in merito a presunte violazioni delle disposizioni surrichiamate né ha potuto effettuare accertamenti al riguardo in quanto dall'atto di sindacato ispettivo in parola non si rileva quali consigli di ordini o collegi professionali avrebbero violato le citate disposizioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PAOLO RUBINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

notevoli sono stati gli sforzi e l'impegno profusi dal Governo e dal Parlamento in direzione della riforma scolastica, per traguardare il settore della pubblica istruzione verso mete che significassero miglioramento della qualità d'insegnamento, maggiore professionalità dei docenti, diritto d'istruzione e democrazia partecipata;

in controtendenza con l'operato degli organismi governativi e parlamentari, presso l'Istituto professionale statale « Don Milani » di Martina Franca (Taranto) si verificerebbero fatti apertamente contrastanti con i sani principi riformatori della scuola, che calpestano i valori dell'istruzione;

a quanto risulta all'interrogante il Provveditore agli studi di Taranto, a seguito di segnalazione, dispose una visita ispettiva da parte dell'ispettore scolastico, Vito Iuliano, in quanto il dirigente dell'istituto professor Ruffino, pur in assenza di motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, in data 3 settembre 1999, avrebbe nominato un assistente tecnico su posto

vacante, già in servizio fino al 31 agosto 1999 con nomina annuale provveditoriale;

altro illegittimo provvedimento, a favore della stessa persona, sarebbe stato adottato già in precedenza; una sanzione amministrativa, inoltre, sarebbe stata comminata a carico del Ruffino per violazione delle libertà sindacali;

risulta altresì che lo stesso dirigente scolastico non avrebbe dato attuazione alla circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999, concernente « Sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro », omettendo di fare informazione e di attivare il processo formativo del personale;

lo stesso Ruffino ostacolerebbe l'inserimento dei disabili (legge n. 104 del 1992) e addirittura, nel decorso anno scolastico 1998/99 avrebbe tentato d'impedire ad un alunno, portatore di *handicap*, di frequentare l'istituto, come da dichiarazione resa dal Ruffino nei giorni scorsi alla stampa e riportata il 22 settembre 1999, secondo la quale « ... non si dovrebbe accettare la presenza di un disabile per il tipo di materie studiate e, soprattutto, per i relativi laboratori dove la presenza di un disabile potrebbe rappresentare un pericolo e una conseguente responsabilità per tutti... »;

la dichiarazione del Ruffino, oltre a tentare di vanificare l'impegno chiesto e dato alla scuola in ordine all'integrazione degli alunni portatori di *handicap*, ingenera confusione cercando di far credere che il problema vero sia nell'*handicap* in quanto tale e non nelle barriere di tipo ambientale, culturale e sociale per eliminare le quali si vanno compiendo notevoli sforzi a qualsiasi livello istituzionale;

a seguito delle dimissioni rassegnate da numerosi docenti, che ne ritenevano illegittima la costituzione, il consiglio d'istituto del « Don Milani » è commissariato dal mese d'aprile, a quanto risulta, per mancato rispetto della procedura elettorale da parte del capo d'istituto;

risulta all'interrogante che la « prima avente diritto » alla copertura dei posti

vacanti, lo scorso anno, avrebbe fatto ricorso avverso l'atto di nomina assunto dal Ruffino nei confronti d'altro soggetto con minore punteggio nella graduatoria d'istituto;

sebbene, da oltre una settimana, gli alunni abbiano attuato uno sciopero per protestare contro l'orario giornaliero, il Ruffino si sarebbe prodigato per promuovere azioni concilianti la controversia, adducendo « ... non dipende da me... dipende dal Provveditore... dipende dal Commissario del Consiglio d'Istituto... »;

la vicenda suesposta, che, ad avviso dell'interrogante, avrebbe provocato una serie d'eventi antidemocratici, vessatori, lesivi ed impositivi in dispregio delle più elementari norme di correttezza e civiltà, non soltanto scolastica, tanto che avrebbe provocato uno stato d'agitazione e tensione tra gli studenti, nonché all'interno del personale docente e non, è tale da richiedere un immediato intervento degli organi competenti -:

se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, assumere propri, consequenziali provvedimenti e se non intenda porre in essere strumenti che, oltre a sanzionare il comportamento del dirigente scolastico, facciano riappropriare l'Istituto « Don Milani » di Martina Franca del ruolo educativo ed istruttivo che gli compete, esaltino gli alti valori sociali della scuola e, soprattutto, evitino che vengano vanificati gli sforzi e l'impegno profusi dal Governo e dal Parlamento in direzione della riforma scolastica. (4-26047)

RISPOSTA. — *In merito all'operato del Prof. Ruffino, preside dell'IPSCCT « Don Milani » di Martina Franca (TA), di cui alla interrogazione parlamentare indicata sollecitata in data 12 dicembre 1999, non si può ancora riferire compiutamente al riguardo in quanto per i fatti rilevati in sede di visita ispettiva, alla quale fa riferimento l'interrogante, al preside sono stati contestati degli addebiti e si attendono ora le controdeduzioni da parte dell'interessato.*

Si desidera, comunque, assicurare che appena in possesso di tutti gli elementi di valutazione questo Ministero non mancherà di assumere quei provvedimenti che dovessero rendersi necessari anche al fine di ristabilire quel clima di serenità necessario al buon funzionamento dell'istituzione scolastica e di riferire in merito all'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 2 settembre 1999 è giunta alla presidenza dell'Istituto tecnico commerciale (ITC) Linussio di Codroipo (UD) dal provveditorato agli studi di Udine la notizia che non veniva autorizzata l'istituzione dell'unica classe prima per mancanza del numero previsto di alunni;

il numero degli iscritti alla prima è di 17;

sono pervenute tardivamente 8 iscrizioni portando il numero degli allievi a 25;

il taglio della classe prima provoca un evidente disagio per gli alunni che si sono iscritti e che, se la decisione del provveditorato non sarà rivista, saranno costretti ad iscriversi in un altro istituto;

lo spostamento degli allievi iscritti in un'altra scuola probabilmente comporterà comunque la creazione di una nuova classe e non vi sarà pertanto nessun risparmio;

tale decisione pregiudica il sistema scolastico periferico privilegiando l'accentramento verso la città -:

se il Ministro non intenda rivedere la decisione adottata dal provveditorato di Udine, concedendo così la formazione della classe prima dell'Istituto tecnico commerciale (ITC) Linussio di Codroipo. (4-25423)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata si comunica che il problema relativo all'ITC « Linussio » di Codroipo è stato risolto nel senso auspicato dall'interrogante, essendo stato auto-*

rizzato il funzionamento della prima classe della scuola superiore di che trattasi.

Quanto al ritardo lamentato nell'atto parlamentare in parola, da informazioni assunte presso il competente Provveditore agli Studi, si rileva che detta classe era stata in un primo momento autorizzata nell'organico di diritto in presenza di 22 iscrizioni segnalate dal Capo dell'istituto.

In sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto gli iscritti sono risultati 17; pertanto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, che consente il funzionamento delle prime classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in presenza almeno di 25 iscritti, non era stato possibile consentire il funzionamento della classe in parola. Tra l'altro, nella fattispecie, mancavano anche i presupposti per l'eventuale applicazione delle deroghe previste per le località montane, non essendo Codroipo un Comune montano.

Non si è mancato, comunque, di considerare il danno derivante alla parte dell'utenza interessata che veniva sottoposta ad un evidente disagio per raggiungere la nuova sede alla quale sarebbe stata assegnata, senza poi trascurare la possibile scomparsa della sezione tecnica commerciale nell'istituto in questione; pertanto, in presenza di ulteriori quattro regolari iscrizioni, sia pure tardive, si è provveduto a concedere l'autorizzazione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RUZZANTE. — Ai Ministri delle finanze e della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

in data 22 dicembre 1998 la direzione regionale delle entrate del Veneto ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Celestino Giacon, sindacalista e componente delle rappresentanze sindacali unitarie degli uffici delle entrate di Padova;

la contestazione rivolta al delegato Rsu è di aver nuociuto all'immagine del-

l'amministrazione finanziaria attraverso una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala gruppi del comune di Padova e indetta dai delegati Rsu, dall'Adl-Slaicobas; dalla Cgil e alla quale ha partecipato l'interrogante in qualità di parlamentare padovano;

durante la conferenza stampa è stata avanzata la proposta di istituire per Padova un ufficio unico delle entrate e non i tre previsti, proposta che consentirebbe di realizzare a Padova una «cittadella finanziaria» con evidente riduzione di sprechi, garantendo una maggiore funzionalità per l'utenza, e una migliore formazione per il personale;

il contenuto della conferenza stampa ha ripreso la piattaforma di uno sciopero regionale che in data 26 ottobre 1998 le maggiori organizzazioni sindacali hanno tenuto con manifestazioni davanti alla sede della direzione regionale delle entrate e alla prefettura di Padova;

le proposte avanzate non hanno leso in alcun modo l'immagine dell'amministrazione finanziaria, né hanno contestato la proposta di realizzazione degli uffici unici, che è stata invece descritta come l'occasione per migliorare e semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione;

l'espressione di critiche, idee, proposte da parte dei dipendenti e a maggior ragione delle organizzazioni sindacali può aiutare l'amministrazione finanziaria in questa difficile opera di riforma e garantire un rapporto più proficuo con l'utenza —:

se non ritenga utile avviare un confronto con le organizzazioni sindacali sulla riorganizzazione prevista dagli uffici unici, per evitare quelle disfunzioni che produrrebbero disagi agli utenti oltre che i problemi organizzativi denunciati più volte dalle organizzazioni dei lavoratori che in altre regioni hanno portato il ministero delle finanze a rivedere le sperimentazioni

in atto e a modificare i progetti di attuazione degli uffici unici delle entrate;

se non si ritenga che l'avvio del procedimento disciplinare a carico di un responsabile sindacale, democraticamente eletto quale componente della rappresentanza sindacale unitaria sia un atto sbagliato e grave che colpisce il libero esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto;

se non ravvisi il carattere antisindacale del procedimento disciplinare aperto dalla direzione regionale delle entrate del Veneto e non ritenga utile provvedere all'immediata revoca del provvedimento disciplinare. (4-21973)

RISPOSTA. — *Con l'atto ispettivo cui si risponde l'interrogante ha prospettato dubbi sulla legittimità dell'avvio, in data 22 dicembre 1998, di un procedimento a carico dell'impiegato signor Celestino Giacon sindacalista e componente delle rappresentanze sindaci unitarie degli Uffici delle Entrate di Padova, a seguito della proposta, avanzata nel corso di una conferenza stampa, di istituire per Padova un solo Ufficio delle Entrate e non i tre previsti.*

In particolare l'interrogante ha chiesto di conoscere se non si consideri utile avviare un confronto su tale proposta con le Organizzazioni Sindacali, nonché provvedere all'immediata revoca del procedimento disciplinare posto a carico del predetto dipendente, considerando che tale provvedimento colpisce il libero esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto.

Circa la possibilità di avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali in merito alla riorganizzazione degli Uffici delle Entrate, il Dipartimento delle Entrate ha evidenziato che secondo quanto previsto dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 (recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze), gli Uffici delle Entrate hanno competenze omogenee e dimensioni, di norma, omogenee. Essi, pertanto, non possono avere un carico di lavoro né troppo esiguo né troppo oneroso; in que-

st'ultimo caso, che è quello che nella fattispecie interessa, l'ufficio si rivelerebbe ingestibile.

Non va poi trascurato che il decentramento dei servizi assicurato dagli Uffici circoscrizionali consente di soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza; ciò non sarebbe possibile qualora venisse adottata la soluzione di un solo Ufficio delle Entrate a Padova, in luogo dei tre previsti; di questi peraltro sono stati attivati, in data 28 maggio 1999, soltanto due a causa dell'impossibilità di disporre tempestivamente di uno degli immobili individuati.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare nei confronti del signor Giacon, il predetto Dipartimento ha precisato che tale procedimento è stato instaurato dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto a seguito di segnalazione da parte del Capo della Sezione Staccata di Padova.

Con detta segnalazione si evidenziava che il citato dipendente, nel partecipare, quale sindacalista, ad una conferenza stampa, aveva formulato critiche, riportate anche da organi di stampa, sulle procedure seguite dalla citata Direzione Regionale nell'attivare gli Uffici Unici della sede di Padova.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che il procedimento disciplinare, è stato instaurato nei confronti del predetto dipendente a seguito di manifestazioni che esulavano dal libero esercizio di diritti costituzionalmente tutelati.

L'Amministrazione, infatti, non ha contestato il diritto di cronaca, liberamente esercitabile dall'esponente sindacale, ma ha interpretato le parole del Giacon come superamento del limite di critica, con conseguente esercizio della potestà disciplinare.

Tuttavia, il Direttore Regionale delle Entrate per il Veneto, riesaminata attentamente la questione alla luce di elementi successivamente acquisiti, ha disposto con Decreto Direttoriale n. 43/99/RIS del 16 aprile 1999, la chiusura del procedimento disciplinare attivato nei confronti del citato impiegato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAIA e DE MURTAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con l'inizio dell'anno scolastico 1999-2000 fissato in Abruzzo per il 13 settembre, in provincia di Chieti si sono verificati gravi disagi legati all'assenza del provveditore ed alla mancanza di un suo vicario:

ciò ha determinato disservizi gravi, alimentando un clima di sfiducia e di incertezza tra gli operatori e gli studenti in quanto è mancato l'interlocutore principale a cui rappresentare tutti i numerosi e gravi problemi che si sono puntualmente presentati all'inizio delle lezioni;

basti pensare, ad esempio, che nella città di Lanciano vi sono alcune classi dei licei classico e scientifico con oltre quarantaquattro studenti;

è del tutto evidente che in situazioni gravi ed esplosive come quella indicata ad esempio, non basta la solerzia e l'efficienza degli impiegati del provveditorato i quali, pur nei limiti delle loro possibilità. Si sono adeguati con pazienza ed abnegazione;

per risolvere problemi simili occorre che sia presente chi ha potere decisionale sul piano dell'organizzazione e, conseguentemente della spesa, per cui era necessaria la presenza del Provveditore o, almeno, di un suo vicario esplicitamente delegato a risolvere i problemi che si presentano puntualmente ad ogni inizio di anno scolastico —:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione creatasi in provincia di Chieti;

per quale motivo si sia consentito che, all'inizio dell'anno scolastico, sia venuta a mancare la presenza del provveditore senza che sia stato indicato chiaramente chi doveva sostituirlo;

quali iniziative urgenti saranno assunte per sanare la gravissima situazione creatasi nella suddetta provincia. (4-25496)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica rappresentata dall'interrogante si fa presente preliminarmente che l'inizio dell'anno sco-*

lastico nella provincia di Chieti ha avuto comunque un regolare avvio, né si è verificata una qualche condizione di crisi operativa, atteso che la dotazione organica relativa al personale direttivo, appartenente alla IX qualifica funzionale presso il Provveditorato di Chieti, consta di 4 unità.

Per quanto attiene ai presunti disagi verificatisi all'inizio dell'anno scolastico nella provincia di Chieti, legati alla mancata presenza del Provveditore agli Studi, si fa presente che, a seguito di ricorso presentato dall'allora responsabile dell'Ufficio scolastico territoriale di Chieti, con ordinanza del Pretore del lavoro della città medesima, veniva ordinato all'Amministrazione di procedere al trasferimento del Provveditore di Chieti all'Aquila e del Provveditore dell'Aquila a Chieti, trasferimento che doveva essere effettuato con decorrenza 1° settembre c.a.

Presso il Tribunale di Chieti, però, era stata fissata per il 4 settembre l'udienza in Camera di Consiglio per discutere il reclamo proposto dall'Amministrazione avverso la citata ordinanza.

Per tale motivo, al fine anche di evitare un inutile avvicinarsi di responsabili degli Uffici scolastici interessati per pochi giorni, il Provveditore dell'Aquila (destinato a dirigere l'Ufficio di Chieti) che tra l'altro aveva goduto, negli ultimi due anni, di pochi giorni di ferie, decideva di attendere l'esito del reclamo in stato di ferie fino al 14 settembre (ancora all'inizio dell'anno scolastico), data della notifica della decisione del giudice. Da tale data pertanto la situazione presso l'ufficio scolastico provinciale di Chieti si è regolarizzata con l'assunzione in servizio del Provveditore agli Studi assegnato a tale sede.

Per quanto concerne il liceo classico di Lanciano, poi, il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che la questione è stata superata nel senso auspicato dall'interrogante in quanto, per venire incontro alle esigenze, connesse con il diritto allo studio, degli allievi richiedenti l'indirizzo sperimentale, è stata istituita una terza classe sperimentale, nonostante, in un primo tempo, e cioè in sede di determinazione dell'organico di diritto, ad una prima

valutazione dei dati trasmessi dal Preside dell'istituto, il numero degli allievi, 82, consentisse l'attivazione di n. 3 classi, delle quali, n. 2 sperimentali.

Allo stato attuale, per effetto dei provvedimenti effettuati, si assicura che lo svolgimento delle attività delle istituzioni didattiche, nella provincia di Chieti è completamente e definitivamente regolare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SAVARESE. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

presso il comune di Anzio è in funzione l'ufficio del registro che svolge da vari anni un servizio di rilevante importanza per i comuni di Anzio e di Nettuno;

con decreto del ministero delle finanze n. 700 del 21 dicembre 1996 e decreto del Ministro delle finanze del 18 giugno 1997 si è disposta l'istituzione e la conseguente apertura di un ufficio unico delle entrate presso il comune di Pomezia, per l'imposta di registro, le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;

tale ufficio avrebbe il compito di servire il bacino di utenza dei comuni del litorale a sud della città di Roma, come Anzio che verrebbe soppiantato da una sezione staccata dell'ufficio unico delle entrate di Pomezia, ubicata nella città di Nettuno;

la nuova situazione arrecherebbe alle popolazioni di Anzio e Nettuno indubbi disagi, impoverendo ulteriormente la presenza di servizi pubblici nel territorio di entrambi i comuni;

risulterebbe anche l'esistenza di una disposizione del direttore generale delle entrate del Lazio che sopprimerebbe la sezione staccata di Anzio per motivi di economicità —:

se e quali iniziative siano previste per evitare l'impoverimento del territorio dei

comuni di Anzio e Nettuno nel livello di offerta di servizi pubblici fondamentali ai cittadini;

se non si ritenga utile una dislocazione diversa dei servizi delle entrate nel territorio della provincia di Roma, adeguando la stessa maggiormente ai bisogni avvertiti dalla popolazione. (4-24163)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'esprimere le proprie doglianze in ordine alla soppressione dell'Ufficio del registro di Anzio e alla contestuale istituzione di un ufficio unico delle entrate presso il comune di Pomezia, dislocazione questa che arrecherebbe notevoli disagi ai contribuenti residenti nella zona, evidenzia, altresì, l'esistenza di una disposizione del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio, volta a sopprimere la sezione staccata di Anzio per motivi di economicità.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato, in via preliminare, che l'articolo 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) ha previsto una serie di criteri direttivi per l'individuazione degli uffici delle entrate (tipo e numero dei contribuenti e degli utenti, gettito dei tributi amministrativi e volumi di lavoro, tipo di insediamenti economico-produttivi, consistenza demografica, importanza delle strutture sociali ed amministrative esistenti, facilità delle comunicazioni ed, in ogni caso, la maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali).

Sulla base di tali criteri, è stata effettuata, con il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, l'individuazione degli uffici delle entrate applicando una metodologia imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici.

In sostanza, sono stati enucleati alcuni parametri quali la popolazione residente, il numero di atti e dichiarazioni degli uffici del registro, nonché il numero dei contribuenti « a rischio » (imprese, professionisti e società) e si è poi valutata, sede per sede, l'incidenza di questi parametri in termini di

carico di lavoro per gli uffici. Combinando insieme i tre parametri appena menzionati, si è previsto di istituire uffici delle entrate soltanto in quelle sedi il cui carico di lavoro, calcolato secondo la predetta metodologia, sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario ed organizzativo connesso all'attivazione ed al funzionamento di un ufficio delle entrate.

Ciò posto, per quanto concerne, in particolare, la città di Anzio, il predetto Dipartimento ha evidenziato che la Direzione regionale delle entrate per il Lazio aveva a suo tempo ipotizzato di non procedere all'attivazione della sezione distaccata di Anzio, nella considerazione che l'ufficio delle entrate da ubicare a Pomezia avrebbe soddisfatto le esigenze della popolazione locale.

Tuttavia, a seguito di una attenta riconsiderazione della questione, la città di Anzio è stata riconfermata quale, sede della sezione staccata, ricompresa nella circoscrizione territoriale dell'ottavo ufficio circoscrizionale di Roma.

Ha precisato il suddetto Dipartimento che la sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale. Infatti; l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997 (recante l'individuazione del numero della dislocazione territoriale e dei compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate), ha disposto che tali strutture esercitino le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette e di registro, anche in materia di IVA, che, invece, è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia. È quindi evidente il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali era necessario recarsi a Roma (presentazione di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA, ecc.). La sezione staccata garantirà così un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite della maggior parte dei contribuenti.

Le sole funzioni che sono concentrate negli uffici delle entrate sono infatti, quelle relative all'accertamento, che presentano

maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Da quanto sopra evidenziato, risulta che le scelte dell'Amministrazione finanziaria scaturiscono da una serie di dati e valutazioni imperniati su una metodologia predefinita, strettamente connessa all'aspetto della rilevanza socio-economica delle varie zone interessate.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SBARBATI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

L'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola dell'11 dicembre 1996, ha stabilito che la graduatoria del personale docente, di ogni ordine e grado, da destinare all'estero è valida per nove anni;

di conseguenza chiunque abbia ottenuto l'idoneità negli ultimi concorsi potrà richiedere di essere incluso in una graduatoria permanente senza dovere sostenere il concorso, che si terrà comunque ogni tre anni e che rimane aperto a tutti coloro che volessero migliorare la loro posizione;

nel febbraio del 1997 (con un anno di ritardo) è stato indetto il nuovo concorso che prevedeva, fra l'altro, nel titolo II, articolo 6, che « il termine e le modalità per la presentazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato il colloquio, sono stabiliti da apposita ordinanza che il ministero degli affari esteri provvederà ad emanare »;

il 16 maggio 1997 viene emanata l'ordinanza ministeriale che prevede all'articolo 2, comma 1, che « ha titolo a richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale inserito negli elenchi costituiti a seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento di cui al decreto interministeriale n. 2773 del 14 febbraio 1997 »;

alla fine dello stesso mese di maggio vengono svolte dai candidati le prove scritte ed, in tale occasione, i funzionari presenti per la sorveglianza rispondono a

chi lo domanda che l'ordinanza non è stata ancora emanata;

il 30 maggio 1997 appare nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 42 la tabella di valutazione dei titoli culturali professionali e di servizio;

nel mese di giugno i candidati apprendono telefonicamente, dall'ufficio X del ministero, che l'ordinanza è già stata emanata e che il termine per la presentazione della domanda è scaduto;

in seguito alle proteste dei partecipanti al concorso e dei sindacati, viene emanata una circolare per prolungare il termine fino al 18 luglio 1997, dando così la possibilità alla maggior parte di chiedere l'inclusione nella graduatoria permanente relativamente ai concorsi già sostenuti e superati negli anni precedenti;

solo pochissimi tra coloro che stanno sostenendo per la prima volta il concorso richiedono di essere inseriti in graduatoria, ritenendo la maggior parte di dovere aspettare l'esito delle prove scritte;

durante le prove orali, dopo il mese di agosto, i nuovi candidati apprendono che l'inclusione nella graduatoria permanente doveva essere richiesta anche da chi non era a conoscenza dell'esito della prova scritta;

in ogni caso viene consigliato di inviare comunque la documentazione prevista nella possibilità che sia attuata una sanatoria, che di fatto in seguito non è stata attuata —:

in base a quali criteri sarebbe stato richiesto, ai partecipanti al concorso, di presentare (in carta da bollo) domanda di inclusione in graduatoria senza conoscere prima i risultati, visto che il concetto stesso di concorso dovrebbe prevedere di per sé l'espletamento prima delle prove stabilite e poi la graduatoria automatica.

se non ritenga, vista la confusione che ha accompagnato l'espletamento del concorso, attuare, così come è stato fatto per i termini di inclusione, una sanatoria dando a tutti la possibilità di essere inseriti

in graduatoria in virtù dei propri meriti e dell'esito del concorso stesso. (4-13691)

RISPOSTA. — La particolare situazione rappresentata dall'interrogante aveva fatto oggetto di attento esame da parte della competente Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Esteri alla scadenza del secondo termine fissato per la presentazione delle domande ed era stato a suo tempo convenuto che i candidati alle prove di selezione indette nel 1997 non avevano subito penalizzazioni nei confronti di chi era in possesso di altre idoneità per la destinazione all'estero.

Con il decreto ministeriale 4984 del 17 novembre 1997 è stata quindi disposta la sanatoria per permettere ai summenzionati aspiranti di beneficiare dell'inclusione nelle Graduatorie Permanenti e di poter essere destinati a prestare servizio all'estero nel corso del triennio 1997/1999.

Le modalità di presentazione delle domande di inclusione nelle Graduatorie Permanenti sono state disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 1997, pubblicata in pari data sulla G.U. n. 38 (serie generale). L'Ordinanza ha previsto la presentazione delle istanze in carta da bollo in base alle disposizioni in vigore prima della Legge 15 maggio 1997, pubblicata sulla G.U. del 17 maggio 1997 n. 113 (serie generale).

È stata altresì effettuata una ricognizione delle istanze presentate dopo il termine delle procedure concorsuali, per verificare se l'informazione sulla sanatoria avesse raggiunto tutti i docenti interessati. In alcuni casi si è provveduto a contattare telefonicamente coloro che non risultavano aver prodotto alcuna istanza, pur avendo sostenuto le prove orali, affinché producessero l'istanza documentata in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure nei termini previsti.

Si fa inoltre presente che è stato tenuto conto, nei limiti del possibile, dei disagi derivanti dall'introduzione delle nuove norme (C.C.N.L./95 e accordo successivo dell'11 dicembre 1996, articolo 5) che hanno modificato sensibilmente le procedure di nomina del personale scolastico per il servizio all'estero.

Si segnala inoltre che, all'articolo 18 del C.C.N.L. comparto scuola estero, sottoscritto il 29 luglio scorso, l'aggiornamento delle graduatorie vigenti viene rinviato all'anno scolastico 2001/2; viene anche prevista una prova unica di selezione del personale da inviare all'estero e si demanda alla contrattazione integrativa la trattazione di particolari problematiche e specificità insorte nella gestione delle graduatorie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Fidenza intende autorizzare l'apertura di una cava di argilla nella zona di Fornio, località « Quercia Verde »;

l'area interessata, oltre ad avere una discreta vocazione alla sosta e alla riproduzione della fauna stanziale e migratoria, si trova in posizione limitrofa e dominante rispetto alla zona di massimo interesse naturalistico del parco regionale fluviale dello Stirone, nonché in posizione prossima, ed in alcuni tratti addirittura contigua, sia ad una zona di particolare interesse archeologico, sia ai boschi di Fornio che annoverano specie di grande valore scientifico e naturalistico come: la *Quercus Cerris*, la *Roveri*, la *Quercus Robur*, la *Quercus Pubescens*, la *Noccioli*, la *Ligustri* e la *Castanea Sativa*; il castagno costituisce un raro esempio di bosco ubicato in pianura, la cui convivenza con piante tipiche dei boschi planiziari, contravviene a qualsiasi regola sulle fasce climatiche. In base a queste considerazioni, da anni, gli ambientalisti insistono affinché i boschi di Fornio siano vincolati e tutelati poiché costituiscono — insieme al bosco della Fontana, area vincolata e protetta —, raro esempio di boschi salvatisi dai processi di trasformazione del territorio in terreno arabile;

il geologo dottor Giancarlo Lusignani, su richiesta della giunta comunale, nel

rielaborare il Pae comunale, ha individuato come zona di escavazione proprio quella indicata dalla ditta proponente la cava; questo nonostante nella relazione al Pae si affermi che « In tutto il territorio comunale sono ampiamente diffusi affioramenti di argille, argille limose e limi »;

la provincia di Parma, i cittadini di Fornio e la « Legambiente » di Fidenza nell'avanzare puntuali osservazioni al nuovo Pae hanno posto l'accento sul fatto che la documentazione tecnica a corredo dello strumento in oggetto non è pienamente esaustiva per supportare le scelte previste. Sembrano del tutto insufficienti le analisi delle risorse in rapporto ai fabbisogni comunali, le analisi dei vincoli esistenti, i criteri di scelta dei siti idonei e l'accessibilità. L'amministrazione provinciale ha formalmente richiesto al comune di Fidenza di integrare la documentazione presentata;

l'amministrazione comunale ha istituito una commissione tecnico-scientifica che ha accolto quasi tutte le richieste dei cittadini di Fornio, tranne quella fondamentale di cercare un altro luogo per la cava;

il 29 luglio 1996, l'Arpa confermava la « presenza di considerevoli esempi di tipici edifici rurali e richiede un particolare supplemento di studio a causa dell'inserimento dell'impianto in un contesto territoriale caratterizzato da significative emergenze naturalistico-ambientali (parco regionale dello Stirone), storico-architettoniche (insediamenti abitativi rurali tradizionali e di interesse storico-architettonico) » e l'11 aprile 1997 aggiungeva: « considerata l'adiacenza del parco fluviale dello Stirone la cui zona pre-parco è destinata all'attuazione di forme di approccio adatte a cogliere, nella loro presenza preponderante, le evidenti emergenze del parco vero e proprio parrebbe più appropriato indirizzare il ripristino verso il recupero naturalistico dell'area »;

nel regolamento del parco dello Stirone, l'articolo 6, « Disposizioni comuni valide in tutto il perimetro del parco e del

pre-parco», recita: «è dovere del consorzio, dei comuni, dei privati e del pubblico collaborare al mantenimento dello stato di qualità dell'ambiente»;

L'apertura della cava provocherebbe comunque gravissimi problemi per la viabilità ed il trasporto, così come, peraltro, ritenuto anche dalla Ausl e dall'Arpa, che ritiene comunque necessario «portare ad una riduzione al minimo delle strade bianche prevedendo comunque l'asfaltatura o l'umidificazione nelle vicinanze di nuclei abitati o case sparse. Riteniamo dovrebbe essere individuato un percorso totalmente alternativo all'uso della via Emilia», soluzione, quest'ultima, sollecitata anche dalla commissione tecnica infraregionale attività estrattive che, nel parere espresso il 15 luglio 1996, afferma: «emerge l'esigenza di individuare un percorso cava-fornace che, per motivi di sicurezza e ambientali, eviti il più possibile l'attraversamento dei centri abitati»;

L'amministrazione provinciale ha esonerato il comune di Fidenza «dall'obbligo di adeguamento al Pae per quanto riguarda le quantità previste per le sabbie di monte a causa della notevole valenza ambientale dei siti potenzialmente individuati come idonei»;

la commissione edilizia il 21 luglio 1997, nell'esprimere il proprio parere, ha evidenziato che «si tratta di una zona integra da un punto di vista paesaggistico con edifici di particolare interesse architettonico e un'escavazione potrebbe comportare la modifica dell'intera terrazza alluvionale che determina la presenza di un significativo salto di quota» —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano, anche alla luce di quanto in premessa, di attivarsi affinché i boschi di Fornio siano sottoposti a vincolo o inseriti nel perimetro del parco regionale;

se non ritengano di dover verificare se l'iter amministrativo sia stato conforme, in tutti i suoi aspetti, alla normativa vigente;

quali verifiche intendano fare sulla possibilità di individuare un sito alternativo per l'estrazione di argilla, anche tenendo conto del reale fabbisogno dei residenti. (4-11209)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in esame, si rileva che non è pervenuta alcuna autorizzazione regionale o comunale, relativa alla cava citata, per il controllo di legittimità esercitato dal Servizio VIA di questo Ministero, ai sensi del combinato disposto delle LL. 431/85 e 349/86, sulle delibere autorizzative per attività estrattive in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.*

A seguito della richiesta di documentazione inoltrata alla regione Emilia-Romagna, sono state acquisite informazioni riguardo al sito in questione, il quale risulta essere gravato da vincolo paesaggistico ed è compreso nel Piano delle Attività Estrattive del comune di Fidenza, adottato con delibera n. 57 del 22.8.1994, ai sensi della L.r. 17/91 come evidenziato nella risposta del Consiglio Regionale all'interrogazione consiliare n. 2228 del 16 aprile 1997, riguardante il medesimo oggetto.

Lo stesso sito risulta comunque localizzato in zona molto prossima al Parco Regionale dello Stirone, ma non all'interno della zona di salvaguardia del Parco e pre-Parco.

In particolare il Consorzio del Parco ha riferito che l'area di pertinenza dell'ambito estrattivo è in gran parte esterna al perimetro dell'area protetta salvo il settore destinato presumibilmente alla viabilità (collegamento Quercia Verde-strada di Fornio) che ricade in pre-Parco ed è sottoposto alla normativa di salvaguardia ed al vincolo paesaggistico.

Per le opere ricadenti in tale settore dovrà essere rilasciata, previo parere del Consorzio del Parco, l'autorizzazione ai sensi della L. 431/85, e quest'ultima dovrà quindi pervenire al Ministero dell'Ambiente per il controllo citato in premessa. In tale occasione saranno valutate anche le osservazioni proposte dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SESTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con l'elevamento dell'obbligo scolastico all'età di quindici anni e con la conseguente esenzione dalle tasse e dai contributi scolastici, in base alla legge n. 9 del 20 gennaio 1999 e alla lettera prot. 2704 del 7 luglio 1999 del Ministro della pubblica istruzione, per gli studenti non ancora quindicenni, gli istituti di istruzione secondaria si trovano in una situazione che dovrebbe essere sanata dal punto di vista economico, poiché gli studenti inferiori ai quindici anni al 31 gennaio 1999 e cioè al momento dell'iscrizione all'anno scolastico 1999-2000, hanno pagato sia le tasse che i contributi scolastici e devono ora essere rimborsati, mettendo i suddetti istituti in difficoltà poiché devono rivedere i bilanci preventivi, visto che i contributi servono alla organizzazione delle attività interne come l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori, delle attività sportive eccetera. In questo modo si riducono gli introiti creando dei veri e propri deficit finanziari —:

come intendano risolvere questo problema del disavanzo che si viene a creare in tutti gli istituti di istruzione secondaria per far sì che gli studenti non vengano penalizzati nelle attività interne a ciascun istituto. (4-24987)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione Parlamentare indicata, si fa presente che le scuole provvederanno al rimborso delle tasse e dei contributi indebitamente versati dagli alunni tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.99 n. 9.*

Nel caso in cui tale procedura abbia a provocare difficoltà di bilancio, questa Amministrazione provvederà caso per caso attraverso opportuni interventi di integrazione delle spese di funzionamento all'atto del finanziamento degli istituti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SICA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella « Relazione sulla politica informativa e della sicurezza » relativa al secondo semestre 1998 presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 16 febbraio 1999, alle pagine 48 e 49 si fa riferimento ai « nuovi problemi relativi all'aumento del numero dei Paesi in grado di sviluppare programmi autonomi » nel campo delle « armi di distruzione di massa » (nucleare, missilistico, chimico e biologico);

tutto ciò avviene nonostante le « misure poste in essere dai regimi multilaterali di non proliferazione » (ad esempio il Trattato di non proliferazione nucleare e la Convenzione sulle armi chimiche);

nella citata relazione emerge un forte timore per il concentrarsi di attività commerciali o di produzione di armi chimiche e biologiche soprattutto nell'area mediorientale —:

quali iniziative il Governo italiano intenda approntare, a fronte delle accresciute capacità in campo missilistico da parte di diversi Paesi dell'area mediterranea;

quali passi intenda fare il Governo italiano affinché gli accordi internazionali attualmente in vigore sulle armi nucleari, chimiche, biologiche e batteriologiche abbiano una reale efficacia;

quali siano stati i passi finora compiuti dall'Italia per favorire l'adempimento dell'articolo VI del Trattato di non proliferazione che prevede accordi multilaterali per un progressivo abbandono delle armi nucleari da parte dei Paesi che attualmente ne sono in possesso. (4-23192)

RISPOSTA. — *L'Italia ha adottato un bando totale delle mine antipersona che prevede il divieto della produzione, stoccaggio, trasferimento e uso di tali ordigni e la distruzione degli arsenali esistenti. Si tratta di impegni assunti sia in via unilaterale (decisione del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 1997 e legge 374 del 29 ottobre 1997)*

sia in sede multilaterale (Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997).

La legge 374/97 sopraccitata, contiene una definizione di mina antipersona più restrittiva di quella prevista dalla Convenzione di Ottawa (sottoscritta dai membri della NATO con l'eccezione di Stati Uniti e Turchia). Essa, infatti, considera vere e proprie mine antipersona anche le mine anticarro dotate di dispositivi antirimozione che, invece, sono lecite per la Convenzione.

Anche per questo, il disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione è stato oggetto di un vivo dibattito parlamentare. Si è infatti, imposta la necessità di recepire sul piano interno la Convenzione, nel rispetto delle finalità umanitarie della più avanzata legge 374/97 e, al tempo stesso, di evitare l'isolamento dell'Italia, garantendo la partecipazione delle nostre Forze Armate ad operazioni nei contesti NATO e ONU (al fianco di Alleati che usassero mine lecite per la Convenzione ma proibite dalla nostra legge). Al riguardo, una soluzione di compromesso è stata identificata grazie agli emendamenti approvati dalla Commissione Affari Esteri della Camera, in base ai quali, ai civili e alle forze armate italiane si applica la legge nazionale, mentre alle forze armate straniere che stazionino in Italia in virtù di accordi internazionali si applicano le norme della Convenzione.

Quindi, più in particolare, come sottolineato dal Governo in tutti i fori internazionali, e come evidenziato all'epoca dal dibattito parlamentare, il più lungo iter legislativo (in Italia rispetto ad altri paesi) si è reso necessario non in virtù di un nostro diminuito impegno in un settore di alto significato civile ed umanitario. Al contrario, esso si è imposto proprio alla luce della posizione di punta che l'Italia ha assunto, grazie alla sensibilità della propria società civile e del Parlamento.

Nel procedere alla ratifica della Convenzione di Ottawa si è mirato a due obiettivi di fondo, come sottolineato in sede di seduta parlamentare dal Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera: « consentire la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multilaterale (purché le attività dei militari italiani siano con-

formi alle disposizioni della Convenzione di Ottawa) » ed « estendere alle Forze Armate di altri Paesi che stazionino in Italia l'applicazione della Convenzione (anche nel caso in cui questi ultimi non l'abbiano ratificata) ».

In tale contesto, il Governo intende assicurare l'assoluto rispetto della normativa in materia di mine antipersona sia nel territorio italiano sia nel caso di partecipazione italiana a missioni congiunte con Forze armate di altri paesi.

È utile inoltre sottolineare che:

- l'articolo 6 congela per l'intero periodo di quattro anni stabilito dalla Convenzione il quantitativo di mine antipersona in deposito presso basi straniere in Italia, in attesa della loro distruzione dando, con ciò, piena attuazione alla legislazione nazionale anche nei confronti dei depositi di Forze armate straniere presenti sul territorio nazionale;

- l'articolo 5 consente la cooperazione delle nostre Forze armate ad attività svolte in un contesto multinazionale anche con Forze armate di Stati non Parte della convenzione, quindi nel pieno e puntuale rispetto sia della legge 374/1997, sia della Convenzione.

Per quanto attiene agli interventi di pace nell'ambito di Forze multinazionali, l'Italia, nel perseguire con determinazione la definitiva eliminazione delle mine antipersona, è attivamente impegnata a promuovere in tutti i fori internazionali competenti la più ampia adesione alla Convenzione di Ottawa. Tale posizione è stata anche ribadita in occasione del Seminario sull'attuazione dei trattati sul bando delle mine antipersona che, i Ministeri della Difesa e degli Affari Esteri italiani ed austriaci hanno organizzato a Vienna il 6 luglio 1998 nell'ambito delle rispettive Presidenze UEO ed UE, cui hanno partecipato rappresentanti militari di 33 Paesi europei, della UEO, UE ed organizzazioni governative e non governative a livello internazionale.

Inoltre la Difesa italiana partecipa attivamente con propri rappresentanti alle attività del Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine antipersona.

Il Governo, infine, intende contribuire attivamente all'ulteriore sviluppo del diritto internazionale umanitario, anche attraverso l'attiva partecipazione di rappresentanti della nostra Difesa alle attività del Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine antipersona.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

STAJANO. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

Caserta è stata per oltre cento anni una città militare e si è pertanto sviluppata in modo anomalo;

intorno al centro storico della città l'insediamento, nel corso degli anni, di caserme e di apparati militari ha creato una cinta quasi compatta e di notevole estensione;

pertanto Caserta nel suo naturale sviluppo (ed ancora più per un esodo rilevante di napoletani, che la trovavano più vivibile), si è estesa in quartieri realizzati oltre la cinta militare, venendo a creare, di fatto, una seconda città, in particolare ad est del centro storico;

a causa di una rilevante dislocazione di strutture militari verso altre città, nel territorio di Caserta sono rimasti abbandonati vari manufatti militari, ormai divenuti fatiscenti per mancanza di manutenzione;

inoltre lo spostamento logistico delle forze armate verso caserme periferiche rispetto al centro storico ha fatto sì che quelle ubicate nei punti nevralgici della città siano attualmente occupate da un numero esiguo di personale e mezzi;

in particolare la caserma Cerimot 1, che occupa circa 300.000 metri quadrati, comprende un'area (inutilizzata ed ex parcheggio di seicento carri armati da tempo

trasferiti) di oltre 50.000 metri quadrati confinante con corso Medaglie d'Oro e via Unità d'Italia;

tale area, anche se parzialmente, è indispensabile alla città per i seguenti motivi:

può rappresentare l'elemento di collegamento fra il centro storico e la zona denominata Caserta 2 con oltre 20.000 residenti;

se destinata a parcheggio, come auspicabile, consentirebbe la « pedonalizzazione » di gran parte del centro storico;

è immediatamente a ridosso dei due principali svincoli della superstrada esistente;

potrebbe servire al centro direzionale a sud, che è sede di pretura, università, uffici sanitari, nonché di altre strutture pubbliche, e dove, per l'attuale mancanza di parcheggi, lo smog supera i livelli consentiti;

peraltro, la concessione di detta area per la destinazione a parcheggio potrebbe anche essere assentita temporaneamente in quanto l'amministrazione comunale ha previsto la realizzazione in tre o quattro anni di due parcheggi interrati;

tale utilizzo dell'area, che potrebbe costituire punto obbligato di sosta per i pullman turistici, finirebbe per rappresentare un preziosissimo aiuto alle attività commerciali ed artigianali locali, considerato che il flusso di visitatori sarebbe in tal modo incanalato attraverso il centro storico;

attualmente lo stazionamento dei pullman turistici avviene negli spazi antistanti il Palazzo reale (che, specie dopo il G7, attrae annualmente ben circa 2.000.000 di visitatori), deturpando questi luoghi e lasciando avulso il cuore economico della città da un fenomeno turistico senza precedenti —:

se non ritengano doveroso, oltreché opportuno, adottare urgentemente ogni iniziativa di propria competenza finaliz-

zata alla realizzazione di quanto sopra auspicato, considerati i benefici, non solo economici, che ne deriverebbero per la città di Caserta;

se non ritengano necessario prevedere la pianificazione di altri interventi pubblici connessi alla trasformazione di Caserta da città militare a città « normale ». (4-19137)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.*

In ordine al problema sollevato dell'interrogante, si fa presente che, come è noto, l'attività di pianificazione e di trasformazione delle città — rientrando nei compiti degli enti locali — richiede innanzitutto una forte azione progettuale da parte dell'Amministrazione comunale interessata, la quale può trovare un valido ausilio in un intervento da parte dello Stato e della Regione in termini di sussidiarietà.

Premesso quanto sopra, per quanto concerne la situazione relativa ai manufatti militari dislocati nella città di Caserta, si fa presente che, attualmente, essi sono tutti pienamente utilizzati, ad eccezione delle caserme « Pollio » e « Sacchi », — incluse nell'elenco dei beni di prossima alienazione, allegato al D.P.C.M. 11 agosto 1997, — e dell'ex calzaturificio, che potrà essere oggetto di alienazione in applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1999.

Per quanto riguarda la caserma « Gaetani », già sede del soppresso 1° Cerimot, si chiarisce che la stessa non appartiene alla Difesa, bensì all'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Caserta, riconosciuto legittimo proprietario del cespite. L'Esercito ha già provveduto a liberare l'infrastruttura da mezzi e materiali, ad eccezione del deposito carbolubrificanti, per il quale è necessario procedere allo svuotamento e alla bonifica prima di restituirlo al citato organismo ecclesiastico.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali siano i motivi della mancata convocazione dell'Unione europea generale del lavoro il 23 settembre 1998 da parte della direzione dell'Agenzia nazionale protezione ambiente ad un incontro con le altre organizzazioni sindacali per discutere dell'applicazione ai dipendenti della medesima Agenzia del contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'Enea in merito alle dinamiche salariali ed alle schede di valutazione;

quali siano eventualmente i motivi e le ragioni di tale comportamento fortemente discriminatorio nei confronti dell'Unione generale del lavoro;

se non ritengano di inviare un'ispezione al fine di accertare eventuali comportamenti antisindacali nei confronti dell'Ugl da parte dei vertici dell'Agenzia nazionale protezione ambiente e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tale ispezione. (4-19966)

RISPOSTA. — *La mancata convocazione formale dei rappresentanti dell'Unione Generale del Lavoro all'incontro con le altre organizzazioni sindacali avente ad oggetto l'applicazione ai dipendenti dell'ANPA del contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'ENEA in merito alle dinamiche salariali ed alle schede di valutazione, lamentata nell'atto parlamentare indicato, è stata determinata da un involontario errore di un addetto di segreteria, che ha ommesso di rilevare che la trasmissione della lettera di convocazione dell'incontro, effettuata all'UGL come a tutte le altre Organizzazioni sindacali via facsimile, non aveva avuto buon esito, come appare indicato nel « Rapporto risultato comunicazione » del 21.09.98, che riportava il codice di « linea disturbata ».*

Da quanto riferito, la richiesta di un intervento ispettivo volto ad accertare le ragioni di un presunto comportamento antisindacale e discriminatorio nei confronti dell'Unione Generale del Lavoro da parte dei vertici dell'ANPA, risulta priva di fondamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 21 marzo 1998 è stata assassinata la dottoressa Erika Lehrer Grego, di anni 61, dal signor Pereira Nishantha Sudath (Sri Lanka);

attualmente l'omicida, reo confesso, circola indisturbato a Colombo (Sri Lanka) con il suo pulmino, acquistato pare, con i guadagni italiani da maggiordomo;

le risposte che arrivano da ministero e ambasciate sono disarmanti: la polizia e la magistratura locali non hanno alcun obbligo nei suoi confronti, e ciò nonostante egli abbia candidamente riconosciuto l'omicidio;

l'Italia ha già chiesto l'estradizione dell'uomo, ma il documento è destinato a tornare al mittente: infatti le nostre autorità possono appellarsi solo ad un vago trattato del 1873, quando lo Sri Lanka si chiamava Ceylon;

con il regio decreto n. 1295 è stata approvata « una Convenzione per l'estradizione dei malfattori essendo stata conclusa tra l'Italia e la Gran Bretagna e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Roma il giorno 5 di febbraio del corrente anno mille ottocento settantatrè »;

secondo quanto stabilisce l'articolo 3 del regio decreto « dal Governo italiano non sarà consegnato alcun italiano al Regno Unito, e nessun suddito del Regno Unito sarà da esso consegnato al Governo italiano »;

continuano le giornate di code davanti alle ambasciate e ai consolati a Roma per gli stranieri che chiedono alle loro rappresentanze diplomatiche i documenti necessari per regolarizzarsi in Italia;

il Governo, le stesse questure, gli uffici informazione e persino i diversi consolati si sono ritrovati impreparati a gestire una situazione che sta diventando esplo-

siva: infatti, sommersi da una valanga di richieste, stanno « collassando » l'uno dopo l'altro;

non risulta che il Governo abbia intrapreso alcuna iniziativa per assicurare il responsabile dell'omicidio della dottoressa Erika Lehrer Grego alla giustizia italiana;

la drammatica vicenda dell'omicidio della dottoressa Erika Lehrer Grego è la prova provata di una chiara incapacità politica in materia di immigrazione da parte dell'attuale Governo, che persegue « diabolicamente » la strada della sanatoria a tutti i costi, mentre parallelamente ignora per incompetenza le lacune diplomatiche che vengono alla luce solo dopo gli efferati delitti, come quello perpetrato nei confronti della dottoressa Erika Lehrer Grego —:

se il Governo, di fronte alla vicenda emblematica dell'omicidio di Erika Lehrer Grego, non ritenga doveroso, fino a quando non verrà stipulato un accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka, sospendere le procedure per la regolarizzazione degli extracomunitari cingalesi;

se intenda comunicare per quali altri Paesi extracomunitari non esistono trattati internazionali;

per quali motivi il Governo abbia ritenuto opportuno procedere ad una sanatoria che interessa anche i cittadini dello Sri Lanka, nonostante tra i due Paesi non vi sia alcun trattato internazionale di estradizione;

se il Governo non senta doveroso ed urgente colmare le vistose lacune diplomatiche presenti, affinché ci sia la certezza del diritto;

se il Governo fosse a conoscenza del trattato tra l'Italia e l'ex Ceylon del 1873 all'epoca dell'emanazione della sanatoria e, in caso affermativo, quali siano le valutazioni in merito. (4-21466)

RISPOSTA. — *Il caso ricordato da Pecoraro Scanio ha impegnato sin dall'inizio il Ministero degli Esteri che, d'intesa con i Dicasteri della Giustizia e dell'Interno, ha tenacemente tentato di ottenere, attraverso le vie diplomatiche, la consegna alla giustizia italiana del cittadino srilankese Rambukkanage Perera, reo confessore dell'omicidio di Erika Lehrer Grego.*

I numerosi passi svolti al più alto livello nei confronti delle Autorità srilankesi sono stati rivolti in particolare alla ricerca di una cornice giuridica che consentisse di superare le lacune dell'ordinamento giuridico srilankese e del diritto internazionale.

La Convenzione del 1873, di fatto mai denunciata dallo Sri Lanka dopo l'indipendenza e quindi ancora applicabile, prevedeva infatti soltanto l'estradiabilità dei cittadini dello stato richiedente (in questo caso l'Italia), non di quelli aventi la nazionalità dello Stato richiesto, pertanto non era applicabile al caso di specie. Nello stesso tempo, mancava una legge interna dello Sri Lanka che consentisse la punibilità del cittadino per reati commessi all'estero. Il combinato disposto di tali norme interne e internazionali rendeva quindi « impunito » il Perera.

È stato pertanto necessario negoziare e finalizzare in tempi brevi un accordo ad hoc con il quale è stata emendata la citata Convenzione rendendo possibile l'estradiabilità dei cittadini. Tale accordo, avente la forma di un Memorandum d'Intesa, è stato firmato dai rappresentanti di entrambi i Governi l'8 agosto 1999 ed ha concretamente reso possibile l'avvio della procedura estradizionale nei confronti dell'assassino della dottoressa Grego.

Il Perera, quindi, ormai certo che la propria impunità stesse per finire, ha deciso il 7 settembre scorso di consegnarsi spontaneamente alle autorità italiane, probabilmente con la speranza di ottenere da queste ultime un atteggiamento di maggior clemenza in occasione del ricorso in appello contro la sentenza della Corte d'Assise di Milano che l'aveva condannato nel marzo scorso a 16 anni di detenzione.

Il progressivo innalzamento del livello dell'azione diplomatica, l'evidente fermezza

nel richiedere la consegna del Perera e, da ultimo, la positiva conclusione del complesso negoziato per pervenire al Memorandum d'Intesa hanno quindi sortito l'effetto sperato, contribuendo nello stesso tempo a prevenire il ripetersi di casi simili.

Da rilevare infine che la politica immigratoria del Governo mira a concludere con i Paesi di provenienza degli immigrati accordi in campo sociomigratorio soddisfacenti per entrambe le parti. Solo con l'attivo coinvolgimento di quei Governi, infatti, è possibile giungere a soluzioni equilibrate e realmente applicabili. In questo senso il Governo intende altresì verificare le possibilità di concludere anche con lo Sri Lanka un accordo di riammissione che costituisca il necessario « pendant » di ogni eventuale misura di espulsione o di non concessione della regolarizzazione a cittadini cingalesi.

Su un piano più generale, può essere inoltre utile segnalare che, proprio al fine di evitare l'eventuale ripetersi di casi analoghi a quello citato, il Ministero degli Esteri, attraverso la rete delle Rappresentanze diplomatico-consolari, ha provveduto a verificare quali dei Paesi non vincolati all'Italia da accordi di estradizione (attualmente 121) non prevedano nella legislazione interna norme che consentano la punibilità dei propri cittadini per reati commessi all'estero.

Va peraltro rilevato che non si ha notizia di casi analoghi a quello del Perera, il che indurrebbe a concludere che le numerosissime estradizioni finora concesse sulla base della cortesia internazionale e della reciprocità, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, siano state rese possibili grazie alla previsione, negli ordinamenti giuridici dei Paesi di origine degli estradandi, della punibilità per i reati commessi all'estero.

L'indagine di cui sopra ha consentito di accertare che non sono punibili per reati commessi all'estero i cittadini dei seguenti Paesi: Canada, Filippine, Bosnia, Bangla Desh, Gabon, Angola. Tale risultato è stato portato a conoscenza del Ministero interessato e si è al contempo avviata — di concerto con il Ministero di Giustizia — un'accurata valutazione delle possibilità di concludere accordi di estradizione e cooperazione giu-

diziaria con i Paesi, ivi compresi quelli sopra segnalati, oggi non vincolati da alcuna norma bilaterale o pattizia in materia.

A tal proposito giova ricordare che non sempre la conclusione di accordi di estradizione, ovviamente basati sulla reciprocità, risulta essere una strada percorribile o auspicabile, stante il doveroso obbligo di tutela di quei connazionali che potrebbero trovarsi in serie difficoltà a causa proprio degli impegni sottoscritti dal Governo. Si pensi all'obbligo di estradare cittadini italiani in Paesi che non offrono sufficienti garanzie di affidabilità, di rispetto del diritto e di omogeneità con il nostro ordinamento giuridico, nonché in Paesi ove si riscontrano condizioni di detenzione particolarmente pesanti.

Non va infine trascurato che moltissimi (96, secondo i dati disponibili) tra i Paesi con i quali non esistono accordi di estradizione applicano la pena di morte, condizione questa che — a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale nel caso Venezia — contribuisce a rendere più difficile la sottoscrizione di un trattato in materia.

Da quanto sopra, deriva quindi la cautela sinora adottata dal Governo a sottoscrivere impegni internazionali in materia di estradizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

STORACE e NAPOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

alcuni docenti di lingua straniera nella scuola media, convinti dell'importanza dello studio di più lingue, si sono fatti promotori da anni della divulgazione delle lingue impegnando tempo ed energie nella preparazione e nell'attuazione di progetti di sperimentazione di lingua straniera;

un gruppo di insegnanti ha costituito un coordinamento per il plurilinguismo che, nel corso degli ultimi anni, ha inol-

trato varie richieste presso il ministero della pubblica istruzione e gli organi preposti per ottenere l'estensione della seconda lingua straniera a tutte le classi della scuola media inferiore e superiore, per permettere in futuro ai nostri giovani di meglio interagire con i coetanei degli altri paesi dell'Unione europea;

tale soluzione comporta dei costi ma andrebbe finalmente incontro alle esigenze dell'utenza che molte volte richiede l'inserimento nelle classi di bilinguismo, ma non ne usufruisce a causa dei limiti imposti dalla legge;

ciò permetterebbe inoltre una migliore qualità del servizio, eliminando il fenomeno troppo diffuso di insegnanti di lingua costretti a dividersi su due corsi di lingua inglese pur senza specializzazione, in particolare nel tempo prolungato;

la circolare 304 e il periodo estivo in cui è pervenuta (ad esempio all'IRRSAE di Genova il 24 luglio 1998) ha reso consapevoli i docenti che il ministero, nel momento stesso in cui, condividendo le loro istanze, invita le scuole a richiedere l'insegnamento della seconda lingua in modo più generalizzato, ne impone l'introduzione come insegnamento facoltativo e non curricolare, da effettuarsi perciò oltre l'orario scolastico e da affidarsi in ordine di preferenza a personale anche esterno alla scuola in possesso di titoli rilasciati all'estero;

pertanto la seconda lingua viene introdotta come insegnamento aggiuntivo, facoltativo, subordinato ad approvazione ogni anno e condizionato dall'esistenza di finanziamenti e quindi con importanza minore rispetto alle altre discipline;

essa non può in alcun modo servire a completare l'orario di un insegnante che perda delle ore a causa di un calo nelle iscrizioni;

questi corsi non potranno dare punteggio o anzianità di servizio a docenti inseriti nelle graduatorie;

personale laureato ed abilitato in Italia con esperienza di insegnamento nella scuola media, con molte ore di aggiornamento sulla didattica della lingua straniera ad italiani e con soggiorni all'estero il più delle volte autofinanziati, non viene considerato in grado di insegnare in questi corsi non curricolari;

tutto ciò non può ispirare alle famiglie e agli alunni quel rispetto nei confronti dei docenti che essi ritengono di meritare e di cui il ministero stesso dovrebbe reputarli degni;

sfugge inoltre il motivo per cui, avendo a disposizione tanti insegnanti precari, si vuole ricorrere a figure professionali nuove, che non possono avere esperienza della didattica e della realtà delle nostre scuole e alle quali molti istituti hanno fatto ricorso già in passato, quando lo studio della seconda lingua non faceva parte dell'ordinamento scolastico, ma spesso con risultati poco soddisfacenti;

il costo di un contratto d'opera con un « esperto esterno » sarebbe almeno doppio rispetto al costo di un insegnante iscritto nelle graduatorie provinciali -:

se non ritengano opportuno introdurre la seconda lingua comunitaria in tutte le scuole medie inferiori e superiori statali in modo curricolare come nelle sezioni dove è in atto la sperimentazione di bilinguismo ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

se siano previsti e finanziati periodi di formazione all'estero per tutti gli insegnanti di lingua straniera che ne facciano richiesta;

se nella regione Liguria, destinata, in quanto parte della macroregione che comprende anche Piemonte, Provenza Alpi e Costa azzurra, ad avere maggiori scambi in lingua francese in un futuro molto prossimo, si intenda privilegiare il bilinguismo inglese-francese in modo tale che i nostri giovani possano comunicare con i colleghi francesi su un piano di parità. (4-22084)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in esame, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che l'introduzione in ordinamento della seconda lingua comunitaria nel curriculum della scuola Media è attualmente oggetto d'esame da parte delle assemblee parlamentari (la relativa proposta di legge, già approvata dalla Camera, è attualmente in discussione al Senato).

In attesa della definizione in via legislativa del succitato provvedimento, la circolare ministeriale n. 304/98 consente l'offerta aggiuntiva della seconda lingua straniera agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado non escludendo le possibilità che le scuole passano ad adottare corsi sperimentali curricolari, ai sensi dell'articolo 278 del D. L.vo 297/94.

In base alla citata circolare ministeriale le scuole si avvarranno prioritariamente di docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o docenti con abilitazione specifica e solo in mancanza di detti profili si potranno prevedere contratti d'opera con esperti esterni (così come previsto dalla legge collegata alla finanziaria per il 1998) oppure con laureati in lingue straniere con corso di studi quadriennale nella lingua straniera da insegnare.

Per quanto concerne i finanziamenti si precisa che la legge n. 440/97 prevede un'articolazione finanziaria su tre anni e specifica che una parte dei fondi (33 miliardi per l'anno scolastico 1998/99, così come previsto dalla C.M. n. 304/98) siano destinati all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie inferiori.

In merito alla situazione specifica della regione Liguria, premesso che l'offerta aggiuntiva intende rispondere alle richieste specifiche del territorio, si riferisce che, per la scuola media di I grado, nell'a.s. 1998/99 sono stati autorizzati 197 corsi dei quali ne sono stati attivati 186 (107 di inglese, 34 di francese, 32 di tedesco e 13 di spagnolo).

Relativamente all'ultimo punto posto dall'interrogante si fa presente che i periodi di formazione iniziale e continua all'estero per insegnanti di ruolo di lingua straniera

rientrano nell'ambito del programma SOCRATES ed in particolare nell'Azione Lingua.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in più occasioni il Ministro Berlinguer ha espresso la propria soddisfazione per i risultati positivi ottenuti dalla prima applicazione della riforma degli esami di maturità, avvenuta al termine dello scorso anno scolastico;

nel particolare, per testimoniare la bontà della riforma, più volte è stato evidenziato il dato dell'elevata percentuale di studenti promossi (a livello nazionale pari a circa il 95 per cento);

una vistosa eccezione a tale dato nazionale si è però verificata nell'Istituto tecnico statale per geometri di Dalmine (Bergamo) dove la Commissione scolastica preposta ha deciso la bocciatura di ben sei studenti su un totale di diciotto esaminati;

tale eccezione non appare ragionevolmente imputabile solo ed esclusivamente ad una carenza di preparazione dei soggetti esaminati ma, al contrario, fa supporre che l'operato della Commissione scolastica sia stato improntato ad uno spirito difforme non solo dalla nuova metodologia d'esame ma dalla stessa modalità umana e professionale con cui un esaminatore valuta l'operato degli studenti;

inoltre, secondo quanto appreso, nell'effettuazione delle prove di esame, in alcuni casi, si sarebbero verificate gravi anomalie quali la mancata discussione delle prove scritte o lo smarrimento delle tesi preparate dagli studenti —:

se non ritenga urgente verificare l'operato della Commissione scolastica nominata presso l'Istituto tecnico statale per geometri di Dalmine (Bergamo) per l'anno 1998/99;

se le gravi anomalie citate in premessa si siano effettivamente verificate e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per garantire la corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

(4-25893)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame il Provveditore agli Studi di Bergamo ha precisato che la XX Commissione sperimentale, operante presso l'Istituto tecnico statale per geometri di Dalmine, nell'anno scolastico 1998/99 ha esaminato sia 27 allievi dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Zogno che 18 candidati interni e 2 candidati esterni dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Dalmine.*

Della commissione nominata da questo Ministero è stato sostituito il solo commissario di italiano.

In effetti risulta che n. 6 candidati interni su n. 18 dell'istituto Tecnico di Dalmine non hanno superato l'esame ottenendo una votazione complessiva tra i 50/100 e i 53/100.

Ma tale risultato non sembra potersi imputare ad un anomalo comportamento della Commissione quanto piuttosto alla non sufficiente preparazione dei ragazzi, in quanto i 27 allievi dell'istituto Tecnico di Zogno, esaminati dalla stessa Commissione, hanno tutti superato l'esame.

D'altro canto durante i lavori della commissione non sono pervenute all'ufficio scolastico provinciale segnalazioni particolari o richieste di visita ispettiva né dalla relazione del Presidente si rilevano elementi in contrasto con la normativa.

Avverso l'esito negativo dell'esame non è stato proposto alcun ricorso, ma un unico esposto di contenuto peraltro assolutamente generico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SUSINI, BRUNALE e TRABATTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

atteso che l'alunno F.B., portatore di un grave handicap fisico, ha svolto l'esame

di stato presso l'I.T.G. « E. Fermi » di Pontedera (Pisa);

nel punteggio di base espresso per l'ammissione all'esame, gli studenti che sono esonerati dalle lezioni di educazione fisica risultano penalizzati in quanto normalmente godono di punteggi di appena sufficienza;

tale valutazione dei punteggi appare ancora di più ingiusta e gravemente discriminatoria se riferita ai portatori di handicap fisici conclamati e certificati —

quali iniziative intenda assumere per rimuovere una situazione assurdamente discriminatoria e penalizzante nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisici, e palesemente in contrasto con le iniziative anche recenti del Governo e del Parlamento tese, a tutti i livelli, a promuovere una sempre più forte integrazione sociale dei disabili. (4-24646)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame la preside dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Pontedera ha sottolineato preliminarmente che i docenti della scuola hanno sempre dimostrato la massima disponibilità ed attenzione nei confronti degli allievi portatori di handicap.*

Il dirigente scolastico ha anche precisato che gli allievi esonerati dall'attività pratica sportiva svolgono altre attività (arbitraggi ecc.) ed a fine anno presentano una relazione scritta sulle attività svolte e su argomento di loro scelta attinente allo sport.

Com'è noto, infatti, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento dell'educazione fisica non si esplica esclusivamente attraverso l'attività motoria ma può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni oggettive.

L'eventuale mancanza di una pratica effettiva di tali attività è compensata dall'attivo coinvolgimento dell'alunno nell'organizzazione delle nuove attività in base alla autonoma e responsabile valutazione del docente.

Il medesimo dirigente scolastico ha precisato che nell'anno scolastico 1998/99 nelle

quinte classi dei n. 9 allievi esonerati n. 2 hanno ottenuto per l'ammissione agli esami la valutazione di sei, n. 2 la valutazione di sette e n. 5 la valutazione di otto.

La proposta di voto per l'allievo al quale fa riferimento l'interrogante da parte del docente di educazione fisica è stata di sei con le seguenti motivazioni: conoscenza sufficiente, comprensione adeguata, applicazione accettabile, esposizione semplice e lineare, interesse adeguato, impegno diligente, partecipazione ordinata.

La delibera del consiglio di classe ha confermato la valutazione proposta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TASSONE e VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri per la funzione pubblica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di grazia e giustizia ha recentemente curato la redazione di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria », ai sensi dell'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (« Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria »);

l'esame dello schema predetto (già oggetto di consultazione preliminare tra l'amministrazione e le forze sindacali del settore) pone svariati interrogativi, specialmente in ordine alla delimitazione delle rispettive competenze tra l'amministrazione civile penitenziaria e il corpo di polizia penitenziaria (civile anch'esso, ma militarmente organizzato);

in particolare occorre osservare che:
a) il contenuto dell'articolo 22 dello schema provvedimentale (« Impiego di rinforzi ») appare ultroneo rispetto all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'Ordinamento penitenziario) ed

assurgerebbe ad una vera e propria funzione integrativa di esso. Si rivela perciò improprio utilizzare la sede normativa del Regolamento del corpo di polizia penitenziaria, mentre apparirebbe più opportuno intervenire - se ritenuto necessario - sul citato regolamento d'esecuzione dell'ordinamento penitenziario; b) l'articolo 24 - comma 2 n. 5 - appare difforme dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976. Quest'ultima norma distingue, infatti, i casi di perquisizione ordinaria che sono previsti dal regolamento interno (casi in cui non è richiesto l'ordine del direttore della struttura penitenziaria) ed i casi in cui è esplicitamente richiesto l'ordine del direttore, in presenza di fattispecie non previste dal regolamento interno: ciò significa che l'ordine del direttore è necessario per i casi non previsti in un regolamento interno già esistente, non come strumento sostitutivo d'un regolamento non emanato per omissione dell'amministrazione. Inoltre - sempre ai sensi del citato regolamento d'esecuzione - le perquisizioni ad iniziativa del personale penitenziario sono ammesse per motivi d'urgenza (informandone il direttore); nello schema in esame, invece, la locuzione « nonché di propria iniziativa, ove necessario », amplierebbe indebitamente ed incontrollabilmente l'uso della perquisizione qualificandola come strumento di controllo « poliziesco », attribuendo al direttore (nel primo caso) ed al personale penitenziario (nel secondo caso) poteri decisionali contrari allo spirito del vigente ordinamento penitenziario; c) la formulazione degli articoli 29 e 31 suscita dubbi interpretativi sul rapporto intercorrente tra il direttore e l'ispettore, dipendente gerarchicamente e funzionalmente da lui (ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443), eppure individuato dallo schema in esame come capo del personale del corpo in servizio nell'istituto o servizio penitenziario;

in specie: 1) prevedere - come fa l'articolo 29 - che gli ordini di servizio del direttore siano emanati « acquisito il parere del comandante del reparto » limite-

rebbe il potere organizzativo del direttore, al quale il citato regolamento d'esecuzione del 1976 (articolo 3) attribuisce la responsabilità piena dell'organizzazione e del funzionamento della struttura penitenziaria; 2) l'articolo 31 non sembra in linea con le disposizioni sull'ordinamento del personale contenute nel citato decreto legislativo n. 443/1992, il cui articolo 23 (« Funzioni del personale del ruolo degli ispettori ») sancisce per l'ispettore comandante la dipendenza gerarchica e funzionale dal direttore. Invece, le funzioni specificamente conferite dall'articolo 31 al comandante del reparto (con particolare riguardo ai commi quarto e settimo) gli attribuirebbero un'autonomia non conforme alla normativa vigente, più specificamente il settimo comma, nel prevedere in favore dell'ispettore comandante un potere sostitutivo del direttore, nei casi di cui all'articolo 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976, si rivela contrario a questa norma che, contemplando per casi eccezionali l'intervento della polizia di Stato e delle forze armate, attribuisce espressamente al direttore il potere d'avanzarne richiesta;

gli articoli 45 e 46 dello schema di decreto presidenziale sembrano riferirsi all'espletamento di compiti amministrativi e quindi, a stretto rigore, non propri del personale di polizia penitenziaria secondo quanto definito dagli articoli 5 e 14 della legge 15 dicembre, 1990 n. 395 -:

se non ritengano che sia stato impostato uno schema provvedimentale che tenderebbe ad accrescere, in forza d'una precisa scelta politica, il ruolo e le funzioni della polizia penitenziaria rispetto a quelle del personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione penitenziaria, con particolare riguardo ai dirigenti ed ai funzionari direttivi. (4-22118)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante il « Regolamento di servizio del Corpo di Polizia pe-

nitenziaria», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1999.

Tale provvedimento, lungi dal limitare i poteri organizzativi del direttore dell'istituto, ha delineato, con estrema precisione, le modalità del servizio svolto dagli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, nel rispetto delle competenze già assegnate dalla legge al restante personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Deve evidenziarsi, inoltre, che in data 28 luglio u.s. è stata promulgata la legge n. 266 recante delega al Governo per il riordino anche del personale dell'Amministrazione Penitenziaria; riordino che prevede, tra l'altro, in accoglimento delle aspettative manifestate in merito, l'istituzione di un ruolo direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Al riguardo si ritiene che, seppure l'istituzione di tale ruolo richiederà un coordinamento con l'assetto organizzativo già esistente, non potrà essere intaccato il principio di fondo in base al quale il Direttore è il massimo responsabile e rappresentante unitario dell'istituto, alla luce anche della circostanza che al suo interno operano - è bene ricordare - figure professionali fra loro diverse, non tutte appartenenti al comparto sicurezza, che interagiscono nel rispetto delle specifiche professionalità.

Passando ad esaminare i singoli rilievi mossi dall'interrogante, a parere di questa Amministrazione il contenuto dell'articolo 22 del Regolamento di servizio, in materia di «impiego dei rinforzi» non può essere considerato ultroneo rispetto all'articolo 88 del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento penitenziario perché esso disciplina l'impiego di rinforzi del personale del Corpo di Polizia penitenziaria e di mezzi dell'Amministrazione per il caso in cui ciò sia necessario per esigenze di ordine e sicurezza, facendo però salvo quanto stabilito dal predetto articolo 88, in base al quale viene richiesto l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze Armate in servizio di pubblica sicurezza qualora non si possa provvedere efficacemente con il personale di custodia a disposizione.

Si precisa, inoltre, che la disposizione di cui al n. 5 del comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento di servizio costituisce una sin-

tetica elencazione dei casi di perquisizione personale dei detenuti ed internati che non attribuisce né al Direttore dell'istituto né al personale del Corpo di polizia penitenziaria alcun potere decisionale contrario allo spirito dell'Ordinamento penitenziario ove si tenga conto che la legge n. 354/75, all'articolo 34, primo comma, prevede genericamente la facoltà di sottoporre i detenuti e gli internati a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

Per quanto concerne le osservazioni riguardanti i profili funzionali del Direttore e dell'Ispettore si ritiene che né l'acquisizione del parere del comandante del reparto stabilita dal comma 1 dell'articolo 29 del Regolamento di servizio, né le previsioni contenute nell'articolo 31 dello stesso Regolamento siano limitative del potere organizzativo attribuito al Direttore dell'istituto dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/76.

Ciò, sia a motivo del carattere obbligatorio e non vincolante del predetto parere che è opportuno venga acquisito in relazione agli ordini emanati dal Direttore per la disciplina dei singoli servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria, sia perché, come si rileva facilmente dal suddetto articolo 31, il comandante del reparto è tenuto ad adempiere a tutti gli ordini impartitigli dal Direttore nell'interesse del servizio, ad osservare e far osservare al personale dipendente tutte le disposizioni emanate dal Direttore, nonché ad impartire disposizioni in conformità alle direttive dello stesso.

Ad avviso del Ministero della Giustizia, a nulla rileva che l'articolo 31, al comma 7, ponga a carico del comandante del reparto l'obbligo di chiedere l'intervento della Polizia di Stato e delle forze Armate in servizio di pubblica sicurezza nel caso in cui ricorrano le situazioni previste dal menzionato articolo 88 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario e non si possa intervenire in modo efficace con il personale. Infatti l'adempimento di tale obbligo è subordinato all'assenza sia del Direttore dell'istituto sia di chi ne fa le veci,

nonché all'urgenza di far fronte alle situazioni verificatesi, esigenza inderogabile questa, che ha lo scopo di garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e di tutelare l'incolumità degli stessi detenuti ed internati, dei visitatori e del personale tutto.

In altre parole, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 31 del Regolamento di servizio appaiono conformi a quelle contenute nella legge n. 395/1990 e nel relativo D.lgs. n. 443/1992, provvedimenti normativi, questi ultimi due, che, quantunque di rango superiore, non sembra che abbiano limitato i poteri del Direttore dell'istituto previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976.

Inoltre, è da tenere presente che l'articolo 23 del D.lgs. n. 443/1992, (in tema di « funzioni del personale del ruolo degli ispettori ») al comma 2, come integrato dall'articolo 4 del D.lgs. 12.5.1995, n. 200, dispone, tra l'altro, che « ... in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo del direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal Provveditorato Regionale o dal Dipartimento — Ufficio Centrale del Personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per ricoveri in luogo esterno di cura ».

Per ciò che riguarda, infine, gli artt. 45 e 46 del Regolamento di servizio, richiamati nella penultima parte dell'interrogazione parlamentare, appare fuor di dubbio che i servizi in essi previsti, concernenti la matricola dei detenuti e internati e la gestione operativa degli elaborati periferici dell'Amministrazione penitenziaria, rientrano tra i compiti direttamente connessi ai servizi di istituto, ai quali fa riferimento la parte finale del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 395/1990.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se nel quadro della ristrutturazione della rete diplomatico-consolare italiana in Francia si sia ben valutata la decisione della chiusura del Consolato d'Italia di Grenoble, città che ospita trentamila connazionali, sede di grandi aziende e di università internazionali;

in questa decisione quale considerazione si sia tenuta delle tante iniziative prese dai nostri connazionali, dai componenti del Cgie, dai Comites, delle proteste delle associazioni di emigrati, della eco che vi è stata sulla stampa locale e degli appelli di parlamentari e sindaci francesi per scongiurare detta chiusura, che avrebbero meritato un ben diverso accoglimento: non la permanenza di un solo impiegato che opererà, sia pure per via telematica, con il consolato generale di Lione ma, molto più opportunamente l'istituzione di una agenzia consolare con qualche unità in più;

come si concili la chiusura del consolato d'Italia di Grenoble con le più ampie assicurazioni dell'ambasciatore d'Italia a Parigi il 14 ottobre 1997 ai rappresentanti del Cgie della Francia, che nessuna misura in questo senso era stata presa né lo sarebbe mai stata nel prossimo futuro.

(4-17242)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'interrogante si fa presente che la chiusura del Consolato d'Italia a Grenoble è una delle misure che si inseriscono nel più vasto programma di razionalizzazione dell'intera rete consolare italiana in Europa occidentale e di ottimizzazione delle risorse disponibili, secondo le linee che erano state peraltro tracciate dallo stesso Consiglio di Amministrazione del Ministero degli Esteri nella sua riunione del 30 luglio del 1997, e quale fase ulteriore del disegno generale di ristrutturazione iniziato con gli Uffici in Svizzera.

Attraverso la ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, l'Amministrazione mira a rafforzare il servizio nel suo insieme, rilanciando anche la promozione culturale

ed economica. Ciò risponde alla esigenza di contenimento della spesa, senza tuttavia diminuire in nessun caso l'assistenza ai cittadini. In questo quadro l'Amministrazione ha valutato anche gli aspetti relativi al Consolato di Grenoble, ben consapevole di quanti sacrifici comporti la chiusura di Uffici che hanno svolto in passato un ruolo molto importante.

Le diverse misure, da attuarsi assicurando ampia informativa in loco nei confronti delle nostre collettività, si situano in una prospettiva allargata che tra l'altro includerà in futuro provvedimenti volti alla semplificazione di diverse procedure amministrative, alla revisione del regime delle deleghe consolari e ad una informatizzazione delle funzioni più avanzata.

Proprio tenendo conto delle particolari esigenze locali — raccolte nel corso di riunioni con i membri del CGIE e dei COMITES interessati presso l'Ambasciata a Parigi —, nonché delle elezioni per il CGIE (ottobre '98), e per il Parlamento Europeo (giugno '99), la chiusura della sede di Grenoble è stata posticipata al 31 ottobre 1999. Questo, oltre a consentire di effettuare un più graduale passaggio di competenze al Consolato Generale in Lione, il cui organico sarà adeguatamente rafforzato, darà anche l'opportunità di mettere a frutto le esperienze che saranno maturate dalla istituenda « antenna consolare » di Digione, in vista della realizzazione di una analoga struttura anche a Grenoble, che dovrebbe contare su due impiegati per far fronte adeguatamente ad un bacino d'utenza di oltre 30.000 connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

TURRONI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:*

da notizie di stampa si è appreso che la società Poste spa è pronta a rompere la convenzione con le ferrovie dello Stato per la fornitura dei treni postali;

il valore del contratto che lega le due società è stato nel 1998 di soli 88 miliardi

contro i 125 miliardi del 1997 e i 200 miliardi dei primi anni novanta;

le Poste spa hanno ufficializzato la volontà di azzerare il contratto o almeno di ridurre l'attuale servizio di 16 treni postali a non più di 3;

le Poste quindi utilizzeranno imprese di autotrasporto e i loro autocarri per svolgere le attività di trasporto prima svolte dai treni, con ciò facendo crescere il traffico ed il connesso inquinamento;

nel tentativo di mantenere il contratto per il trasporto postale le stesse ferrovie dello Stato stanno rincorrendo le Poste, mostrando di condividere la scelta di utilizzare il trasporto su gomma e si dichiarano disponibili a farsi carico dei servizi automobilistici superando l'attuale sistema dei treni postali, attestando tali servizi nei terminal merci delle ferrovie dello Stato;

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti in premessa e se le decisioni assunte corrispondano agli impegni programmatici assunti di fronte al Parlamento;

quali siano i motivi per cui le Poste spa intendano affidare il servizio postale con la formula dell'appalto esterno a consorzi di autotrasportatori privilegiando il trasporto su gomma a abbandonando quello su rotaia;

se tale decisione sia coerente con gli impegni sottoscritti dal nostro Paese a Kyoto per ridurre le emissioni in atmosfera e con le stesse dichiarazioni programmatiche del Governo;

quali iniziative intenda assumere affinché le Poste si impegnino a migliorare la una elevata qualità del servizio senza che ciò comporti l'aumento del trasporto su gomma;

se siano state date direttive in tal senso alle Poste da parte dell'azionista, che a tale proposito avrebbe deciso di privilegiare un immediato ed eventuale vantaggio economico aziendale immediato a scapito dell'interesse più ampio, degli impegni internazionali sottoscritti e degli stessi pro-

grammi di governo che il medesimo azionista e tenuto ad osservare;

se siano state date indicazione alle ferrovie al fine di rinnovare e migliorare servizi strategici come quello postale, ricercando efficienza, celerità, bassi costi, investendo anche nella innovazione tecnologica anziché scegliere il metodo controproducente del taglio o del servizio sostitutivo. (4-21725)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha tenuto innanzitutto a precisare che storicamente il trasporto su ferrovia ha svolto una funzione centrale nell'ambito del traffico degli effetti postali determinando, di conseguenza, la collocazione della maggior parte degli uffici di movimento in ambito ferroviario.

In particolare, sulle medie e lunghe distanze, il mezzo ferroviario ha garantito una certa sicurezza e affidabilità consentendo non solo l'interscambio del corriere postale tra un notevole numero di capoluoghi e località ubicate su ciascuna linea, ma anche la lavorazione del corriere stesso durante il tragitto.

Gli incrementi dei flussi di traffico che hanno accompagnato lo sviluppo economico del Paese, hanno comportato la meccanizzazione del servizio postale con conseguente implementazione di nuovi centri di produzione ubicati, per necessità logistica, lontano dai centri abitati e, quindi, dalle stazioni ferroviarie.

Considerato, altresì, che la quasi totalità della corrispondenza transita attraverso i suddetti centri, si è reso necessario potenziare il trasporto su strada, anche perché attualmente il passaggio della corrispondenza attraverso gli uffici di ferrovia causa

di per sé forti ritardi nell'avviamento a destinazione del corriere.

Il nuovo processo produttivo ha richiesto l'istituzione delle reti « stellari » regionali su gomma che collegano tutte le province di un comprensorio con un punto di snodo centrale, in genere sede anche di uno scalo aeroportuale. È inoltre stato istituito il collegamento tra comprensori limitrofi con furgoni « punto a punto » che consentono lo scambio del corriere da e per i comprensori medesimi, ed è stato razionalizzato il servizio aerostale notturno, al fine di ottimizzarne la periodicità e gli orari.

Poste Italiane s.p.a. ha quindi sottolineato che precise esigenze logistiche, organizzative ed economiche hanno comportato l'attuale ridimensionamento del trasporto ferroviario anche attraverso la revisione delle convenzioni esistenti con le Ferrovie s.p.a.

Tuttavia, in considerazione anche delle stesse esigenze rappresentate dall'interrogante, anche se al momento le due società non sono pervenute ancora ad un accordo, dal 1° febbraio 1999 Poste s.p.a. utilizza il trasporto ferroviario per avviare esclusivamente « valori ».

Poste italiane s.p.a. ha infine manifestato la propria disponibilità a valutare con attenzione eventuali concrete proposte da parte di Ferrovie s.p.a., ovviamente se rispondenti alle complesse esigenze del traffico postale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

più volte, in passato, il consiglio direttivo dell'asilo infantile di Intra (Verbania) ha richiesto e sollecitato un intervento ministeriale per opere di manutenzione straordinaria, senza averne però riscontro;

trattasi di un ente pluricentenario di altissimo valore sociale e che da generazioni segue i bambini di questa località contraddistinguendosi per un alto profilo educativo —:

se non ritenga di dover almeno riscontrare le richieste pervenutegli e se non ritenga di dover stanziare fondi di carattere straordinario per i lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento richiesti agli immobili dell'ente. (4-25157)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare indicato, si fa presente che questo Ministero non può intervenire per risolvere i problemi dell'asilo infantile di Intra relativi all'adeguamento e alla messa a norma dei locali che lo ospitano.*

Com'è noto, infatti, esula dalle attribuzioni di questo Ministero l'erogazione di contributi per l'adeguamento degli immobili sedi di istituzioni scolastiche non statali.

Le contribuzioni previste per la scuola materna non statale sono finalizzate esclusivamente a supportare l'attività scolastica della scuola in argomento.

Peraltro dalla documentazione acquisita per il tramite del Provveditore agli studi di Verbano Cusio Ossola, risulta che la richiesta cui fa riferimento l'interrogante è stata rivolta dall'Ente in parola al Ministero dell'Interno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sono accentrate al ministero tutte le pratiche di autorizzazione ed omologa dei sistemi di trasmissione, anche quelle relative ai sistemi di allarme, rilevazioni ambientali, eccetera, affinché sia verificata la loro conformità alle normative Ets;

il numero dei funzionari assegnati a questi compiti di verifica di congruità — indispensabili per poter commercializzare gli impianti — è esiguo ed insufficiente alle richieste giacenti, tenuto conto anche della necessità di un continuo adeguamento alle nuove realtà tecnologiche;

conseguentemente i tempi di attesa per ottenere i certificati di omologazione, e nonostante l'impegno del personale, sono

spesso molto lunghi, con ricadute di carattere produttivo ed occupazionale —:

se non intenda dotare queste strutture di un maggior numero di funzionari e tecnici addetti, al fine di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza. (4-25159)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno significare che il d.P.R. 9 dicembre 1998, n. 507, « Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni », prevede, all'articolo 3, che l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è preposto al rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni nonché degli apparecchi di rete.*

I certificati di autorizzazione o di omologazione vengono richiesti a seguito dell'accertamento della rispondenza tecnica delle apparecchiature alle normative che le riguardano.

L'accertamento dei requisiti tecnici deve essere effettuato, in base alle direttive UE, presso laboratori accreditati. In Italia esistono numerosi laboratori privati accreditati oltre a quelli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Particolari difficoltà si incontrano nell'esecuzione di prove su apparati, di tipo economico, importati da organizzazioni commerciali sprovviste di adeguato supporto tecnico o da paesi che si affacciano al mondo industriale o da quelli non ancora allineati alle direttive dell'UE.

Le normative citate dall'interrogante (ETS) per alcuni apparati prevedono tempi di prova molto lunghi e che talora appaiono eccessivi ma non derogabili.

Per quanto riguarda il rilascio delle certificazioni CE del tipo, di cui al D. L.vo n. 615/96, il tempo massimo di 30 giorni previsto per il rilascio, viene ampiamente rispettato laddove la documentazione presentata è completa.

La preferenza che costruttori di apparati o importatori rivolgono per gli accertamenti

tecnici ai laboratori dell'Istituto superiore è dovuta alla professionalità del personale preposto. Ciò può comportare in alcuni periodi un sovraffollamento di richieste con un conseguente ritardo nella evasione. Si precisa però che il richiedente viene sempre informato anticipatamente dei tempi previsti per l'ultimazione delle prove.

Si segnala, infine, che, a partire dall'aprile 2000, in applicazione della direttiva 1999/5/CE, l'immissione sul mercato di apparecchiature radio potrà essere effettuata previa autocertificazione. In tal caso l'istituto superiore procederà ad un controllo successivo sulle apparecchiature autocertificate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la classe IV elementare di Traffiume, frazione di Cannobio, è risultata composta, per motivi contingenti, di soli 6 alunni pur nell'ambito di una scuola in cui tutte le altre classi risultano ben al disopra dei limiti minimi di alunni previsti dalle norme in vigore;

le statistiche di natalità confermano che non vi saranno problemi negli anni prossimi per continuare ad avere un numero di alunni iscritti ben sopra tali parametri;

si è decisa da parte del provveditorato agli studi del Verbano-Cusio-Ossola, la soppressione della classe, con il conseguente trasferimento degli alunni a Cannobio-capoluogo, con un grave disagio per l'utenza e la sopportazione di grossi costi per l'amministrazione comunale;

ciò non ha comportato alcun risparmio concreto né razionalizzazione alla spesa ed organizzazione scolastica visto

che la scuola prosegue la propria attività con le altre 4 classi elementari —:

in base a quale normativa ed opportunità si sia proceduto a tale cervellotica decisione;

se non si ritenga doveroso, in linea di fatto e di diritto, procedere con urgenza al ripristino della classe soppressa.(4-25622)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata riguardante la soppressione della 4ª classe del plesso di scuola elementare Traffiume facente parte dell'istituto comprensivo di Cannobio.*

Al riguardo il Provveditore di Verbano-Cusio-Ossola, nel precisare preliminarmente che la distanza tra il plesso e l'istituto comprensivo è di circa 2 Km ha fatto presente che già nel decorso anno scolastico il Preside aveva informato i genitori dell'allora 3ª classe circa l'eventualità di una aggregazione della medesima.

Sono seguite delle riunioni degli organi collegiali le quali si sono concluse con la proposta di soppressione della classe in parola.

Detta proposta è stata poi formalizzata dal Capo di Istituto in data 8.6.99 ed approvata dal Consiglio di Istituto in data 18.8.99.

Tenuto conto peraltro della disponibilità offerta dalla comunità montana per un adeguamento del servizio di trasporto, il responsabile dell'Ufficio Scolastico provinciale in considerazione dell'esiguo numero di allievi (n. 16) frequentanti detta classe ha disposto la soppressione della medesima.

Il Provveditore agli Studi nel comunicare, in fine che il TAR Piemonte adito dai genitori degli allievi ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento, ha fornito assicurazione che gli allievi frequentano attualmente le classi al Cannobio capoluogo e risultano inseriti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.